

CDXCI.

TORNATA DI MARTEDÌ 10 DICEMBRE 1912

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCORÀ.

INDICE.

Disegni di legge (Approvazione):

Conversione in legge del regio decreto riguardante la proroga della scadenza delle cambiali e degli assegni bancari pagabili nel comune di Napoli.	Pag. 22153
Conversione in legge del regio decreto riguardante modificazioni alle tariffe e condizioni dei trasporti.	22153
Conversione in legge del regio decreto emanato in virtù della facoltà concessa dall'articolo 14 della legge 12 gennaio 1909, prorogata con le leggi 26 dicembre 1909 e 30 dicembre 1910.	22153
Conversione in legge del regio decreto che proroga il termine per la revisione straordinaria delle liste elettorali comunali per i comuni delle provincie di Messina e Reggio Calabria colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908.	22154
Conversione in legge del regio decreto emanato a norma dell'articolo 14 della legge 12 gennaio 1909 e della legge 6 luglio 1911, concernente disposizioni per la sistemazione dei conti consuntivi dei comuni, delle provincie e delle Istituzioni pubbliche di beneficenza che andarono distrutti o smarriti in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908.	22154
Proroga di termini per il riordinamento della materia delle importazioni ed esportazioni temporanee (FACTA) (Presentazione)	22152
Maggiori e nuove assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro (TEDESCO) (Idem)	22152
Autorizzazione per omettere buoni del tesoro quinquennali per provvedere a spese straordinarie delle ferrovie dello Stato ed alle spese che occorreranno per la occupazione della Tripolitania e della Cirenaica (Id.) (Id.)	22152
Giuramento del deputato Piatti.	22142

Interrogazioni:

Applicati del deposito allevamento cavalli di Bonorva (Abozzi):	
SPINGARDI, ministro (R. S.)	Pag. 22142
Applicati delle amministrazioni militari (MAGNI):	
SPINGARDI, ministro (R. S.)	22142
Macchinisti delle linee elettriche valtelinesi (CERENATI):	
DE SETA, sottosegretario di Stato (R. S.)	22143
Navigazione sul lago di Garda (MONTRESOR):	
DE SETA, sottosegretario di Stato (R. S.)	22143
Scuole uniche (MICHELI):	
VICINI, sottosegretario di Stato (R. S.)	22143
Applicati degli uffici del registro e delle ipoteche:	
CAMPANOZZI	22144
CIMATI, sottosegretario di Stato	22144
PESCETTI	22145
Pretura di Pitigliano:	
CIACCI	22147
GALLINI, sottosegretario di Stato	22146-48
Pensione ai veterani:	
MIRABELLI E., sottosegretario di Stato	22148
MOLINA	22149
PAVIA, sottosegretario di Stato	22148
PRESIDENTE	22148
Personale giudiziario nella città di Genova:	
GALLINI, sottosegretario di Stato	22150
MACAGGI	22150
Ordinamento giudiziario (Seguito della discussione del disegno di legge)	22154
ALBANESE	22183
DENTICE	22184
FUMAROLA	22172
ORLANDO V. E.	22154
PORZIO	22181
VENZI	22164
Relazioni (Presentazione):	
Nuovi provvedimenti per i gruppi II e III delle linee di navigazione contemplate dalla legge 30 giugno 1912 e per le linee celeri dell'Egitto contemplate dalla legge 30 giugno 1912 (Cassuto)	22180

	Pag.
Provvedimenti a favore della marina libera (PAIS-SERRA)	22180
Linea di navigazione tra l'Italia e Calcuta (IDEM)	22180
Linea di navigazione fra l'Italia e il Centro America (Id.	22180
Linea di navigazione fra l'Italia e Londra (IDEM)	22180
Linea di navigazione fra l'Italia e il Canada (Id.)	22180
Proposte di legge (Svolgimento):	
Bipartizione del comune di Lauria:	
GALLINI, sottosegretario di Stato	22153
MATERI	22152
Uffici (Convocazione)	22152

La seduta comincia alle 14.5.

DI ROVASENDA, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo, per motivi di famiglia, gli onorevoli: Papadopoli, di giorni 15, e Da Como, di 3; per ufficio pubblico, gli onorevoli: Daneo, di giorni 8, e Rizzetti, di 10.

(Sono conceduti).

Giuramento.

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole Piatti, nuovo eletto pel collegio di Castel San Giovanni, lo invito a giurare.

(Legge la formula).

PIATTI. Giuro!

Interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

L'onorevole ministro della guerra annuncia di aver data risposta scritta all'interrogazione presentata dagli onorevoli deputati Abozzi ed Are « per sapere se intenda sollecitamente provvedere perchè, in vista delle condizioni disagiate in cui si trovano, sia esteso agli applicati del Deposito allevamento cavalli di Bonorva il soprassoldo fisso che viene corrisposto al personale di Direzione ».

RISPOSTA SCRITTA. — « Il soprassoldo fisso che viene corrisposto al personale di Direzione dei depositi allevamento cavalli

è stabilito dalla lettera s) della tabella IV sugli stipendi ed assegni fissi per il regio Esercito (legge 17 luglio 1910, n. 515), e qualsiasi estensione di tale soprassoldo ad altro personale non può essere consentita se non con altra apposita legge.

« Ricosco che le condizioni di disagio, per le quali fu concesso quel soprassoldo agli ufficiali, esistono in parte anche per gli applicati, e quindi non mancherò di esaminare se ed in quale misura mi sarà consentito di provvedere con opportune modificazioni alla citata legge.

« Nel frattempo vedrò di adottare, nei limiti delle mie facoltà, qualche favorevole provvedimento per quei benemeriti impiegati.

« Il ministro
« SPINGARDI ».

PRESIDENTE. Lo stesso onorevole ministro della guerra annuncia di aver dato risposta scritta alla interrogazione presentata dall'onorevole deputato Magni « per sapere se e quando intenda apportare quegli equi miglioramenti negli stipendi degli applicati dipendenti dal suo Ministero onde togliere la stridente sperequazione esistente fra questi e gli altri impiegati dello Stato; sperequazione che al danno economico aggiunge quello morale che deprime una classe benemerita di impiegati ».

RI-POSTA SCRITTA. — « Le dichiarazioni che ebbi or non molto tempo a fare alla Camera in occasione di un primo miglioramento economico concesso agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti, dimostrano che la sorte di questi impiegati mi sta a cuore.

« Non ho quindi che a confermare che non mancherò di disporre gli studi necessari per un altro miglioramento, compatibilmente sempre con le esigenze del bilancio.

« Il ministro
« SPINGARDI ».

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, annuncia di aver data risposta scritta all'interrogazione presentata dall'onorevole Cermenati « per sapere se la Direzione generale delle ferrovie dello Stato abbia provveduto in conformità del giusto desiderio dei macchinisti delle linee elettriche valtellinesi, i quali hanno chiesto, con memoriale da tempo presentato, di avere in macchina un assistente tecnico; e ciò allo scopo di evitare inconvenienti gravi

possibili disastri, come anche il sottoscritto ebbe già occasione di rilevare e dimostrare alla Camera ».

RISPOSTA SCRITTA. — « La disposizione attualmente in vigore di avere un solo macchinista e di autorizzare il capo treno ad eseguire sul locomotore la sola manovra della frenatura, nel caso che il macchinista fosse colpito da malore o da disgrazia, può arrecare unicamente dei ritardi ai treni; ma poichè simili inconvenienti avvengono evidentemente ben di rado, non è certamente il caso di avere due macchinisti contemporaneamente su ogni locomotore, rinunciando così completamente ad uno dei vantaggi della trazione elettrica e andando incontro a spese di esercizio ingiustificabili. D'altra parte la disposizione in vigore è atta certo ad eliminare qualunque grave accidente, come la pratica di un decennio di esercizio ha dimostrato. Nessuno dei pochi incidenti avvenuti sinora in Valtellina può dirsi causato dalla mancanza del secondo agente sulla locomotiva.

« *Il sottosegretario di Stato*

« DE SETA »

PRESIDENTE. Lo stesso onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici annuncia di aver dato risposta scritta all'interrogazione dell'onorevole Montresor ai ministri degli esteri e dei lavori pubblici, « per conoscere quanto siavi di vero nella affermata istituzione prossima di un servizio di navigazione austriaca sul Lago di Garda ed eventualmente con quali mezzi il Governo nostro intenda di affrontare la concorrenza straniera ».

RISPOSTA SCRITTA. — « Allo stato vigente dell'interpretazione delle disposizioni legislative in materia di navigazione interna, non potrebbe il Governo opporsi, salve le debite limitazioni di carattere politico militare, all'accoglimento di domande di autorizzazione a navigare sul Garda, che gli pervenissero da ditte straniere. Sino ad ora, però, domande ufficiali a scopo di istituire un vero e proprio servizio pubblico di navigazione, in concorrenza con quello esercitato dall'impresa attuale, non sono state presentate.

« D'altra parte non riuscirebbe agevole ad impresa qualsiasi di conseguire tale scopo, perchè, quantunque libera sia la navigazione, i vantaggi di tale libertà sono risentiti essenzialmente dalla navigazione ad uso privato, ma non da quella in servizio pub-

blico, che, per svolgersi, deve poter fruire di pontili per l'imbarco e lo sbarco che non sono a disposizione di tutti, non solo se di proprietà dei comuni e di privati, ma neppure quando appartengono allo Stato.

« D'altronde non si comprende come una altra impresa concorrente potrebbe sorgere, dal momento che l'impresa attuale di navigazione, non ostante il sussidio dello Stato, ricava, per fatto del traffico limitato, tutt'altro che lauti benefici.

« In ogni modo sarà cura del Governo di studiare i mezzi migliori possibili perchè il servizio attuale di navigazione possa raggiungere quel perfezionamento che potesse occorrere per togliere ogni possibilità di concorrenza.

« *Il sottosegretario di Stato*

« DE SETA ».

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica annuncia di aver dato risposta scritta alla interrogazione dell'onorevole Micheli, « per sapere se non ritenga che il respingere il riordinamento delle scuole uniche pel fatto che qualcuno dei settanta alunni richiesti ha oltrepassato di qualche mese il dodicesimo anno di età, sia contrario alle disposizioni della legge 4 giugno 1911, la quale all'articolo 35 parla di alcuni iscritti e non già di obbligati ed a quelle della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli che obbliga in determinati casi la frequenza sino al quindicesimo anno ».

RISPOSTA SCRITTA. — « L'articolo 35 della legge 4 giugno 1911, n. 487, dispone che l'istituto del riordinamento dovrà essere attuato nel triennio 1911-14, riordinando nel primo anno le scuole uniche rurali che nel 1910-11 ebbero più di settanta alunni iscritti, nel secondo anno le scuole che ne ebbero più di cinquanta, e nel terzo anno tutte le altre.

« La legge col vocabolo "iscritti" ha usato un termine tecnico e non ambiguo, per modo che questo non può intendersi se non nel significato specifico suo e quale si riscontra in altre disposizioni di legge in materia scolastica.

« Ora per l'articolo 99 del regolamento generale 6 febbraio 1908, n. 150, nessun alunno può essere iscritto alle scuole prima dei sei anni di età, nè rimanervi dopo i dodici; ciò importa che l'età in cui l'alunno ha l'obbligo di iscriversi va dai sei ai dodici anni.

« Il Ministero pertanto ritiene a ragione di non poter accordare il beneficio del rioridinamento a quelle scuole nelle quali erano stati annoverati tra gli iscritti dei giovinetti che avessero oltrepassato i dodici anni di età. Se le norme legislative sul lavoro delle donne e dei fanciulli (testo unico 10 novembre 1907, n. 818, e regio decreto 31 agosto 1910, n. 881) fanno obbligo ai comuni di accogliere i fanciulli sforniti di certificato di proscioglimento dall'obbligo, anche se abbiano superato il dodicesimo anno di età, ciò non vuol dire che i fanciulli stessi sieno tenuti in nessun modo ad iscriversi alle scuole. Essi saranno semplicemente accolti nelle scuole, ma non potranno essere obbligati ad una vera e propria iscrizione, il che vuol dire che non fanno parte della scolarità normale permanente.

« La legge stessa prevede altri modi con i quali i giovani operai possono acquistare il titolo di coltura loro necessario per ottenere il libretto di lavoro. Se tra i vari modi consentiti i giovani operai hanno scelto quello di frequentare spontaneamente le pubbliche scuole, essi debbono esservi accolti, ma non possono esservi legalmente iscritti, poichè nessun obbligo può essere imposto a chi per l'età sfugge ormai alle disposizioni di legge in materia scolastica.

« *Il sottosegretario di Stato*
« VICINI ».

PRESIDENTE. La prima interrogazione iscritta nell'ordine del giorno è quella degli onorevoli Campanozzi, Milana, Auteri-Berretta, De Felice-Giuffrida e Di Stefano, al ministro delle finanze, « per conoscere se e quali provvedimenti intenda adottare per sottrarre all'attuale sfruttamento gli applicati degli uffici del registro e delle ipoteche ».

CIMATI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIMATI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Nell'ordine del giorno vi è una interrogazione analoga dell'onorevole Pescetti. Se l'onorevole Presidente crede, risponderai contemporaneamente anche a quella.

PRESIDENTE. Sta bene. Ne do lettura:

Pescetti, al ministro delle finanze, « per conoscere se, dopo ripetute promesse e proposte, intenda porre il personale sussidiario degli uffici di registro e delle ipoteche, chiamato a disimpegnare delicate mansioni tecniche, in condizioni di impiego corrispon-

denti a quelle recentemente conquistate da personale straordinario delle Agenzie delle imposte dirette e del catasto, togliendolo da un regime di precarietà e di sfruttamento del quale è una rivelazione dolorosa l'opera di quel ricevitore che il pretore di Pontassieve riconobbe e condannò ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze ha facoltà di rispondere a queste due interrogazioni.

CIMATI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. I principali desideri dei commessi del registro e delle ipoteche espressi nei loro giornali di classe e nei Congressi sono: pagamento diretto del personale sussidiario a mezzo di mandati nominativi quietanzati; diritto ad almeno venti giorni di congedo annuale; riposo festivo per turno; concessione del diritto al ribasso ferroviario.

Io posso assicurare gli onorevoli interroganti che tali desideri sono benevolmente studiati dall'Amministrazione e confido possano, almeno in parte, essere appagati.

L'onorevole Pescetti poi nella sua interrogazione accenna anche ad un fatto speciale, che io pure deploro, ma formando esso oggetto di un giudizio di appello davanti al magistrato ordinario credo mio dovere astenermi dall'entrare nel merito.

PRESIDENTE. L'onorevole Campanozzi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

CAMPANOZZI. Ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato della cortese e breve risposta, che può però soddisfarci soltanto in parte.

L'onorevole sottosegretario di Stato dice che il Ministero sta esaminando con benevola attenzione le richieste dei commessi demaniali riguardo ai congedi, al riposo festivo ed alle riduzioni ferroviarie, ma non ci ha detto nulla di concreto sulla richiesta importante, che si riferisce alla modificazione del sistema di pagamento dei commessi stessi.

Mi pare che questa sia la questione principale, a cui noi attendevamo una risposta più esauriente.

L'onorevole Cimati sa bene che i commessi demaniali sono soggetti ad uno sfruttamento veramente indegno, mi permetta questa espressione, da parte di alcuni ricevitori e conservatori; e la recente sentenza della pretura di Pontassieve, a cui accenna l'onorevole Pescetti, che condannava un ricevitore appunto perchè dava ai commessi una retribuzione inferiore a quella stabilita e rimborsata dall'Amministrazione, è la pro-

va del disordine che si verifica in questa delicata materia.

I commessi demaniali sono pagati dai ricevitori e dai conservatori sulle spese di ufficio, ma non sono pagati in qualche caso, mi duole il dirlo, nella misura che è stabilita dall'Amministrazione, di guisa che si ha una frode per l'Amministrazione stessa, che rimborsa una spesa che non è stata fatta, ed un danno per i poveri commessi demaniali, che sono costretti ad accettare per ragioni di vita patti leonini e firmare delle quietanze per somme che non riscuotono e che poi sono rimborsate dall'Amministrazione ai ricevitori e ai conservatori.

Prego l'onorevole Cimati di voler esaminare questa grave questione; l'Amministrazione deve preoccuparsene anche per ragioni di indole morale, indipendentemente dall'appello verso la sentenza del pretore di Pontassieve, perchè tali fatti debbono ad essa risultare come veri anche per via di ufficio e attraverso i molteplici reclami e ricorsi degli interessati.

Credo che il ministro delle finanze potrebbe ripristinare il sistema che vigeva per i diurnisti delle agenzie delle imposte anche prima del loro passaggio in ruolo, disponendo che i commessi demaniali siano pagati a mezzo degli uffici contabili della Amministrazione delle finanze e con note nominative.

CIMATI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. La questione del pagamento diretto l'ho appunto accennata come una di quelle che sono in esame.

CAMPANOZZI. Si tratta di un problema che ha carattere d'urgenza ed ecco perchè vi insisto un poco.

Si presenta un'altra questione: cioè quella della sistemazione definitiva dei commessi demaniali:

Dal 1904 ad oggi si sono fatte tre leggi e quattro regolamenti, ma, come spesso avviene in Italia che leggi e regolamenti servono per differire e non già per definire le questioni, i commessi demaniali sono rimasti nella medesima situazione giuridica del 1904; situazione indefinibile, perchè essi sono ad un tempo impiegati pubblici e privati, pubblici per i doveri, privati per i diritti.

Eppure si tratta di impiegati necessari all'Amministrazione delle finanze, che disimpegnano funzioni delicatissime ed anche di concetto, essendo adibiti alla tassazione, alla gestione dei beni, alla corrispondenza,

e sostituendo in ogni caso i conservatori e i ricevitori.

Orbene, non è affatto giusto che, mentre l'Amministrazione delle finanze ha provveduto alla sistemazione di altre categorie analoghe, del Ministero, delle intendenze di finanza, delle agenzie delle imposte, non provveda anche alla sistemazione di questa benemerita categoria di sotto-proletari dell'Amministrazione delle finanze.

Ed io mi auguro che i promessi provvedimenti, accennati dall'onorevole sottosegretario di Stato, preludano alla sistemazione definitiva dei commessi demaniali; ciò che sarebbe veramente, voglia credermi l'onorevole Cimati, un atto di doverosa giustizia.

PRESIDENTE. Veramente quest'ultima questione non era compresa nella interrogazione. Si tratta di un argomento molto vasto, per trattar del quale converrebbe forse meglio una interpellanza che non una semplice interrogazione. (*Benissimo!*)

L'onorevole Pescetti ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

PESCETTI. La risposta serrata, per non dire povera e secca, dell'egregio sottosegretario di Stato svela forse un conflitto tra lo stato della sua coscienza e la condizione del suo ufficio, perchè non era proprio da attendersi che l'argomento ricevesse la risposta data.

Fino dal 1885 nella seduta del 30 aprile, sono quindi ben 27 anni, la Camera italiana invitò il Governo con un ordine del giorno sotto forma di raccomandazione a studiare i provvedimenti opportuni perchè gli addetti agli uffici delle ipoteche prendessero carattere effettivo di impiegati con stipendio sui bilanci dello Stato, si abolisse l'aggio, e gli emolumenti venissero devoluti allo Stato.

Nel 1892 il ministro delle finanze, onorevole Colombo, si preoccupò di prendere parte degli emolumenti, ma mentre sembrava sotto la illuminata ed eloquente pressione dell'onorevole Rinaldi, che si dovesse pensare al personale, non si pensò, poi, per volontà del Governo e acquiescenza della maggioranza, che a ricavare una somma a beneficio delle finanze dello Stato.

Le leggi del 24 dicembre 1908, e del 17 luglio 1910 non sono state che misere e bastarde provvidenze legislative. Non è ora il momento di dilungarsi sul loro meschino e inadeguato contributo a favore del personale subalterno degli uffici del registro e delle ipoteche.

Dinanzi alla resistenza del potere centrale conforta il vedere che quel personale ha trovato la via della concreta difesa costituendo in tutti i centri d'Italia nuclei di organizzazioni e di protesta, ed i favori di duecento lire a testa elargiti al personale subalterno di Roma non l'arresteranno. Ecco perchè accanto alla interrogazione del collega e compagno Campanozzi vi è la mia e vi sono altre interrogazioni, e mi auguro che tutti vorranno essere sollecitati e combattivi per conseguire il desiderato intento.

La questione è più che maturata, già in quattro congressi nazionali il personale subalterno ha alzata la sua voce onesta e solenne; l'agitazione si farà sempre più intensa: questo personale che presta mansioni le quali richiedono conoscenza tecnica di leggi civili e finanziarie, non può essere più a lungo lasciato nella misera condizione in cui si trova quasi senza pane, e col domani incerto.

Coi provvedimenti ultimi si aumentò di 5, 10, 15 lire mensili la mercede meschina, su cui si paga il 9.25 per cento di ricchezza mobile, e venne imposto l'onere dell'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza come se si trattasse di operai, per trovare una derisoria pensione a 65 anni di età.

Riservandomi di svolgere in una interpellanza l'argomento della mia interrogazione, non posso fare a meno di segnalare alla Camera lo spettacolo che presentano gli uffici delle ipoteche nei quali colle trascrizioni, le iscrizioni, le radiazioni delle ipoteche si maneggiano i congegni più delicati della proprietà, cotanto cara al ceto capitalistico.

Ogni tanto mandate qualche alto impiegato del Ministero delle finanze che forse non è più atto a tenere l'ufficio o desidera più laute prebende, e ve lo mandate come in un luogo di riposo e di gaudio.

Egli sa poco o nulla di regime ipotecario; forse non ha mai nemmeno studiato gli articoli del codice civile che vi si riferiscono, intento come era ad altre cure: tutto deve conoscere ed applicare il personale che è fuori ruolo, che non ha paga adeguata, che non ha consistenza e dignità di impiego.

I fuori ruolo sono i maestri, gli organi vivi, operanti: quale stridente conflitto tra la sapiente miseria che è in basso e la poco sapiente ricchezza che è in alto! (*Bravo!*)

Recentemente avete trovato modo di sistemare gli agenti degli uffici delle tasse; non si comprende perchè con gli stessi cri-

teri non vogliate sistemare gli applicati agli uffici del registro e delle ipoteche, i quali, stando agli sportelli, spesso insegnano anche ai vecchi avvocati quali sono le leggi civili e le leggi di finanza che si devono applicare.

Un caso recente, gravissimo, ha commosso l'opinione pubblica, ed ha dimostrato la vacuità dei provvedimenti dettati con la legge del 1908.

Il pretore di Pontassieve, con sentenza del 12 giugno 1912 largamente motivata, ha stabilito che un ricevitore ha trovato modo di spogliare un povero impiegato di ben 2,100 lire. L'onorevole sottosegretario ha detto che pende appello contro quella sentenza: sì, un appello fatto il 24 ottobre 1912 per discutersi il 5 ottobre 1913.

Vi è forse una colleganza, una impunità che sa di feudalismo, tra i gaudenti gli aggi e gli aspiranti alle più laute prebende?

Occorrono disposizioni organiche di legge che liberino il personale sussidiario degli uffici del registro e delle ipoteche, dalla condizione di miseria economica e civile, in cui è oggi posto e tenuto, condizione che è anche bastarda perchè si conglobano le spese di ufficio colle mercedi, perchè il sussidiario non è nè operaio, nè impiegato.

Dichiaro di convertire la mia interrogazione in interpellanza: gli atti parlamentari registreranno una pagina completa di storia e di protesta che sarà un monito contro l'ingiustizia, la trascuraggine, l'incoerenza del Governo, costituirà un invito più solenne e ardente a rompere quegli indugi che sono semplicemente vergognosi. (*Bene! all'estrema sinistra.*)

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Ciacci, al ministro di grazia e giustizia, « per sapere se non ritenga giunto il momento di ristabilire la regolare amministrazione della giustizia nel mandamento di Pitigliano, ove fu inviato il cancelliere dopo ben 19 mesi di vacanza, ed ove manca tuttavia il pretore la cui opera spesso non può essere supplita, per ragioni d'indole professionale, dalla solerzia di un vicepretore, uno dei soli tre avvocati esercenti nel paese ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia ha facoltà di rispondere.

GALLINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia e per i culti.* L'onorevole Ciacci conosce le gravi difficoltà che si hanno per la pretura di Pitigliano. Questa pretura è una di quelle qualificate disagiate

nelle quali, ad onta del provvedimento del salto di graduatoria, i magistrati non vogliono andare. È stato fatto un concorso ed è andato deserto; ne è stato aperto un altro il quale si chiuderà fra qualche giorno. Spero che qualcheduno concorrerà. Se non concorresse, troveremo modo di mandare un magistrato d'ufficio, e dico all'onorevole Ciacci che concorra anche egli ad approvare presto la nuova legge sull'ordinamento giudiziario con la quale i concorsi sono aboliti.

In quanto al cancelliere è mancato, perchè, prima della applicazione dell'ultima legge, non c'era personale sufficiente nè disponibile per il titolare, ma il primo presidente della Corte di appello ha provveduto sempre perchè un aggiunto di cancelleria fosse presente nella pretura di Pitigliano.

Ma ora, applicando la nuova legge, il titolare è stato nominato e forse ha già preso possesso del suo posto. Spero che l'onorevole Ciacci, tenuto conto delle difficoltà in cui ci siamo trovati e che speriamo non si ripeteranno più, si dichiarerà soddisfatto.

PRESIDENTE. L'onorevole Ciacci ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

CIACCI. Ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato per la sua cortese risposta, ma con mio dispiacere non posso dichiararmi soddisfatto di quanto ha detto, poichè egli è incorso in alcune involontarie inesattezze dovute forse ad erronee indicazioni ricevute. È vero che quando in questo lungo lasso di tempo è mancato il pretore vi era in Pitigliano a sostituirlo un vicepretore onorario, egregia persona sotto tutti i rapporti; ma ad esso è mancato per ben diciannove mesi il cancelliere, e perciò l'amministrazione della giustizia non ha potuto funzionare come avrebbe dovuto, e moltissime cause sono cadute in prescrizione. Ora che è venuto a Pitigliano il cancelliere, siamo nuovamente senza pretore, e le lamentele e il danno degli interessati si perpetuano poichè si sa benissimo che i vicepretori onorari, per quanto ottimi e zelanti come quello in questione, spessissimo non possono discutere cause civili perchè in esse (nella loro qualità di notari o di legali) furono impegnati e sarebbero quindi parte in causa, nè si adattano volentieri a discutere cause penali e cercano di rimandarle sempre per non acquistarsi antipatie e inimicizie nel paese ove essi esercitano.

Il sottosegretario di Stato a buon diritto nella difesa dell'operato del suo Ministero

si trincerava dietro le disposizioni della legge attuale che mi auguro possa essere presto modificata (per quanto io non possa accelerarne l'approvazione, secondo che mi esorta a fare l'amico Gallini, se non col mio solo voto).

Infatti la giustificazione addotta dal sottosegretario di Stato per tanto lunga assenza del titolare della pretura di Pitigliano si è che questo paese è dichiarato residenza disagiata.

Ora se è vero che Pitigliano e Manciano siano due dei soli quattro paesi che in tutta la giurisdizione della Toscana godano il triste privilegio di tal qualifica, non è men vero che situati a ben quattrocento metri sul livello del mare, in amene posizioni ed in aria saluberrima, questi importanti centri di popolazione e di interessi agricoli e commerciali non hanno a subire neppure lontanamente di quel sospetto di insalubrità e di malaria che pur a torto infama Grosseto ed Orbetello. E se questa erronea qualifica di disagiata residenza non vale, con i benefici di carriera che presenta, a vincere le riluttanze dei magistrati concorrenti, ben potrebbe il Ministero attenuare l'errore di qualifica e i danni derivantini alla popolazione, facendo presente la realtà dei fatti nei propri bollettini, e magari comandando in questi disgraziati paesi giudici in missione di pretore che vengano promossi.

Questo io, incompetente in materia, credo sia concesso di fare dalla legge vigente su l'ordinamento giudiziario; e questo chiedo si faccia per Pitigliano e per Santaflora ove pur manca da vario tempo il pretore ed ove l'egregio vicepretore onorario si trova nelle identiche condizioni del suo collega di Pitigliano.

Proprio con tutta la possibile premura raccomando la cosa all'interessamento benevolo dell'onorevole sottosegretario di Stato: poichè dal presente stato di cose derivano danni non indifferenti alle nostre popolazioni.

Pensi l'onorevole Gallini alla umile ma triste tragedia di quei poveri campagnoli che, venduta casa, giumenta ed arnesi per emigrare in America, da più di un anno non sanno più a qual santo votarsi perchè una contravvenzione, una denuncia di danno o furto (ad esempio, perchè furono accusati di aver fatte le legna nel fondo altrui) li trattiene in patria, senza mezzi di sussistenza, in attesa di un giudizio che non viene mai!

Credo che, se l'onorevole sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia potesse per sostituire i pretori mancanti usare la stessa sollecitudine che mette per sostituire i suoi funzionari l'onorevole Cimati, le cose si metterebbero presto a posto: poichè il 30 giugno di quest'anno l'agente delle imposte di Pitigliano se ne è andato, ed il 1^o luglio c'era già chi lo sostituiva. (*Si ride*).

Raccomando dunque di nuovo che in qualche modo si provveda a che in Pitigliano sia finalmente riattivato il regolare funzionamento dell'amministrazione giudiziaria, e concludo ricordando al sottosegretario ciò che tanto bene disse giorni sono l'onorevole Enrico Ferri: pensi il ministro che quando la giustizia se ne va, si fa avanti o risorge la vendetta privata.

GALLINI, *sottosegretario di Stato per la grazia, giustizia e i culti*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLINI, *sottosegretario di Stato per la grazia, giustizia e i culti*. Mi si permetta di dare una spiegazione al collega onorevole Ciacci perchè egli cade in un equivoco.

La qualifica di residenza disagiata di una pretura non è un danno ma un beneficio che porta al titolare, perchè tale qualifica è data per incoraggiare i giovani ad andarvi per il salto che fanno nella graduatoria; ma ad onta di ciò essi non vanno. (*Interruzioni del deputato Ciacci*).

Chiunque va in una pretura disagiata, vi va o in seguito a concorso oppure perchè mandato in seguito alla diserzione del concorso col guadagno sempre dei posti in graduatoria; quindi il beneficio che si dà con la legge alle preture disagiate dovrebbe essere un allettamento; ma se proprio nessuno ci vuol andare la colpa non è nostra; nè noi possiamo fare, come dice l'onorevole Ciacci, come fa il collega delle finanze perchè il magistrato è inamovibile, egli concorre e non possiamo mandarlo ove ci piaccia.

Quindi voglia credere, onorevole collega, che da parte nostra c'è tutta la buona volontà e che, se sarà approvato il disegno di legge sull'ordinamento giudiziario ed avremo le facoltà che oggi non abbiamo, provvederemo immediatamente affinchè la pretura di Pitigliano sia coperta.

PRESIDENTE. Le seguenti interrogazioni dagli onorevoli Meda e Pietravalle si intendono ritirate perchè gli onorevoli interroganti non sono presenti:

Meda, al ministro dell'istruzione pubblica, « per conoscere i risultati delle inchie-

ste sugli avvenuti trafugamenti di temi per gli esami scritti, verificatisi nella sessione dell'ottobre 1912 »;

Pietravalle, al ministro dell'istruzione pubblica, « circa le ragioni per le quali la Commissione reale per la riforma universitaria non prosegue nei suoi lavori ».

Segue l'interrogazione degli onorevoli Molina e Leonardi, ai ministri della guerra e del tesoro, « per sapere se non credano sia equo e doveroso disporre la proroga del tempo utile, già scaduto il 30 giugno 1912, per la presentazione delle domande di assegno annuo vitalizio da parte dei veterani delle patrie battaglie, tenuto calcolo che molti di questi vivendo in forzato ritiro per gli acciacchi e per la tarda età non furono che troppo tardi informati della provvida legge che li riguarda ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per la guerra ha facoltà di rispondere.

MIRABELLI ERNESTO, *sottosegretario di Stato per la guerra*. Pochi giorni or sono, rispondendo sullo stesso tema ad altre consimili interrogazioni, ho detto che la legge è tassativa e ha prescritto come limite dell'accettazione delle domande il 30 giugno ultimo scorso; dunque il Ministero non poteva modificare la legge se non presentando un'altra legge; tuttavia il Ministero ha proposto, e la Commissione ha accettato, di estendere ai veterani che hanno fatto pervenire le loro domande dopo il 30 giugno le disposizioni dell'articolo 4 della legge, purchè si trovino nelle condizioni previste dalla legge.

Quest'interpretazione della legge è stata combattuta da valorosi giuristi, tuttavia il Ministero ha creduto opportuno di applicarla e così la pensione verrà corrisposta anche ai veterani che hanno presentato tardivamente la domanda dal giorno in cui l'hanno presentata.

Più di questo il Ministero non poteva fare; spero quindi che l'onorevole interrogante vorrà dichiararsi soddisfatto.

PRESIDENTE. A me pare che si potrebbero stampare, e pubblicare in tutti i comuni, le risposte date in questi giorni ad interrogazioni su questo argomento; invece di tornare qui a ripetere sempre la stessa cosa. (*Vive approvazioni*).

L'onorevole sottosegretario di Stato per il tesoro ha facoltà di rispondere.

PAVIA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Prendo le mosse dalle parole del nostro egregio Presidente per dire che l'ultima parte della interrogazione dell'onorevole Molina, che vorrebbe giustificare il ri-

tardo di questi veterani nel presentare domanda perchè si trovano in luoghi dove non giunge loro l'eco della legge, mi pare veramente...

MOLINA. Perchè sono infermi.

PAVIA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sieno pure infermi, ma se vi è stata legge che abbia avuto larga notorietà è proprio questa. Perchè per l'opera del Governo, dei comuni e della stampa che si è fatta diffonditrice in ogni angolo della terra di questa legge, perchè da un anno non si fa che parlarne con critiche, con lagni, e con qualche elogio, questa legge proprio non è ignota in alcuna parte d'Italia.

Ma ad ogni modo il punto forse di nuovo che presenta l'onorevole Molina è questo: di non dare ai veterani ritardatari nella domanda di assegno, cioè fuori il termine tassativo del 30 giugno 1912, l'arretrato del 1º luglio 1911; e chiede se non sia doveroso presentare una legge che accordi a questi veterani anche l'arretrato dal 1º luglio 1912 anche se per fatto loro, cioè per colpa loro, non hanno presentato la domanda.

Dico subito che la questione è indubbiamente gravissima, perchè con la legge del 1911 allo stato odierno è ben difficile interpretare la portata secondo gl'intendimenti dell'onorevole Molina, perchè la legge all'articolo 4 è tassativa. Essa dispone due cose. Con la prima disposizione si dà l'assegno a coloro che lo domandano a tutto il 30 giugno 1912; dopo vi è un secondo ed ultimo comma, che dice: si potrà successivamente indefinitivamente accordare a tutti coloro i quali si sono trovati in condizioni miserabili dopo il giorno in cui la legge è passata in vigore dal 30 giugno.

Ora i ritardatari non avrebbero potuto essere accettati; invece tenendo conto di quei concetti di equità di cui parla l'onorevole Molina nella sua interrogazione e che hanno sempre presieduti nell'applicazione di questa legge sia nei due Dicasteri che se ne occupano, sia nella Commissione, di cui qui vedo due autorevoli membri, si decise di ammettere una interpretazione molto estensiva della legge, includendo questa categoria nell'elenco dei richiedenti successivi aventi diritto all'assegno dal giorno della domanda.

Ora però anche ciò che desidera l'onorevole Molina e cioè un provvedimento legale per gli arretrati è in esame davanti al Ministero del tesoro, ed è esaminata

con la maggiore benevolenza, e sarà anche sentito se occorre il Consiglio di Stato. Ma ad ogni modo la cosa non urge, nè posso dare una risposta a lui immediata, per questa ragione, che questo gruppo di domande di ritardatari che è venuto dopo il 30 giugno 1912 non può essere esaminato dalla Commissione che dopo tutte le domande anteriori; e quindi quando verrà il momento che si dovrà dare una risposta proprio risolutiva alla questione da parte del Ministero del tesoro in accordo col Ministero della guerra, si vedrà se sia conveniente o no accordare anche questa domanda degli arretrati. (*Bene!*)

PRESIDENTE. L'onorevole Molina ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

MOLINA. Riconosco che le identiche risposte date giorni or sono ad analoga interrogazione dell'onorevole Meda avrebbero potuto indurmi a ritirare la mia interrogazione odierna.

Ma io la mantenni, appunto perchè quelle risposte contenevano delle riserve. E sono lieto che l'onorevole sottosegretario di Stato per il tesoro abbia esattamente interpretato il mio pensiero ed analogamente abbia risposto, promettendo l'esame benevolo da parte del Governo per vedere se sia il caso di estendere il beneficio della decorrenza dell'assegno dal 1º luglio 1911 a favore anche dei veterani ritardatari nella presentazione delle domande.

Ammetto che la disposizione di legge è tassativa e che ai ritardatari sarebbe applicabile il vecchio detto *ignorantia legis neminem excusat!* Ma quando penso che si tratta di vecchi di tardissima età, pieni di acciacchi, infermi, e che hanno dato il sangue loro, la loro giovinezza per la patria, non credo sia giusto usare loro un criterio così rigoroso d'applicazione di un freddo articolo di legge; mi pare che non sia nè generoso, nè umano! E queste considerazioni acquistano tanto maggior valore quando si rifletta alla lentezza forzata che è stata lamentata da molti e che io purtroppo riconosco inevitabile, avutasi nell'esame delle 130,000 domande che furono in tempo utile presentate.

Se anche i ritardatari avessero prodotte le loro domande in tempo debito, a quest'ora le loro pensioni non sarebbero state liquidate. Non è quindi eccessivo invocare una disposizione legislativa che estenda loro un beneficio che tanto e tanto meno avrebbe avuta una diversa applicazione se anche fossero stati più diligenti. I lamentati ri-

tardi nelle liquidazioni degli assegni danno ogni giorno luogo a casi pietosi.

Un veterano, ad esempio, mi scrive che, dall'agosto 1911, mandò la domanda per avere la liquidazione della pensione.

A questa fra i documenti richiesti dalla legge era annesso come documento giustificativo anche il titolo per il quale egli riscuote la pensione da invalido, essendo stato ferito nella battaglia di Lissa. Ora è avvenuto che questo poveretto non solo non ebbe ancora a tutt'oggi liquidato l'assegno di veterano, ma non potè nemmeno riscuotere più la pensione come invalido, perchè il documento giustificativo, che gliene dà il titolo, trovasi presso la Commissione e, mancando questo, l'ufficio contabile competente non paga la pensione.

Così dall'agosto 1911 ad oggi quel disgraziato non ha potuto avere un centesimo nè per il nuovo nè per il vecchio diritto, o titolo.

Ora io prendo nota, proprio con animo sinceramente grato, a nome di tutti i veterani, non dico delle promesse, ma delle notizie sulle buone intenzioni del Governo che ci ha dato l'onorevole sottosegretario di Stato per il tesoro; notizie che io confido si muteranno non solo in promesse ma anche in fatti prossimamente e favorevolmente compiuti!

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Rosadi al ministro dell'istruzione pubblica « per conoscere quali disposizioni abbia adottato per scongiurare la segnalata esportazione della collezione Layard, che si risolverebbe in uno scherno del divieto di esportazione, sancito dalla legge 20 giugno 1909 per sincera difesa delle più preziose opere d'arte esistenti in Italia e singolarmente di quelle italiane a chiunque appartengano e non per sola vessazione dei mercanti di anticaglie o di opere di dubbio valore ».

Non essendo presente l'onorevole Rosadi, questa interrogazione s'intende ritirata.

Viene quindi l'interrogazione degli onorevoli Macaggi, Carcassi e Canepa, al ministro di grazia e giustizia « intorno alla insufficienza del personale giudiziario nella città di Genova e segnatamente nella pretura urbana.

L'onorevole sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia ha facoltà di rispondere.

GALLINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia e i culti*. Gli uffici giudiziari di Genova sono quelli che hanno sofferto di più gli effetti degli ultimi movimenti, che ebbero luogo in seguito alla nuova legge sulle cancellerie. Però i titolari

sono tutti al posto. Nei quadri organici non manca nessun personale, all'infuori del tribunale, dove mancano due cancellieri di sezione, i quali sono stati nominati ispettori di cancelleria.

Ora per questi due vuoti si è fatta già gravare la presenza per uno sui cancellieri nominati presso un altro tribunale, e si farà gravare, in seguito al parere dei capi della Corte che ho richiesto, l'altro sopra un altro tribunale; cosicchè anche questi due funzionari saranno reintegrati e rimessi al loro posto.

Per ciò che riguarda la pretura urbana, il personale è pure al completo, anzi è sovrabbondante. Perchè è vero che vi sono due vicecancellieri in aspettativa per motivi di salute, ma è anche vero che sono stati surrogati da altri due e due altri aggiunti sono stati mandati dal primo presidente. Sicchè vi è in pianta un numero di due cancellieri aggiunti in più di quello assegnato.

Io faccio poi riflettere al collega Macaggi che, per fortuna, con la pubblicazione del nuovo codice di procedura penale che sarà imminente, la pretura urbana semplificherà di molto il suo lavoro. Perchè, come egli sa, col sistema introdotto nel nuovo codice di procedura penale delle sentenze fatte pel decreto, il lavoro delle cancellerie diminuirà di molto oltrechè sarà semplificato dai nuovi ordinamenti, che si stanno preparando al Ministero di grazia e giustizia, in seguito alla legge sulle cancellerie, per la quale una quantità di lavoro, come, per esempio, quello dei campioni a debito, verrà tolta alle cancellerie ed affidata agli altri uffici e specialmente a quelli finanziari.

Spero quindi che, se non in questo momento, tra poche settimane o qualche mese, anche la pretura urbana di Genova, come tutte le preture urbane che sono aggravatissime di lavoro, sarà sistemata in modo da non avere più bisogno di reclamare altro personale.

PRESIDENTE. L'onorevole Macaggi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

MACAGGI. Mi duole di non potermi dichiarare soddisfatto della cortese risposta dell'onorevole sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, del quale pure ho provato tante volte la deferente amicizia. Egli mi parla degli organici, come se fossero un dogma indiscutibile. I Governi ed i Parlamenti sono fatti appunto per modificare gli organici, quando non rispondono ai bisogni veri. Almeno così si credeva fino ad ora.

Del resto, non è del tutto vero che il personale in quella città risponda all'organico perchè per due cancellieri l'ammette l'egregio sottosegretario, relativamente al tribunale. Del resto, l'organico della Corte d'appello di Genova è identico a quello della Corte d'appello di Venezia; ma la prima ha un lavoro doppio.

Passiamo al tribunale. Il lavoro ivi è tanto, che il presidente (amabile uomo, del resto) ha soppresso amabilmente la discussione; sicchè è una fortuna quando una causa civile può essere, non dico discussa (la discussione, di norma, è soppressa), ma spedita. Pertanto presto non litigheranno più che i contadini; i commercianti non vogliono più consultare l'oracolo, così tardo e lento, del tribunale di Genova. Ma voi dite: ci sono gli organici!... Orbene se non bastano, allargateli!

Veniamo alle preture e specialmente alla pretura urbana, all'ammazzatoio della bestia minuta, come diceva un insigne avvocato. La Temi popolare non solo ha un tempio troppo ristretto (dico: tempio, per mantenere la metafora, perchè bisognerebbe vedere quei locali!), ma vi gravano quattordicimila processi all'anno.

Le altre città hanno due preture urbane o due sezioni di pretura penale; Genova ha una sola pretura urbana che non arriva a smaltire le cause. Ne viene che, a migliaia, le cause di ingiurie, per esempio, vanno in prescrizione. Il che è semplicemente negata giustizia.

Il numero delle sentenze che si fanno annualmente alla pretura urbana, è di circa 9 mila, mentre i processi sono circa 14 mila. Sicchè ogni anno lascia all'altro 4 o 5 mila processi arretrati. Si dice che l'organico è perfetto! Ci sono sette funzionari, quali erano quattordici o quindici anni fa, con un lavoro che era un terzo di quello che è oggi, essendosi moltiplicate le leggi che concernono contravvenzioni per automobili, per generi alimentari, per la panificazione notturna, per i lavori dei fanciulli, per il lavoro festivo. Roba che stringe il cuore!

Venditori ambulanti sono trascinati alla pretura urbana, per aver venduto un soldo di caramelle, in domenica! La giustizia questo vuole. Fortuna che anche quelle contravvenzioni cadono in prescrizione. Nel corrente anno, in quella pretura urbana, furono iniziati, finora, 10 mila processi; ed il Municipio di Genova ha mille verbali di contravvenzione, che non può mandare alla pretura urbana, perchè non potrebbero

esservi smaltiti, stante l'insufficienza organica, se si vuole, del personale di cancelleria.

La colpa non è menomamente del pretore, che è un brav'uomo e si moltiplica d'attività e di zelo; la colpa è della scarsità del personale di cancelleria, che deve attendere a tante occupazioni.

Si dice: aspettate che l'erba cresca; cioè, che venga il nuovo codice di procedura penale, e si faccia l'esperimento delle cause decise per decreto.

Frattanto è certo che occorrerebbero dodici funzionari per Genova: mentre non vi sono che un cancelliere, quattro vicecancellieri e due applicati (questo è vero) che fanno sette.

La giustizia dei vicepretori onorarii, per quanto egregi, è una giustizia fatta per carità, e non è sufficiente. Occorrerebbero altri vicepretori di carriera, perchè s'avesse un minimo di giustizia e si salvassero almeno le apparenze.

Del resto, mi appello all'onorevole sottosegretario o al ministro guardasigilli che, facendo buon viso ai reclami dell'onorevole Canepa, mio ottimo collega della deputazione di Genova, nella discussione ultima sul bilancio di grazia e giustizia, soprattutto circa l'insufficienza del personale e nel tribunale e nella pretura urbana, rispondeva, il 28 marzo 1912, precisamente così:

« Studierò il modo più opportuno perchè possa, con la migliore sollecitudine, essere riparato a questa condizione di cose ».

Egli dunque non ricorreva all'organico od al futuro codice di procedura penale, ma diceva di studiare il modo più opportuno per riparare con la maggiore sollecitudine a tale inconveniente. Per avventura, egli studia ancora; ma l'inconveniente si è, nonchè mantenuto, aggravato.

Credo che la Camera darebbe all'onorevole ministro certamente un *bill* d'indennità se violasse gli organici e provvedesse ad un bisogno elementare, quale è quello di rendere giustizia, anzichè togliere un vice cancelliere da una parte per mandarlo in un'altra, colmando così il difetto dell'una parte creandolo nell'altra.

Ad ogni modo è un fatto che la condizione presente delle cose è intollerabile, tanto che sulle preture ed anche sul tribunale si può scrivere: « ora non si rende più giustizia; aspettate il nuovo codice e si provvederà ».

PRESIDENTE. È così esaurito il termine di tempo assegnato alle interrogazioni.

Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare, per presentare un disegno di legge.

FACTA, ministro delle finanze. Mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge per la proroga di termini per il riordinamento della materia delle importazioni ed esportazioni temporanee.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione del disegno di legge per la proroga di termini per il riordinamento della materia delle importazioni ed esportazioni temporanee.

Questo disegno di legge sarà deferito alla Commissione permanente per l'esame di trattati di commercio e delle tariffe doganali.

L'onorevole ministro del tesoro ha facoltà di parlare, per presentare alcuni disegni di legge.

TEDESCO, ministro del tesoro. Mi onoro di presentare alla Camera i seguenti disegni di legge:

« Maggiori e nuove assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1912-13 ».

« Autorizzazione ad emettere buoni del tesoro quinquennali per provvedere a spese straordinarie per le ferrovie dello Stato ed alle spese che occorreranno per l'occupazione della Tripolitania e della Cirenaica e per continuare le opere di ricostituzione dei materiali dei magazzini militari e di riparazione alle navi della regia marina ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro del tesoro della presentazione dei seguenti disegni di legge:

« Maggiori e nuove assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1912-13 ».

« Autorizzazione ad emettere buoni del tesoro quinquennali per provvedere a spese straordinarie per le ferrovie dello Stato ed alle spese che occorreranno per l'occupazione della Tripolitania e della Cirenaica e per continuare, le opere di ricostituzione dei materiali dei magazzini militari e di riparazione alle navi della regia marina ».

Questi disegni di legge saranno per ragione di materia deferiti all'esame della Giunta generale del bilancio.

Convocazione degli Uffici.

PRESIDENTE. Giovedì, 12, alle ore 11, sono convocati gli Uffici col seguente ordine del giorno:

Esame dei seguenti disegni di legge:

Riscossione del dazio consumo sui liquori e sulle bevande alcoliche prodotti nei comuni chiusi per il consumo locale (1207).

Conversione in legge del regio decreto 2 agosto 1912, n. 1133, relativo ai magistrati e funzionari di cancelleria inviati nelle Colonie (1237).

Trasformazione di istituti di istruzione e di educazione. (*Approvato dal Senato*) (1238).

Svolgimento di una proposta di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una proposta di legge del deputato Materi per la divisione in due del comune di Lauria.

Si dia lettura della proposta di legge.

DEL BALZO, segretario, dà lettura della proposta di legge. (*Vedi tornata del 1º giugno 1912*).

L'onorevole Materi ha facoltà di parlare.

MATERI. Onorevoli colleghi, il comune di Lauria è composto di due grossi rioni, i quali hanno diversa altimetria e sono divisi da uno sperone di monte per cui l'uno non vede l'altro; hanno uffici separati. L'ufficio municipale è tenuto per tre anni in un rione e per tre anni in un altro; la composizione del bilancio è fatta in questo modo: vi sono due sottobilanci, l'uno per il rione inferiore e l'altro per il rione superiore, che poi si fondono in un bilancio solo.

Non vi è che una sola disparità numerica nella composizione del Consiglio comunale tra i rappresentanti del rione superiore e quelli del rione inferiore. Questa lieve disparità, alle volte, ha prodotto delle divergenze quando, per l'esecuzione di opere pubbliche, si è cercato di giovare più un rione che l'altro.

Per questo motivo principalmente è vivamente reclamata l'autonomia dei due rioni.

Il Consiglio provinciale di Basilicata ha espresso voto favorevole ed il prefetto della provincia inoltrò anche proposta al Mini-

stero, perchè provvedesse con decreto reale. Ma ciò non fu possibile perchè uno dei rioni non raggiunge il numero di 4,000 abitanti, mancandone poco meno di 200. Occorre perciò una legge del Parlamento per sanzionare uno stato di fatto, ed io mi auguro che la Camera vorrà concedermi l'onore di prendere in considerazione la mia proposta di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.

GALLINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia e per i culti*. Il Governo, con le consuete riserve, non si oppone che sia presa in considerazione questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Pongo a partito se debba prendersi in considerazione la proposta di legge dell'onorevole Materi, a cui il Governo ha dichiarato di non opporsi.

(È presa in considerazione).

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del regio decreto 21 ottobre 1910, n. 735, riguardante la proroga della scadenza delle cambiali e degli assegni bancari pagabili nel comune di Napoli.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del regio decreto 21 ottobre 1910, n. 735, riguardante la proroga della scadenza delle cambiali e degli assegni bancari pagabili nel comune di Napoli » (605).

Si dia lettura del disegno di legge.

DEL BALZO, *segretario, legge*: (V. Stampato n. 605-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo ora alla discussione dell'articolo unico di legge, di cui do lettura:

« È convertito in legge il regio decreto 21 ottobre 1910, n. 735, riguardante la proroga delle scadenze delle cambiali e degli assegni bancari pagabili nel comune di Napoli ».

Nessuno chiedendo di parlare, si procederà in altra seduta alla votazione segreta di questo disegno di legge.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del regio decreto n. 558 del 29 luglio 1909 riguardante modificazioni alle tariffe e condizioni per i trasporti in considerazione della legge 7 luglio 1907, n. 489, sul riposo settimanale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del regio decreto n. 558 del 29 luglio 1909 riguardante modificazioni alle tariffe e condizioni per i trasporti in considerazione della legge 7 luglio 1907, n. 489, sul riposo settimanale.

Si dia lettura del disegno di legge.

DEL BALZO, *segretario, legge*: (Vedi Stampato, n. 726-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo ora alla discussione dell'articolo unico, di cui do lettura:

« Il regio decreto del 29 luglio 1909, n. 558, riguardante modificazioni da apportarsi alle tariffe e condizioni per i trasporti sulle ferrovie, è convertito in legge ».

Nessuno chiedendo di parlare, si procederà in altra seduta alla votazione segreta di questo disegno di legge.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del regio decreto 19 gennaio 1911, n. 54, emanato in virtù della facoltà concessa dall'articolo 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, prorogata con le leggi 26 dicembre 1909, n. 721, 13 luglio 1910, n. 466 e 30 dicembre 1910, n. 910.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del regio decreto 19 gennaio 1911, n. 54, emanato in virtù della facoltà concessa dall'articolo 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, prorogata con le leggi 26 dicembre 1909, n. 721, 13 luglio 1910, n. 466 e 30 dicembre 1910, n. 910.

Si dia lettura del disegno di legge.

DEL BALZO, *segretario, legge*: (Vedi Stampato n. 792-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo ora alla discussione dell'articolo unico, di cui do lettura:

« È convertito in legge il qui allegato regio decreto 19 gennaio 1911, n. 54, col quale venne prelevata la somma di lire 74,100 dal conto corrente di cui a le leggi 15 aprile 1909, n. 188, 4 luglio 1909, n. 421 e 30 giugno 1910, n. 391, ed iscritta nei bilanci di vari Ministeri per l'esercizio 1910-11 per elevare nel semestre gennaio-giugno 1911 l'indennità ai funzionari residenti a Palmi e per provvedere alla distribuzione di medaglie di benemerenzza e commemorative del terremoto del 28 dicembre 1908 ».

Nessuno chiedendo di parlare, si procederà in altra seduta alla votazione segreta di questo disegno di legge.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del regio decreto 12 settembre 1911, n. 1125, che proroga il termine per la revisione straordinaria delle liste elettorali comunali per i comuni delle provincie di Messina e Reggio Calabria colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del regio decreto 12 settembre 1911, n. 1125, che proroga il termine per la revisione straordinaria delle liste elettorali comunali per i comuni delle provincie di Messina e Reggio Calabria colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908.

Si dia lettura del disegno di legge.

DEL BALZO, segretario, legge: (Vedi Stampato n. 1034-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo ora alla discussione dell'articolo unico, di cui do lettura:

« È convertito in legge il regio decreto 12 settembre 1911, n. 1125, che proroga il termine per la revisione straordinaria delle liste elettorali commerciali per i comuni delle provincie di Messina e di Reggio Calabria colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908 ».

Nessuno chiedendo di parlare, si procederà in altra seduta alla votazione segreta di questo disegno di legge.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del regio decreto 14 dicembre 1911, n. 1461, emanato a norma dell'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, e della legge 6 luglio 1911, n. 722 concernente disposizioni per la sistemazione dei conti consuntivi dei comuni, delle provincie e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, che andarono distrutti o smarriti in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del regio decreto 14 dicembre 1911, n. 1461, concernente disposizioni per la sistemazione dei conti consuntivi dei comuni, delle provincie e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, distrutti o smarriti in seguito al terremoto del 28 dicembre 1908.

Si dia lettura del disegno di legge.

DEL BALZO, segretario, legge: (V. Stampato n. 1089-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Procederemo ora alla discussione dell'articolo unico, di cui do lettura:

« È convertito in legge il regio decreto 14 dicembre 1911, n. 1461, recante disposizioni per la sistemazione dei conti consuntivi dei comuni, delle provincie e delle Istituzioni pubbliche di beneficenza, distrutti o smarriti in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908 ».

Nessuno chiedendo di parlare, anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Seguito della discussione sul disegno di legge: Modificazioni all'ordinamento giudiziario.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: « Modificazioni all'ordinamento giudiziario ».

Proseguendo nella discussione generale, ha facoltà di parlare l'onorevole Vittorio Emanuele Orlando.

ORLANDO VITTORIO EMANUELE. (Segni di attenzione). Onorevoli colleghi, converrete che io non sono, tra coloro che

ebbero la fortuna e l'onore di presiedere ad un dicastero ministeriale, tra i più correvi e disposti a prendere la parola per ciò che attiene alle riforme da essi compiute nel periodo della loro amministrazione.

In un certo senso, anzi, io direi che il passaggio per un Ministero ha sempre avuto per me l'effetto di chiudermi la bocca su tutte le questioni relative al Ministero in cui ero stato, di guisa che, il giorno in cui, per caso, io fossi passato per tutti gli undici Ministeri (ora, anzi, son dodici), potrei dare le mie dimissioni da deputato, perchè non avrei più niente su cui interloquire.

Scherzi a parte, io ritengo che l'ex ministro debba necessariamente, ed è elementarissimo suo dovere, rispondere con una specie di prolungamento della sua responsabilità ministeriale per tutto ciò che tocca l'atto o fatto della sua gestione, ed io ho avuto la fortuna che, nella prima e nella seconda volta, attacchi retrospettivi agli atti da me compiuti non se ne sono avuti.

Per ciò invece che riguarda le riforme compiute, io ritengo preferibile l'astensione, per questa assai semplice ragione: che, perchè una discussione si mantenga alta, bisogna che ci si ispiri ad una nota di assoluta obiettività, bisogna che il contributo che un deputato porta alla discussione sia perfettamente sereno. Si tratta di legiferare; e non è cosa di poco momento.

Ora, quando uno è stato autore di una riforma ed ha svolto un'attività creatrice e diretta nella instaurazione di essa, la sua parola a quel proposito non può essere serena, o, quanto meno, non può essere creduta abbastanza serena; ed in queste cose il parere vale l'essere.

Così io ho taciuto, per riferirmi alle questioni che l'attuale riforma porta, ogni volta che in questa Camera se ne è parlato, per quanto mi sembrasse che non giustamente se ne parlasse.

Ma il tacere ora, in cui l'attuale disegno di legge, per una sua cospicua parte, si può riassumere in un articolo unico così formulato: è abrogata la riforma Orlando, e si ritorna all'antico, il tacere da parte mia, in tale circostanza, potrebbe sembrare o una abdicazione che arrivi fino alla viltà, o un disdegno che arrivi sino ad una superbia satanica, e perciò ridicola. Io dunque parlerò, direi quasi per fatto personale, perchè questa legge, per metà, mi crea un fatto personale.

E d'altra parte, trovandomi a parlare, sarebbe reticenza il non manifestare il

pensier mio sulle altre parti della riforma, che, senza riferirsi alla abrogazione della legge Orlando, innova profondamente due punti del nostro ordinamento giudiziario: e cioè per quanto riguarda il giudice unico, e per quanto riguarda la separazione della carriera dei pretori da quella dei giudici.

Su questi due punti farò dichiarazioni brevissime (almeno spero che saranno brevi, perchè quando non si scrive prima il discorso, non si è perfettamente padroni dell'estensione del proprio dire) e farò dichiarazioni le quali vogliono essere un contributo personale che io porto al dibattito gravissimo.

Io trovo superfluo il dire che non mi anima nè mi può animare alcun preconcetto di opposizione al disegno di legge o all'onorevole ministro che lo ha presentato, dappoichè dal punto di vista politico il Gabinetto fra tantissimi amici che lo seguono non ne conta uno che sia più leale, più fedele e più disinteressato di me; e per ciò che riguarda le persone, la stima e l'affetto che mi legano all'attuale guardasigilli oltrepassano i confini della politica, si confondono in ricordi dell'adolescenza, nella nostra conterraneità, nella nostra sempre intima ed affettuosa amicizia.

Sul giudice unico, si è detta e ripetuta qui alla Camera a proposito di questa discussione, l'osservazione, vera, che di questo tema si è tanto parlato, tanto discusso che è impossibile dir cose nuove; e quindi la discussione assume, più o meno, il carattere di ripetizioni fastidiosamente accademiche. Quindi non ripiglio la questione in tutti i suoi dati complessi; ma poichè debbo, come dissi, portare il contributo di una mia personale impressione, vi dirò semplicemente e rapidamente come concepisco la questione, come la intendo, come la sento.

Ora, secondo me, quando si discute in via assoluta e in via astratta della preferenza da dare al giudice unico o al giudice collegiale, si mostra, posso sbagliare, di non intendere bene i termini della questione. La questione per sua natura è tale che non si può porre in termini assoluti; e se uno venisse a dirmi: « siete favorevole al giudice unico o siete favorevole al giudice collegiale? » risponderei che non posso rispondere. Direi invece: ditemi in quale maniera farete il giudice unico, ditemi in quale maniera farete il giudice collegiale, in rapporto a quale concreto ordinamento; ed io vi potrò rispondere se consento o pur no.

E che così sia, e che la questione della preferenza da darsi al giudice unico o al giudice collegiale non dipenda da dati astratti, teorici, ma da contingenze specifiche e concrete del modo onde la giustizia si deve e si può amministrare in determinate contingenze, lo dimostra questo fatto semplicissimo il cui ricordo sa dell'uovo di Colombo, cioè che come il nostro stesso ordinamento passato ammetteva tanto il giudice unico che il giudice collegiale, il futuro, quando questo disegno di legge fosse approvato, comprenderà tanto il giudice unico che il giudice collegiale.

Noi pur ora abbiamo il giudice unico; e non lo abbiamo solo in quella autorità giudiziaria di grandissima importanza che è il pretore, nella giustizia mandamentale; ma abbiamo il giudice unico, non bisogna dimenticarlo, anche nella giurisdizione di prima istanza, nei tribunali, sotto forma di competenze spettanti al presidente in numerosi incidenti, sotto forma di competenze spettanti al giudice delegato per raccogliere le prove, sotto forma di competenze spettanti al giudice delegato nei fallimenti, così via, via.

E il futuro disegno che ci viene presentato e che stiamo discutendo come quello che porta all'istituzione del giudice unico, viceversa mantiene il giudice collegiale, e lo mantiene non solo nei gradi superiori di istanza, in appello e in Cassazione, ma anche nel grado di tribunale, se mi si permette l'espressione, sotto forma del collegio per il giudizio d'appello alle sentenze dei pretori, di collegio in materia penale.

Dunque la questione è eminentemente relativa; e si pone così. Che la forma collegiale conferisca una maggiore maturità al giudizio, nessuno lo contesta, nessuno lo può contestare; non lo contesterà certo il ministro proponente del disegno di legge, perchè la forma collegiale conserva, e conserva per i gradi più alti e più difficili di giurisdizione, per l'appello e la Cassazione. Ma dall'altro lato il collegio deve cedere al giudice unico quando due condizioni concorrono. La prima è che la sostituzione del giudice unico al giudice collegiale assicuri una tale più semplice, più economica, più rapida, più disinvolta amministrazione della giustizia e reclutamento di magistrati, da trovarsi in ciò largo compenso alle perdute garanzie della forma collegiale; importando, nel tempo stesso l'immenso beneficio di aver bisogno di minor numero di magistrati, pagandoli assai meglio.

Vedete, io, che coi dubbi che andrò sollevando non mi posso annoverare tra gli eccessivamente entusiasti del progetto presente, pure vi dichiaro che se venisse un ministro guardasigilli a dire: vi sopprimo il collegio, vi sostituisco il giudice unico, ma io, con ciò e per ciò, posso ridurre considerevolmente il numero dei magistrati, ma io posso far sì che invece di 4200 magistrati, che è la vera ragione per cui una magistratura perfetta noi non potremo avere mai, perchè in certo senso direi che è quasi impossibile che l'Italia possa dare 4200 persone che abbiano le qualità eminenti del magistrato ideale, se ne abbia un numero notevolmente inferiore io sarei tra i più entusiasti e zelanti e fervidi sostenitori del giudice unico, convinto che quel danno che si può avere per l'abolizione del collegio, viene ampiamente compensato per il migliore reclutamento e per la più perfetta selezione dei magistrati.

Sotto questo primo aspetto il disegno di legge raggiunge effetti valutabili? Possiamo dire che la trasformazione del collegio del tribunale in giudice unico determini una diminuzione del numero dei magistrati, tale che autorizzi lo Stato a richiedere contributi meno eccessivi al mercato intellettuale di queste forze che debbono cimentarsi all'arduo compito giudiziario? Possiamo dire che col disegno attuale si ottenga il prezioso effetto di trasformare l'attuale maniera di costituzione professionale della nostra magistratura che ne fa un vero esercito, in un manipolo di scelti? No; la riduzione del numero dei magistrati che si conseguirebbe con l'abolizione del collegio in tribunale è di un centinaio circa; nè si può dire trasformato il corpo dei magistrati italiani se da 4200 si discende a 4100; nè si può dire che così cospicui benefici finanziari si raggiungano; nè, insomma, che per virtù della proposta riforma l'Italia verrà ad avere pochi magistrati, largamente pagati, accuratamente scelti, e degni, per tal modo, di quella fiducia altissima cui venga a corrispondere una responsabilità adeguata.

Non si può quindi dire che questa riforma si faccia allo scopo di ridurre, in maniera valutabile, il numero dei magistrati, raggiungendo l'effetto economico di economie capaci di cospicui e segnalati aumenti dei loro stipendi.

E che questo scopo il disegno di legge non si prefigga, lo desumo dalla dichiarazione fatta dal ministro, in via di interruzione a qualche oratore, quando egli ha affermato che non ha voluto modificare pro-

fondamente tutto l'ordinamento giudiziario per guadagnare tre o 400 mila lire, chè di tanto sarebbe l'economia, sul capitolo del personale, che ascende a 21 milioni!

Allora la sostituzione del giudice unico al collegiale si può giustificare e si giustifica sotto un secondo punto di vista; in quanto cioè il nuovo giudice unico riassume in sé quell'autorità, quel prestigio, quella fiducia che suppliscono alle garanzie che attualmente si ricercano per mezzo della costituzione collegiale.

E per confermarvi ancora una volta che non ho nessun preconetto assoluto contro il giudice unico, io dico, in astratto, che se fosse presentata una riforma, il cui significato fosse di sopprimere il collegio per sostituirvi un giudice unico, che rappresentasse, come valore intellettuale, come garanzia di esperienza e di capacità qualche cosa di assai superiore ai singoli giudici di cui il collegio attualmente si compone, io capirei ed approvarei il giudice unico.

Orbene, il futuro giudice unico, che noi vogliamo sostituire al collegio, costituisce proprio un miglioramento, una elevazione del livello, del valore individuale del giudicante, in guisa da rappresentare un compenso della diminuita garanzia del collegio?

Ecco il punto delicatissimo della questione, a cui il ministro deve dare una risposta, e certamente la darà attendibile e degna della maggiore considerazione.

Egli però nel darla dovrà un pò pensare a quello che penserebbe un generale impegnato in una battaglia — battaglie cortesi sono le nostre, ma pur battaglie — cioè di non sfornire l'ala sinistra per rafforzare l'ala destra.

Ed è qui che si rivela il nesso più intimo di quello che non sia finora apparso nella presente discussione; il nesso che lega le due riforme presentateci, cioè la trasformazione del collegio in giudice unico pel tribunale e lo sdoppiamento della carriera dei pretori.

In altri termini, l'onorevole ministro dirà: io assieuro nel futuro giudice di tribunale quel maggior valore intellettuale, di cultura, di maturità, che compensi la diminuita garanzia del soppresso collegio, in quanto il futuro reclutamento dei giudici consentirà che la parte migliore di tutti coloro che alla carriera giudiziaria si rivolgono, sia attratta nei tribunali. Quindi io vi do quel compenso che andate cer-

cando. Il futuro giudice varrà assai più dell'attuale, perchè reclutato assai meglio, vi darà quel compenso di quella quantità di valore che chiameremo x , che il giudizio collegiale indubbiamente aggiunge al giudizio individuale.

Da poi che, a titolo di parentesi, dirò che, in fondo, le dispute che si fanno sulla importanza maggiore o minore del collegio si risolvono intorno all'apprezzamento di questo x di maggior garanzia che dà il collegio di fronte al giudice individuale. Ma che questo x vi sia, nessuno lo può ragionevolmente negare. Ne parla uno che ne ha fatto esperienza!

Non faccio il giudice come professione abituale; però mi è capitato di fare l'arbitro. Orbene, quando sono stato arbitro solo, sono andato io a cercare le persone con cui conferire, con cui dibattere il pro e il contro della vertenza, perchè sentivo, nel mio senso di giustizia, che il discutere l'argomento in contraddizione con un altro portava lume al mio giudizio!

Ora, francamente, la mia modestia non arriva al punto di ammettere che il valore medio dei magistrati sia superiore al mio!

Dunque abbiamo un x di maggior maturità che poi dai più o meno fervidi sostenitori del collegio viene tradotto in cifra più o meno grande. Ma questa maggior garanzia indiscutibilmente il collegio la dà. Bisogna ricercare se il perderla trovi compenso nello accresciuto valore del giudice.

Riconosco, perfettamente obbiettivo come sono nell'indagine che qui compio, riconosco che il mutato ordinamento per ciò che si attiene allo sdoppiamento della carriera di pretore, produrrà certamente una migliore selezione dei magistrati che andranno al tribunale.

Indubbiamente, come valore intellettuale e di cultura, il futuro giudice di tribunale varrà più dell'attuale.

Ma non bisogna dimenticare una cosa: se da un lato la preparazione e quindi il valore intellettuale del futuro giudice migliorerà, vi è un aspetto sotto il quale la proposta riforma lo diminuisce.

In rapporto al presente modo del reclutamento, si diminuisce codesto valore sotto l'aspetto della maturità e della esperienza.

L'attuale giudice di tribunale, voi lo sapete, non arriva normalmente a quel grado se non attraverso la via del pretorato. Dura via, penosa quanto volete; ma pur grande scuola in cui il magistrato si

forma, si affina nelle lotte della vita giudiziaria!

La vostra riforma, nei suoi dati primordiali, trasformava un giovane laureato in un giudice unico senza limiti di competenza.

L'onorevole ministro si è accorto della gravità di una simile conseguenza ed ha riparato. Ed a questo concetto si connette quella disposizione del disegno secondo la quale il magistrato nominato dopo due anni di uditorato, non potrà essere destinato a giudice unico prima che altri due anni non trascorra nel collegio; disposizione di cui do piena lode al ministro e che risponde evidentemente alla preoccupazione, che non era conveniente di affidare una così alta e grave responsabilità ad un giovane appena appena uscito dalla Università, dove ormai è risaputo, tutti lo dicono, che non si impara niente. Il che è un'ingiustizia. Io sono professore e me ne onoro, e difendo le Università contro queste accuse ingiustificate ed eccessive... (*Interruzione del deputato Cocco-Ortu*).

No, onorevole Cocco-Ortu. Ella è uno studente universitario troppo antico! (*Siride*). Lasci che lo dica.

L'insegnamento che dà l'Università è il maggiore e il migliore che possiamo dare. Questa è la verità. In rapporto a quello che venti od anche dieci anni fa accadeva, i progressi sono evidenti e indiscutibili. Ma l'Università non può insegnare la pratica. Lo studio universitario sarà sempre e necessariamente teorico. Dall'Università non si esce per nulla allenati a nessuna carriera professionale, si chiami ingegneria, si chiami avvocheria, si chiami amministrazione della giustizia.

L'onorevole ministro, dunque, di ciò preoccupandosi, ha richiesto questo ulteriore periodo di preparazione e, con questa disposizione che io lodo, perchè la trovo prudente e saggia, ha temperato l'obiezione che io premetteva; ma non l'ha rimossa. Egli non potrà negare (nessuna persona equilibrata potrà negarlo) che sotto l'aspetto della maturità e della esperienza il futuro giudice di tribunale, nella grande media, s'intende, varrà meno del giudice dell'attuale collegio.

Per quanto riguarda dunque la considerazione del valore medio del giudice, la conclusione a cui si arriva, da queste ovvie osservazioni, è questa: il futuro giudice migliorerà sotto l'aspetto dell'intelligenza e della coltura, come da un concorso e da

un esame di selezione si potrà aspettare, ma peggiorerà sotto l'aspetto della preparazione e della maturità.

E se l'accrescimento eguaglia la diminuzione, dico che il valore, con questo, resterà lo stesso e, se resterà lo stesso, allora vi domando: perchè fare la riforma? Non sono un avversario del giudice unico, non sono avversario preconcepito della riforma. Solo vorrei che mi si chiarisse perchè la si fa!

Noi avevamo finora tre giudici che giudicavano collegialmente e si aveva per lo meno la possibilità che uno potesse illuminare l'altro. E qui viene la questione della Camera di Consiglio. La Camera di Consiglio funziona o non funziona? Se interrogate tutti i magistrati, come io l'ho interrogati, tutti senza eccezione (ho voluto fare proprio un'inchiesta per conto mio) tutti vi diranno che la Camera di Consiglio funziona...

FERRI GIACOMO. Non funziona. Sono stato magistrato, e ne so qualche cosa. (*Commenti*).

ORLANDO VITTORIO EMANUELE. Siete in minoranza. (*Interruzione del deputato Merlani*).

Ma io ragiono, cari amici personali, Ferri e Merlani, anche nel senso vostro e dico: può funzionare e, se funziona, è certamente un vantaggio. Nessuno lo negherà. Ma voi dite: non funziona. Io non ricordo tutto quello che sta contro questa affermazione così pessimista e recisa e che, per ciò stesso, si afferma paradossale ed esagerata. Ma se, davvero, non funzionasse? Noi avevamo finora tre giudici che giudicavano insieme senza corrispettiva reciprocità di lumi, secondo che voi affermate; ora questo giudice lo isoliamo, e vantaggio, io dico, non ce ne sarà. Le cose andranno, data la più favorevole ipotesi, nello stesso modo!

FERRI GIACOMO. La responsabilità.

ORLANDO VITTORIO EMANUELE. Ma la responsabilità del giudice, mio caro Ferri, ella, che è stato magistrato, sa quale valore abbia in materia giudiziaria. È una bella espressione: può dar luogo ad un magnifico periodo di buona rettorica, ma quale sia il contenuto effettivo della responsabilità che specificatamente contraddistingua il giudice unico dal giudice collegiale, nessuno me lo ha mai saputo spiegare... (*Interruzioni*).

Ed allora vi dirò, onorevole amico personale Ferri (ed avrei voluto evitare questa discussione affatto teorica) che il sistema collegiale di responsabilità individuali

ne afferma due; afferma la responsabilità indispensabile del presidente, se egli sa far bene il suo dovere; ed afferma la responsabilità dell'estensore, poichè è l'estensore che è principalmente responsabile; il sistema collegiale accoppia dunque il sistema della responsabilità individuale con quello della discussione collettiva e corrispettiva.

Ad ogni modo, come già vi diceva, dato pure che questi tre giudici stieno insieme senza scambiarsi mai un'idea, (ipotesi che è abbastanza assurda) vuol dire che le cose continueranno ad andare come sono andate finora; ed allora, ripeto, perchè la riforma?

Vedete; io non credo di essere un feticista della tradizione e credo di averlo dimostrato: non fosse altro l'aver nel proprio attivo, come ministro della istruzione, l'ardimento di toccare il greco significa essersi procurato una intangibilità per la vita per tutto ciò che riguarda l'accusa di eccessivo misonismo; come pure l'aver osato attaccare a fondo, come ministro di grazia e giustizia, un altro precetto tradizionale intangibile, cioè quello dell'inamovibilità. Per due anni la magistratura, me ministro, non fu inamovibile, e nessuno può dire che ciò sia stato male neppure per un caso solo dei non pochi — pur troppo! — magistrati eliminati.

Dunque non sono tenero delle tradizioni e mi sono dimostrato capace di infrangerle con un coraggio che la discussione odierna mi dimostra essere stato eccessivo; e voi col vostro unanime consenso, che potrà pure trascinare anche il mio voto per ciò che riguarda l'abrogazione della mia riforma, venite ad affermare che fu temerità la mia nell'infirmare le regole tradizionali sulle promozioni della magistratura. Ma, pure essendo pronti a rompere le tradizioni, bisogna che ce ne sia una ragione! Ed io domando: quale è la ragione di turbare questo sistema invalso di cui nessuno mai ha detto che funziona male per sè, sicchè in tanta e sì lunga diagnosi dei mali della magistratura non ho mai sentito una volta sola accusare il collegio, come tale, di aver portato cattive conseguenze o cattivi effetti, quando nella più favorevole ipotesi, nelle più larghe concessioni dialettiche che ho fatto alle premesse, da cui movete, alcun effetto utile non si otterrà?

Questi sono i dubbi che concepisco relativamente al giudice unico; ma auguro che per le risposte che l'onorevole ministro potrà darmi (non oso dire per qualche modi-

ficazione da introdurre nel disegno di legge, come se ne potrebbero escogitare, e l'onorevole ministro conosce bene quel temperamento, nel senso della sostituzione al giudice unico del collegio sia su richiesta concorde delle parti, sia ad iniziativa dello stesso magistrato) auguro dunque che il mio intendimento sincero di votare a favore di questo disegno di legge possa attuarsi, ove questi dubbi siano dissipati.

E vengo ora a dire le ragioni di preoccupazione e di dubbio che determina in me l'altra innovazione che riguarda lo sdoppiamento della carriera; dirò anzi che il mio animo è assai più perplesso, per ciò che riguarda questa seconda riforma di quello che non lo sia per il giudice unico.

L'adozione del giudice unico, al postutto, è una esperienza che si può fare. Chi è amico del provare e riprovare (ed io sono amico del metodo sperimentale in materia sociale e politica) può ben rischiare questo esperimento. Se le cose andranno male, vuol dire che come alla legge del 1907 sta seguendo la legge del 1912, così alla legge del 1912 potrà seguire la legge del 1917...

PALA. È difficile.

ORLANDO VITTORIO EMANUELE. Non è difficile, onorevole Pala. Si andrà dal ministro del tesoro, che sarà l'onorevole Tedesco...

Una voce. È eterno?...

ORLANDO VITTORIO EMANUELE. Avrà avuto il tempo di essere tornato (*Si ride*)... e gli si richiederanno quelle tre o quattrocentomila lire, che occorrono per questi 112 giudici in più; e si ricostituirà il collegio.

Ma lo sdoppiamento della carriera dei pretori è un fatto molto importante, ed impegna assai di più l'avvenire. E i suoi inconvenienti, e i danni che ne seguiranno, io temo che saranno più gravi, forse irrimediabili.

Io, perfettamente obiettivo come sento di essere, riconosco non solo l'esistenza, ma anche l'urgenza e la gravità dei motivi, che hanno indotto l'onorevole ministro a proporre questa riforma. Li riconosco: e li riconosco — ripeto — gravissimi. Anzi non esito ad aggiungere che essi costituivano il mio principale tormento durante il quasi triennio che io ebbi la fortuna e l'onore di presiedere all'Amministrazione della giustizia. Indubbiamente, il pretorato è la causa precipua di quel disagio morale, che pervade la magistratura nostra.

Indubbiamente, questo periodo di segregazione, di esilio in cui si moltiplicano non solo e non tanto le sofferenze di ordine materiale, quanto, soprattutto, quelle di ordine spirituale, come l'assenza, la mancanza di ogni centro di cultura per una mente, che è proprio sul punto della sua più fervida formazione e costituzione, è di fatto tal cosa penosa che assai più, assai più che nella questione degli stipendi bisogna qui ricercar l'origine, la ragione di quel disagio, di quella irrequietezza, di quel tormento della Magistratura. Qui, dico, assai più che nella misura degli stipendi.

E, a proposito di stipendi, mi sia consentita, a mo' di constatazione, una breve parentesi.

La Francia, che pure finanziariamente, è il triplo, il quadruplo più ricca di noi, tuttavia si può dire che ormai essa paghi i magistrati presso a poco come l'Italia, se si eccettuino i gradi altissimi; qui, difatti, esiste una lacuna del disegno di legge, esiste una lacuna nell'ordinamento generale.

In Italia, il Presidente di cassazione e il Procuratore generale di cassazione hanno 15 mila lire; 30 mila in Francia. Il Presidente di sezione di cassazione, cui noi parifichiamo il primo Presidente di Corte d'appello, ha 25 mila lire in Francia: ne ha dodici in Italia.

Il Presidente di sezione di Corte d'appello, parificato al consigliere di cassazione, ha 18 mila lire in Francia: ne ha dieci in Italia. Però, per i posti inferiori nei vari gradi della Corte d'appello e di tribunale, ormai gli stipendi della magistratura italiana sono pressochè eguali a quelli della magistratura francese; e nei gradi infimi, anzi, in Italia sono forse anche maggiori che non in Francia. Però, la magistratura francese non sente il peso del disagio morale del pretorato, per la istituzione, a tutti nota, del giudice di pace.

E perciò, come dicevo, io mi rendo perfettamente conto della gravità e della urgenza dei motivi, che hanno spinto il ministro. Ma lo hanno spinto, a che cosa? Ad un ritorno all'antico. Sia pur temperato per quanto si voglia (e io sono il primo a riconoscere che l'onorevole ministro ha fatto tutto quanto era per lui possibile al fine di attenuare gli effetti dannosi di questo che io chiamo un regresso) tuttavia, il disegno da lui proposto è sostanzialmente un ritorno all'antico. Badate, però, che io dico ritorno all'antico nello spirito informatore del disegno, non nelle sue disposizioni con-

crete; ma nondimeno, come ho già detto e riconosciuto, quantunque l'onorevole ministro abbia fatto il possibile (e gliene rendo lode) per attenuare le conseguenze in quanto hanno di più nocevole, tuttavia noi torniamo al sistema antecedente al 1890: a quel sistema, cioè, che fu merito grande di Giuseppe Zanardelli di averlo innovato, profondamente innovato.

Secondo me, il sistema dello sdoppiamento di carriera significa sdoppiamento di giustizia. Or quel medesimo legislatore, che ha dato il suffragio universale, che ha fatto la legge per a scuola popolare al fine altissimo della unificazione sociale, egli non doveva, in verità, fare una legge, che crea una giustizia per le classi povere ed una giustizia per le classi ricche, una giustizia bassa ed una giustizia alta. E si va a questo precisamente.

Nè gli sforzi dell'onorevole ministro, nè l'accorgimento col quale, per quanto più ha potuto, ha voluto addolcir l'amarrezza di questa pillola, possono distruggere la essenza stessa della riforma ed eliminarne le conseguenze, che son quelle che ho dette.

Vi è, adunque, un concorso d'ammissione: concorso facile questo, dopo del quale, un nuovo esame fa passare alla destra o alla sinistra del Padre onnipotente gli eletti e i reprobì: agli uni il tribunale, che non significa solo (come ho detto or ora) la migliore carriera, ma significa pure la più alta soddisfazione morale, gli alti gradi assicurati; agli altri, invece, ai pretori, nient'altro che quella quarta parte di posti di consigliere di appello, che essi quanto faticosamente potranno raggiungere, dopo aver dovuto penare attraversando quelle parecchie categorie di 450 o 500 posti! Di guisa che tutti questi, sempre quando le cose procederanno favorevolmente, potranno giungere in Corte d'appello dopo 30 o 40 anni di sofferenze: le sofferenze, in cui l'amaro fu tutto rimosso ai giudici del tribunale.

Questo ch'io or ora ho finito di dire con parola, resa calda dal sentimento dell'effettiva pena di cui l'animo di tanta parte della magistratura è tormentato, sarà tutto, sarà per sempre, o quasi per sempre, dei 1500. E vi sarà di peggio.

Vi sarà di peggio; sicchè, in un certo senso, io avrei forse preferito, se la cosa doveva farsi, che la si facesse più apertamente e sinceramente: che si fosse adottato, cioè, il progetto De Falco, il quale

proponeva addirittura due distinti concorsi di ammissione.

Or, invece, fu appunto l'aver voluto attenuare questa impressione, la quale poteva parere odiosa delle due categorie di giustizia che indusse il ministro a fare un unico concorso ed un'unica ammissione.

Ma non si rimedia colle forme; il danno, nella sostanza, sarà tanto più grave. Col doppio concorso, chi si cimentava alla prova meno ardua, per lo meno sapeva fin dal principio che nella carriera inferiore egli avrebbe dovuto restar vita natural durante; ma col concorso unico, tutti i candidati che si presenteranno (giacchè — ed è umano — ognuno ha sempre una grande fiducia in se stesso) saranno sicuri tutti, tutti senza eccezione, non di andare a finire in pretura, ma di ascendere al tribunale.

E siccome per forza, una metà di essi dovrà pure andare a finire in pretura, voi bene intendete lo stato di reazione, quello spirito di acrimonia, d'insofferenza che torturerà questa gente, la quale, suo malgrado, contro tutta l'aspettazione sua, dovrà andare e restare a lungo in quello ch'essa reputa il campo non del suo ministero, ma del suo esilio.

Or furono ben queste le ragioni, che mi indussero a non toccar nulla di questa parte dell'ordinamento giudiziario. Ben io valutai e considerai tutto il grande, il formidabile problema; ma la gravità dei mali, cui si sarebbe andati incontro, mi ritenne dal tentare una riforma, che potesse sembrare così audace e di così dubbio effetto.

Non dimentichiamo che del popolo italiano, il 90 per cento non conosce la giustizia, se non attraverso il pretore; e se vi è amministrazione della giustizia che bisogna tenere alta, è particolarmente quella dei mandamenti.

Sotto quest'aspetto, ripeto, la riforma mi rende assai perplesso; e tanto più perplesso, in quanto io non ne considero soltanto gli effetti prossimi e immediati, ma anche quelli più lontani.

Certo, alla fin dei conti, se il giudice unico non sodisfarà allo scopo, non credo, come dissi, che sarà difficile rimediare; ma io ritengo che bisognerà preoccuparsi delle conseguenze che ne verranno e che saranno, a mio avviso, irrimediabili.

Oggi, ancor oggi, nell'anno di grazia 1912, noi scontiamo tutti gli effetti e tutti i danni del sistema precedente al 1890. Perchè, se volete sapere il mio pensiero, com-

pletivo e sintetico, sulle cause dell'attuale crisi della magistratura italiana (crisi che riconosco), vi dirò che queste cause io riassumerei, qualora se ne tolgano luminose e anche, se si vuole, non poche eccezioni, nella crisi degli alti gradi.

Una volta, dissi in questa Camera: datemi quaranta uomini di prim'ordine, per farne venti presidenti di Corti d'appello e venti procuratori generali, e non mi preoccuperò di tutto il resto.

Era l'antico paragone del direttore di orchestra, che, se è valente lui, farà mirabilmente andare un concerto, anche se questo sia composto di strimpellatori volgari. Ora la crisi degli alti gradi della magistratura, la Cassazione compresa, è ancora un effetto dell'intrusione in essi avvenuta di tutti quei pretori antecedenti al 1890...

CHIMIANTI. Queste sono esagerazioni!

ORLANDO VITTORIO EMANUELE.

Eh, onorevole Chimienti, non l'ha vissuta lei la vita penosa che ho fatto io! Perchè grande era in me la preoccupazione, quando occorreva provvedere a uno dei posti dirigenti: la scelta era tutt'altro che piana e agevole! (*Interruzioni e commenti*). C'erano stati pretori ammessi senza laurea, che, a forza di pietà del collegio, a forza d'essere dichiarati promovibili, promovibili a scelta ecc., erano perfino giunti in Cassazione, erano perfino giunti a posti direttivi. (*Commenti ed interruzioni*).

Una voce all'estrema sinistra. È così!

ORLANDO VITTORIO EMANUELE.

Ora, io dico, se in tal guisa noi scontiamo ancora le colpe del sistema precedente al 1890, voi capite bene perchè io mi preoccupi assai più dello sdoppiamento della carriera anzichè del giudice unico.

Perchè avverrà (io sono facile profeta) avverrà questo: che oggi (non dimenticatelo) noi facciamo una legge, con cui miglioriamo, sì, le condizioni di tutti quelli che per ora sono nella magistratura, ma a danno della condizione dei futuri pretori; e fortuna che non ci sono, chè altrimenti, se ci fossero, li sentireste!

Ma gravi saranno gli effetti, che si avranno fra un decennio o un quindicennio, quando questi 1500 *paria* della magistratura, che oggi mettiamo al mondo, premeranno socialmente, perchè il loro inferno si cambi almeno in un purgatorio. Sarà una pressione a cui non resisterà il Parlamento del decennio successivo; e tutti questi magistrati scadenti verranno a infiltrarsi di nuo-

vo, a invadere di nuovo gli alti gradi, coi corsi e ricorsi di Giambattista Vico. (*Commenti*).

Dopo di che, viene — come dire? — il fatto personale (e, a questo proposito, chiedo venia alla Camera, se la parola m'ha, come temevo, trascinato oltre i limiti che avevo prefisso al mio dire), fatto personale, che concerne l'abrogazione della mia riforma.

La Camera l'intende: si riassume nel fiore e nella lacrima (*Si ride*). Povera estinta! se ne è detto molto male, ed in parte l'ha meritato (*Commenti*), in parte no. Il sistema Orlando è diventato il Voltaire e il Rousseau della nota canzone; per ogni cosa che andava male, la colpa era d'Orlando. Per cui vi dico subito, che, disposto a votare tutta la legge, sono più che mai, non disposto, ma lieto di votare questa parte di essa, e sono lieto per ragioni buone che dirò in seguito ed anche per una ragione cattiva.

Io mi dimostro quale sono, uomo e niente di umano reputo da me alieno. Che cosa volete? Sono stanco, per ogni cosa che andasse male nell'Amministrazione della giustizia, sentire attribuirle alla riforma Orlando. Ora invece le cose continuando ad andar male, si dovrà dire una buona volta che la colpa è dell'onorevole Finocchiaro-Aprile. (*Si ride*).

Ora io dico: si è accusato il mio sistema di difetti; ebbene essi si potevano e dovevano correggere; e troverebbe luogo la massima di odontoiatria che estrarre non è guarire. Ma è stato accusato anche di difetti che non aveva; anzi — curioso! — i difetti che più si rimproveravano erano proprio quelli che non aveva! Per esempio, si attribuiva al mio sistema la moltiplicazione, altrettanto prolifica quanto spesso inutile, delle pubblicazioni scientifiche dei magistrati e si diceva che la colpa era del sistema dei concorsi.

Ma perchè? Io non mutai per nulla i criteri assoluti di valutazione del merito dei magistrati, nè l'attuale disegno li muta. I magistrati che aspiravano alla promozione han perpetrato qualche volta dei delitti scientifici così prima della mia riforma, che durante la mia riforma; e si può credere che lo stesso accadrà anche dopo il progetto attuale.

Si è accusata la mia riforma di determinare nei magistrati sottoposti al giudizio di merito uno stato d'ansia penosa prima e di depressione scorata poi, in seguito a un

giudizio sfavorevole: il magistrato, battuto in un concorso, era un magistrato squalificato, un magistrato che non si sentiva più in possesso della necessaria fiducia universale. Ma, signori miei, col sistema che voi inaugurate e che corrisponde all'antico, tutti questi inconvenienti forse scompaiono? Se ritenete necessario un giudizio sul valore del magistrato, giudizio dal quale far dipendere la promozione, ma allora io penso che colui verso del quale quel giudizio non è favorevole, sarà sempre un magistrato, come voi dite, avvilito, depresso, scoraggiato. Ma bisognava avere veduto dei vecchi penetrarmi di una emozione profonda, quando ero ministro; piangevano vere lagrime quando, vigendo l'antico sistema, mi venivano a dire: io sono dichiarato impromovibile, oppure promovibile non a scelta, che voleva dire praticamente impromovibile; io mi sento squalificato; io non sento più quella fiducia in me stesso, occorrente per adempiere serenamente i miei doveri!

È giusto, dunque, attribuire quegli effetti al concorso? Se mai, sotto questo punto di vista sentimentale, logicamente, se la logica deve servire a qualche cosa, quegli effetti di abbattimento e di avvilitamento dei magistrati mal qualificati si devono temere di più nell'antico e futuro sistema, anzichè nel mio; perchè tutta la specialità del mio sistema era di sostituire (ho detto « mio », ma, in verità, è doveroso che io ricordi che era stato proposto dal compianto Gallo, sistema che io accolsi e che difesi e difendo con piena convinzione, senza nascondermi dietro il paravento di quel nome a noi tutti così caro), era, dico, di sostituire ad una valutazione assoluta, una valutazione comparativa. Ora, quanto alla famosa depressione, io comprendo di più che essa segua ad un giudizio assolutamente sfavorevole, che non ad un giudizio relativamente sfavorevole. Io, per esempio, ebbi l'onore di misurarmi in un concorso con Angelo Maiorana! Lasciamo stare chi abbia vinto; fu per fortuna! Ma alla fin dei conti l'essere vinto da Angelo Maiorana non mi avrebbe squalificato, nè disonorato. Un magistrato, che non riesce in un concorso per la Cassazione, potrà dire: felice la magistratura italiana, che ha altri, che valgono più di me, senza per questo dovere necessariamente ammettere che egli stesso rappresenti un non valore! (*Commenti*).

Invece, la dichiarazione di impromovibilità era la squalifica assoluta e permanente.

Ma mi si dirà: intanto voi non potete negare il fatto, che con il nuovo sistema i lamenti e le proteste si siano alzati al cielo, e che con l'antico no. Nè io lo nego. Ma cerchiamo la spiegazione dello strano ma innegabile fenomeno. La spiegazione sta in ciò, che con l'antico sistema il giudizio era individuale; si procedeva caso per caso, nome per nome. Il magistrato, dichiarato impromovibile, sperava nella revisione, sperava nell'amico autorevole, nell'uomo politico, che sarebbe andato dal ministro; poteva consolarsi con la speranza che il ministro avrebbe trovato il precedente atto a favorirlo, dato il sistema, che al ministro conferiva arbitrio sconfinato. Erano dei conforti, erano delle soddisfazioni, erano delle speranze. Il concorso invece ha dato la irrevocabilità del giudizio, la solennità del giudizio, la pubblicità del giudizio, la simultaneità del giudizio, e quindi è naturale che, egualmente, la reazione dovesse essere improvvisa, simultanea, collettiva negli scontenti.

Questa è la spiegazione del maggior numero di proteste col sistema dei concorsi. Ma da un alto punto di vista di filosofia (mi si permetta la parola), che io direi politica, io dirò: *felix culpa!* Noi dobbiamo educare la magistratura alla scuola della pubblicità onde la sanzione dell'errore sta nella riprovazione dell'universale. Credete a me: se troppo rapidamente non si fosse formata la convinzione che la riforma mia sarebbe stata cancellata, i lamenti avrebbero preso altra via; avrebbero preso una via di proteste che sarebbero andate al loro giusto indirizzo e sarebbe valso come insegnamento a quelli, che, per avventura, avessero sbagliato nel giudicare. Si sarebbe avuta quella sanzione della pubblicità, che nei paesi liberi è la migliore maniera onde gli errori si reprimono e si correggono e si evitano per l'avvenire. Ad ogni modo, se vogliamo riassumere con un amabile scetticismo l'impressione sul passato e sul futuro, diremo che dovunque c'è un giudizio umano, ivi c'è, sempre, immancabilmente, la possibilità dell'errore. Io dirò dunque: si sbagliò col sistema Orlando; quantunque, e anche questo voglio dire, se noi ci mettiamo dal punto di vista dell'interesse pubblico e non da quello delle recriminazioni individuali (ogni bocciato ha sempre gridato all'ingiustizia!), io vorrei una seria e serena inchiesta, per sapere se il reclutamento della magistratura, specialmente per la Cassazione, abbia subito peggioramento

o miglioramento, in seguito al sistema Orlando.

Per conto mio, io non esito ad affermare che il mio sistema ha dato frutti migliori o, se si vuole, men cattivi del precedente, io, che ho potuto trovarmi recentemente di fronte a Cassazioni, i cui membri in maggioranza provenivano dai concorsi e che erano Cassazioni egregiamente costituite; ma vedo un collega, come l'onorevole Tommaso Mosca, il quale conviene che il reclutamento delle Cassazioni è migliorato e l'autorità sua mi conforta assai. Aggiungo: non poteva non migliorare, perchè sistema peggiore, più detestabile, del sistema precedente, che per il disegno di legge viene ristabilito, è difficile escogitare, ed io lo so, ripeto, perchè l'ho vissuto e l'ho sofferto, da ministro, per due anni!

Ma, ad ogni modo, io dicevo con equanime pessimismo: dovunque c'è un giudizio umano ivi c'è la possibilità dell'errore. Si sbagliò con la legge Orlando, si sbaglierà anche con la legge Finocchiaro-Aprile.

Rimane però un'ultima considerazione, per cui la parola non può suonare così disinvolta e così indifferente.

Vi è una questione di metodo, intorno al modo di giudicare dei magistrati; e di essa si può pensare quel che si vuole, ma vi era anche un'alta affermazione di principio che la mia legge conteneva, e che aveva valore rivoluzionario.

Il fatto ha dimostrato che così fosse; mi ricordo quando si parlava di quella come di una « riformetta » ed ora si vede che riformetta fosse! Era l'affermazione dell'alto principio per cui alla magistratura, che è potere sovrano dello Stato, la mia legge conferiva quella piena autarchia che è idealmente conforme alla augusta sua missione.

E fu magnifico gesto del Parlamento, che torna a suo onore — perchè il Parlamento può essere fiero, (a proposito di tutte le frasi fatte intorno all'influenza deleteria del parlamentarismo sulla giustizia!) fiero di aver sempre rispettato la magistratura e la sua autonomia — fu dico un bel gesto quello del Parlamento italiano nel 1907 quando disse alla magistratura: io ho fiducia in te, reggiti liberamente, liberamente provvedi alla tua costituzione, poichè tu sei sovrana.

In questo senso la riforma odierna ha un valore che sorpassa di molto le piccole quisquiglie dei metodi tecnici del giudizio sui magistrati, e significa... può significare, (sostituisco al « significa » il « può signifi-

care » perchè l'affermazione troppo mi sarebbe penosa) una dichiarazione di fallimento intorno alla capacità della magistratura di governarsi da sè.

E badate che questo si dice da molti, e fu detto in una occasione solenne e pubblica da un uomo che all'alta autorità dell'ingegno e della coltura aggiunge quella dell'alto ufficio degnamente rivestito, un mio successore, e vostro antecessore, onorevole Finocchiaro-Aprile, da Vittorio Scialoja. Egli apertamente ha rilevato che la riforma Orlando ha fallito, perchè la riforma Orlando affidava alla magistratura la facoltà di autorganizzazione, e a ciò la magistratura non era ancora pienamente matura.

Se così fosse, io ne trarrei questo personale conforto: il conforto di avere sbagliato per aver troppo voluto precorrere.

Ed allora, coraggiosamente e serenamente rassegnato a dare il mio voto favorevole alla riforma che distrugge l'opera mia, mi posso però dichiarare non pentito di averla compiuta, se essa mi autorizza a formulare il voto e l'augurio che il principio essenziale da me bandito sia il principio destinato a trionfare in un avvenire non lontano. E questo augurio io formulo, non per una soddisfazione di amor proprio, che sarebbe meschinissima di fronte ad una questione altissima, ma nell'interesse della magistratura e della giustizia d'Italia. (*Vivissime approvazioni — Applausi — Moltissimi deputati e l'onorevole ministro guardasigilli si recano a congratularsi con l'oratore.*)

PRESIDENTE. Spetta ora di parlare all'onorevole Venzi.

VENZI. Onorevoli colleghi, non avrei preso a parlare in questa discussione, dopo che tanti autorevoli colleghi hanno manifestato la loro opinione, e specialmente dopo il discorso così splendido nella forma, così eloquente, così ricco nella sostanza, pronunziato ora dall'onorevole Orlando, se non avessi creduto di adempiere a un mio dovere intervenendo in questa discussione che tanto vivamente appassiona l'ordine al quale appartengo; e anche se non avessi creduto di potere anch'io portare la mia piccola, modesta pietra all'edificio che la Camera sta costruendo, pietra che è frutto di una doppia esperienza, esperienza della vita pratica quotidiana giudiziaria, ed esperienza, direi quasi tecnica, acquistata lavorando per ragioni d'ufficio, e come ultima ruota del carro, alla compilazione di svariati progetti di riforma giudiziaria, sotto la dire-

zione di maestri in questa materia quali furono Giuseppe Zanardelli, Nicolò Gallo e Vittorio Emanuele Orlando.

Appunto, attendendo a tali lavori, mi sono dovuto persuadere delle grandi, immense difficoltà di un progetto di riforma giudiziaria. È questo certamente uno dei problemi più difficili che possano presentarsi alla mente di un ministro guardasigilli, per la quantità di impacci che si frappongono all'attuazione di idee teoricamente seducenti; impacci di natura finanziaria, e derivanti dalla necessità di rispettare tradizioni ed interessi locali che non si possono impunemente violare.

Ond'è che è facile trovare in questi progetti mende e manchevolezze; ma si ingannerebbe a partito chi credesse che fosse altrettanto facile il portarvi rimedio.

Con molta probabilità il critico troverebbe consenziente lo stesso ministro proponente in molte delle sue osservazioni; ma quando dalle alte, superbe vette dell'astrazione, il critico dovesse scendere alle basse, ma fruttuose valli della pratica, io credo che con la stessa probabilità dovrebbe egli accettare le proposte del ministro.

Non intendo con ciò dire che tali progetti si debbano accettare ad occhi chiusi; voglio soltanto dire che bisogna considerarli nel loro complesso, e non scinderli nelle varie parti. Bisogna andare cauti nel chiedere correzioni o aggiunte o soppressioni di questa o quella parte.

L'onorevole ministro, interrompendo l'onorevole Cimorelli, disse che egli non avrebbe accettato richieste di soppressioni, e mi auguro che vorrà persistere in questo proposito, perchè il suo progetto è un tutto armonico, un complesso organico che si sciuperebbe amputandolo in questa o in quella parte. E specialmente quella parte, onorevoli colleghi, verso la quale più si appuntano le voglie amputatorie di qualcuno tra di voi, voglio dire il giudice unico, quella parte è intimamente legata al resto del progetto, come cercherò di dimostrarvi, e sarebbe un vero peccato il sacrificarla.

Prima di venire a questa parte e a quella che le è intimamente legata, cioè lo sdoppiamento della carriera, dirò poche parole relativamente al sistema di promozione.

Il sistema dei concorsi, accolto a voti unanimi e quasi senza discussione, ora con la stessa unanimità di consenso viene da tutti abbandonato. È teoricamente un bel sistema, onorevole Orlando, ma contiene un difetto essenziale che consiste nelle rivalità

che eccita tra i concorrenti, nello strascico di rancori che lascia tra di loro.

Il sistema dei concorsi è buono quando si applica a persone che sono estranee all'ufficio, perchè allora questi strascichi restano fuori dell'ufficio stesso; ma quando si applica a persone che sono già adibite ad una funzione, queste conseguenze permangono, e ciò produce un danno gravissimo, specialmente nell'Amministrazione della giustizia, che richiede la maggiore serenità.

Ma non è di questo che intendo occuparmi, perchè su questo punto mi pare che la Camera sia nella grande maggioranza consenziente al progetto. Voglio soltanto dire qualche parola rispetto allo scrutinio anticipato che l'onorevole Ferri, l'onorevole Tommaso Mosca e qualche altro collega hanno caldeggiato.

Consento perfettamente con loro nella ragione che li anima, qual'è che sia necessario di dare modo ai migliori di far rapida carriera, e ciò, non nel loro particolare interesse, ma nell'interesse della pubblica funzione la quale richiede che ai posti elevati e specialmente ai posti direttivi, vadano persone che siano tutt'ora nel pieno possesso delle loro forze intellettuali. Credo però che il progetto corrisponda a questa esigenza meglio ancora che lo scrutinio anticipato.

Il sistema dello scrutinio anticipato è molto discutibile dal punto di vista teorico in quanto non rispetta il principio dell'uguaglianza di trattamento rispetto al tempo dello scrutinio. Ma quand'anche si dovesse superare la difficoltà di principio, l'attuazione pratica è molto difficile. Per il passato furono escogitati vari sistemi con vari criteri di indole oggettiva, ma nessuno di essi fece buona prova, perchè erano o troppo larghi o troppo ristretti.

Infatti l'onorevole Tommaso Mosca e l'onorevole Ferri non propongono un criterio obiettivo ma ne propongono uno subiettivo, nel senso cioè di accordare lo scrutinio anticipato a coloro che ne facciano domanda. È facile obiettare che in tal modo le domande sarebbero numerosissime. Si risponde: lo scrutinio dovrebbe aver luogo al solo effetto della dichiarazione di merito eccezionale o distinto, che dir si voglia. Ma, domando io, si dispone forse una sanzione per il caso che questa qualifica non si ottenga? No. E allora il numero delle domande sarebbe certamente infinito; e anche quelli che nessuna speranza avrebbero di avere questa qualifica, evidentemente la

domanderebbero al solo scopo di tenere in dietro i concorrenti più temibili.

MOSCA TOMMASO. Dovrebbe esservi il parere favorevole del Consiglio giudiziario.

VENZI. Il parere favorevole del Consiglio giudiziario non sarebbe negato a nessuno, onorevole Mosca.

Ma poi è giusto mettere il magistrato in questa delicata condizione di dover chiedere egli stesso lo scrutinio all'effetto della dichiarazione di merito eccezionale? La modestia, se non sempre, spesso si accompagna al vero merito, e sarebbe ben dura la condizione del buon magistrato il quale, per non vedersi sorpassato da altri meno degni e meno modesti, dovrebbe presentarsi al Consiglio superiore e richiedere di essere scrutinato dicendo: scrutinatemi, perchè io mi credo di merito eccezionale!

Invece, il disegno di legge provvede benissimo alla esigenza di cui ora ci occupiamo. L'articolo 10 stabilisce che allo scrutinio dei giudici si provvede dopo 8 anni di grado, e identica espressione è adoperata per i consiglieri d'appello.

Ora io ritengo che queste disposizioni, sia per lo spirito che le anima, sia per la lettera con la quale sono concepite, siano d'indole imperativa o precettiva, nel senso che lo scrutinio debba necessariamente avvenire dopo 8 o 6 anni di grado.

E se qualche dubbio vi potesse essere in proposito, io pregherei il ministro di volerlo chiarire con opportuna dichiarazione, qualora, come mi auguro, egli sia dello stesso mio parere.

Si obietterà che la Commissione non farà in tempo. Non lo credo. La difficoltà sarà tutta in principio, tutto starà a mettersi al corrente, perchè una volta ciò raggiunto, sarà agevole scrutinare di anno in anno il limitato numero di magistrati che in quell'anno raggiungano il termine fissato nella legge.

E ad attenuare la difficoltà dell'inizio, prego l'onorevole ministro di voler provvedere nelle disposizioni transitorie ai mezzi opportuni che la Commissione possa rapidamente mettersi al corrente. Così potrebbe disporre l'aumento del numero dei commissari in via transitoria; potrebbe anche stabilire che coloro i quali sono stati da precedenti Commissioni già classificati conservino la loro classifica, e che quelli che si sono presentati ai concorsi e hanno ottenuto un determinato punto, possano esser dichiarati senz'altro promovibili a scelta.

Una sola parola dirò sui limiti di età. Anche qui l'onorevole Mosca è d'accordo con l'onorevole Ferri nel desiderare che il limite di età di 70 anni sia esteso ai capi delle Corti.

Io mi permetto invece di dissentire, e di far considerare che in una materia così delicata per la personalità del provvedimento, occorre andare molto cauti. Non è esatto il dire che non è ammissibile che dopo 70 anni non si possa più esercitare le funzioni di consigliere di Cassazione, mentre si possono esercitare quelle di presidente.

Enunciando il problema in questo modo, si disconosce il principio della gradualità dei limiti di età, principio che si fonda sulla presunzione che colui il quale è arrivato ai più alti gradi abbia una mentalità, dirò così, più salda e più duratura di colui che, fermatosi ai gradi inferiori, ha dato prova di organica debolezza.

Ed ora parlerò brevemente dei due punti del progetto che ne costituiscono il fulcro, verso i quali si appuntano specialmente le osservazioni degli avversari; voglio dire la distinzione delle carriere e il giudice unico.

Questi due punti sono essenzialmente connessi, come bene osservava l'onorevole Orlando, hanno un intimo legame che non conviene disconoscere. Per modo che nella trattazione vanno considerati contemporaneamente, perchè altrimenti è facile cadere in una contraddizione, che mi è accaduto di rilevare parecchie volte in discorsi per ogni altro verso pregevoli.

Infatti l'opera e l'ufficio del pretore ora s'abbassano ed ora s'innalzano secondo i bisogni dell'argomentazione. Quando si parla dello sdoppiamento della carriera, si magnifica l'opera del pretore. Non pensate, si dice, alla importanza dell'ufficio del pretore che trovasi lontano, sperduto nelle campagne, solo, senza libri, senza avvocati, senza compagni? Non pensate che ha una giurisdizione qualitativamente completa in materia civile, penale commerciale? Non pensate alla quantità di attribuzioni che ha? Non pensate che deve presiedere i consigli di famiglia, rivedere gli atti dello stato civile, ecc. ecc.? La limitazione della sua competenza per valore non ha importanza, perchè quello del valore è un criterio assolutamente inesatto per giudicare l'importanza d'una causa, ed è poi un criterio relativo, perchè le 1000 lire di un povero valgono più delle 100,000 d'un ricco signore.

Un illustre professore, in Senato, trascinato dal calore della discussione, arrivò persino a dichiarare che si sentiva capace di fare il consigliere di Cassazione, ma non di fare il pretore!

Quando invece si parla del giudice unico e si dice che il giudice unico già l'abbiamo nel primo grado di giurisdizione, e che il pretore esercita da solo tutte le difficili ed importanti incombenze che la legge gli affida, oh! allora è tutt'altra cosa! E nei tribunali che si dibattono le questioni importanti che l'intervento degli avvocati rende ancora più difficili, perchè con le loro argomentazioni arruffano la matassa. E nei tribunali che si discute delle fortune delle famiglie, dell'onore dei cittadini! L'ufficio del pretore è un nulla al paragone; la materia speciale, una inezia! La materia possessoria, diceva l'onorevole Venditti, peuh! con due libri se ne diventa professori!

Lasciamo da banda queste esagerazioni e diciamo le cose come stanno. La verità è che l'ufficio del pretore è ufficio importante, senza dubbio, ma è meno importante di quello del tribunale; come quello del tribunale a sua volta è meno importante di quello della Corte di appello, e quello della Corte d'appello meno importante della Cassazione.

È questa una verità assiomatica che non si può mettere in dubbio quando si ragiona in buona fede. Parlo, s'intende, di buona fede polemica.

Piuttosto si potrebbe dire che i requisiti di cui debbono essere forniti i pretori non solo quantitativamente, ma qualitativamente, debbono essere differenti da quelli del giudice. Perchè il pretore non è certo un conciliatore, ma ha molto del conciliatore, direi quasi che è un conciliatore di carattere più elevato. Posto in mezzo alle popolazioni rurali, ne deve essere la guida e il consigliere, a lui più che la profonda conoscenza del diritto, gioverà il culto dell'equità e il buon senso pratico.

Ed è per questo che credo di poter approvare pienamente il sistema del progetto perchè, mentre da una parte assicura alle preture un personale fornito della coltura necessaria e sufficiente, dall'altro lato serve mirabilmente a dotare i tribunali di un personale fornito di coltura superiore e delle attitudini necessarie alla importante funzione dei medesimi.

Non è vero che il progetto conduca nel futuro ad avere nelle preture un personale di qualità scadente. Al contrario può dirsi

che le prove richieste dal progetto per la nomina a pretore, sono superiori a quelle richieste attualmente dalla legge vigente. Infatti ora basta l'esame di ammissione alla magistratura, per essere nominati pretori; occorre poi, è vero, anche la dichiarazione di abilitazione alla funzione giudiziaria, che dà il Consiglio giudiziario; ma come sapete, questa è una semplice formalità.

Invece il progetto richiede ben due esami per la nomina di pretore: un primo esame che non è affatto inferiore a quello che si richiede attualmente; ed un secondo esame pure assai importante, per quanto il progetto lo chiami pratico, perchè consiste sempre nella trattazione di una questione scientifica e la praticità riducesi alla forma di sentenza che devesi dare a tale trattazione.

Dunque, come si può affermare che si mandi nelle preture un personale inferiore, scadente?

Se così dicendo s'intende affermare che si manda un personale inferiore a quello dei tribunali, si dice la verità; ma è giusto che sia così, perchè le preture, essendo di importanza inferiore al tribunale, hanno sempre avuto un personale inferiore, e sempre l'avranno in qualsiasi ordinamento che sia, beninteso, sullo stesso tipo del nostro. (*Commenti*).

Il personale delle preture è sempre stato e sempre sarà inferiore a quello dei tribunali, onorevoli colleghi, perchè la funzione e l'importanza del pretore è inferiore a quella del tribunale. Questo non si può disconoscere. Ella, onorevole Orlando, non diceva poco fa, che col suo sistema si avevano buoni giudici, per la pratica che avevano fatto nelle preture? E così dicendo, non riconosceva che anche col suo sistema, vi è nelle preture un personale inferiore, che soltanto dopo un periodo non breve di pratica, merita di andare a render giustizia nei tribunali?

Se poi s'intende di dire che è un personale inferiore in modo assoluto, oppure in confronto dell'attuale, non si dice cosa esatta perchè, per la nomina a pretore, come ho detto, si richiedono requisiti superiori a quelli che si richiedono presentemente.

Mi pare dunque che ogni sospetto sulla capacità dei pretori si possa mettere da banda.

Ma, si obietta, non troverete il numero necessario dei pretori. Ma come? Si dovrà forse temere o, meglio, sperare, che s'ina-

ridirà la tendenza alla ricerca dell'impiego governativo, così diffusa oggidì?

Magari così fosse; ma così certamente, almeno per ora, non succederà. E mentre vediamo che gli ottomila comuni del Regno hanno tutti il medico condotto, che deve aver compiuti gli studi universitari ed essere munito di laurea come il pretore, dobbiamo temere che i millecinquecento capoluoghi di mandamento non saranno provvisti di pretore?

E considerate che il medico condotto lotta, come voi sapete, per le tre mila lire di stipendio, che devono durare nella stessa misura per tutta la sua vita; mentre il disegno di legge fa al pretore una carriera, se non splendida, certamente buonissima, perchè gli dà uno stipendio che va dalle tre mila alle sei mila lire, che è lo stipendio attuale di un consigliere di Corte di appello, con la possibilità, a suo tempo, di varcare la soglia dell'Olimpo, cioè di passare alla Corte di appello e poi alla Cassazione.

Non sono dunque dei paria, onorevole Orlando, come Ella diceva, i pretori futuri: saranno magistrati vagliati al doppio vaglio di un esame, teorico dapprima, pratico dopo, e molto convenientemente retribuiti.

Si dice ancora: non troverete i pretori ma gli uditori seguiranno tutti la via più brillante, più bella e comoda dei tribunali. È facile rispondere che non dipende dalla loro volontà seguire l'una o l'altra via perchè, invece, dipende dall'aver vinto la difficile prova di un concorso, onorevoli colleghi; e voi ben sapete quale diversità ci sia fra esame di idoneità e concorso.

A questo proposito permettetemi di aprire una parentesi per rivolgere una raccomandazione al ministro che, nello stesso tempo, servirà a risolvere un dubbio propostomi da qualche collega.

Prego l'onorevole ministro voler esaminare, quando darà opera a formare il regolamento, la opportunità di stabilire che, coloro i quali non abbiano vinto il concorso per non essere entrati nel numero dei posti disponibili, ma siano dichiarati idonei avendo riportato il numero dei voti necessari, siano senz'altro abilitati alla nomina a pretori senza l'obbligo di dar l'esame pratico, e riprendendo quel posto in graduatoria che avevano acquistato con l'esame di ingresso in magistratura. Mi pare che lo spirito di equità cui si informa questa disposizione sia d'intuitiva evidenza.

Credo dunque di aver dimostrato che

si può stare tranquilli per ciò che concerne i pretori.

Che dire dei giudici? Il vantaggio che per essi si ottiene collo sdoppiamento della carriera è di tale evidenza che non vale la pena di fermarsi a rilevarlo.

Diceva testè l'onorevole Orlando: è un ritorno all'antico! Ma innanzi tutto anche se fosse così, che cosa ci sarebbe di male, una volta che i tentativi d'innovazione non han fatto buona prova?

Ma la verità è che non si tratta di un ritorno all'antico puro e semplice, ma di un ritorno all'antico, migliorato e corretto, e con innovazioni sostanziali. Di comune coll'ordinamento del 1865 il progetto attuale non ha che il concetto fondamentale della separazione delle due categorie di magistrati, pretori e giudici.

Ma nell'attuazione di questo concetto quale diversità! La libertà della scelta, che l'ordinamento del 1865 lasciava a coloro che preferivano le comodi sedi di tribunale, faceva sì che quasi tutti le preferivano e pochissimi andavano nelle preture, e cioè soltanto quelli che erano spinti dal bisogno di un subito guadagno. D'onde l'inconveniente gravissimo per i tribunali di un soverchio affollamento, il che rendeva la carriera molto lunga; e quello ancor più grave per le preture, di dover ricorrere frequentemente al reclutamento dalla classe forense che la legge permetteva soltanto in via eccezionale.

E quando si pensi che la regola diventò presto eccezione, che il pretore allora era pagato con 1,800 lire all'anno, e che si ammettevano gli avvocati senza limite di età, ognuno vede in quali tristi condizioni doveva ben presto ridursi il personale delle preture!

La legge del 1890 fu mossa da legittima reazione contro questo sistema e servì benissimo al suo scopo, che era quello di rialzare il prestigio e l'autorità del pretorato. Ma d'altra parte recò grave danno all'ordine giudiziario considerato nel suo complesso.

Non starò a ripetervene le ragioni che trovate in qualunque relazione parlamentare, e avete sentito a ripetere tante volte, quale la mancata riduzione del numero delle preture e il fallimento dell'esame per merito distinto. E neanche mi fermerò a farvi ancora una volta il quadro del così detto spettro pauroso del pretorato che è divenuto ormai un ritornello, ma che ciò nonostante corrisponde ad una verità.

Anche l'onorevole Orlando osservava poco fa che è questa la ragione principale, se non l'unica, per la quale i migliori elementi si allontanano dalla carriera giudiziaria, all'infuori di quei pochi che sono attratti da particolare tendenza alla nobilissima funzione.

Questo sistema fu portato dalla legge del 1907 alle ultime conseguenze; e fu pensiero molto savio il vostro, onorevole Orlando, quello di sviluppare organicamente il sistema, in modo da poterne trarre tutti i frutti possibili prima di pensare ad abbandonarlo. Fu geniale il vostro tentativo di conservare al pretorato il miglioramento delle condizioni portato dalla riforma Zanardelli, attenuandone il danno col ripartirlo tra un numero maggiore di persone.

Ma l'unificazione delle due categorie di pretori e di giudici non produsse gli effetti che se ne desideravano.

Si sperava che i magistrati più adatti e più inclini alle funzioni di pretore vi si sarebbero fermati, liberandone gli altri. Ma la realtà non corrispose alle concepite speranze; e così le cose sono rimaste in sostanza quali erano prima, perchè la seconda categoria dei giudici corrisponde ai pretori di una volta e la prima categoria corrisponde ai giudici; e come i pretori di prima, anche attualmente i giudici di seconda categoria non possono andare nel collegio se non dopo un numero abbastanza lungo di anni.

L'unica cosa che essi hanno guadagnato è il nome, perchè oggi non si chiamano più pretori ma si chiamano giudici; ma questo è ben piccolo guadagno, che viene ancora diminuito dalla perdita delle migliori residenze di pretura, le quali sono accaparrate dai giudici di prima categoria che lasciano in cambio le peggiori residenze di tribunale.

L'onorevole Fani volle portare rimedio a questo stato di cose e volle anch'egli tornare all'antico, ma ad un antico molto peggiorato, perchè quel reclutamento che per la legge del 1865 era una eccezione, diventava la regola nel suo progetto, aggravata dalle riconferme quinquennali.

Il presente progetto provvede sufficientemente al servizio delle preture, come ho già detto; e mi permetterete di ripetere, che le garanzie che il progetto richiede per la nomina a pretori sono superiori a quelle che sono richieste attualmente.

Di fronte alla soddisfacente condizione del personale delle preture abbiamo l'elevamento del personale dei tribunali. Su questo punto

mi piace di rilevare l'indirizzo democratico al quale si ispira il progetto, perchè la scelta per la carriera più brillante del tribunale è determinata esclusivamente dal merito vagliato attraverso un rigoroso esame di concorso. Né si può pensare che il maggior tempo di tirocinio che si richiede per poter essere ammessi all'esame di giudice, determinerà quelli che sono bisognosi di guadagno a scegliere l'altra via, perchè il progetto permette a tutti di avere 150 lire di stipendio dopo sei mesi, e ciò naturalmente consentirà a chiunque di poter aspettare l'epoca dell'esame.

Tolto lo spauracchio della pretura, ridotto il numero del fabbisogno per i tribunali, noi potremo sicuramente contare per i tribunali sopra un personale eccellente, scelto, degno della sua importantissima funzione. E dico ridotto il numero del fabbisogno dei tribunali, onorevole Orlando, perchè la riduzione del numero nei riguardi del tribunale, non bisogna guardarla nella tabella e considerare la cifra complessiva portata da questa, che è inferiore soltanto di 100 all'attuale, ma bisogna considerarla nei riguardi del fabbisogno dei tribunali. Una volta distinta la carriera, è naturale che il numero occorrente per i tribunali (tenendo conto del numero dei giudici in confronto di quello dei pretori e delle relative vacanze) sarà minore della metà di quello che ora si richiede per entrambe le carriere riunite. Il che, come è evidente, conduce alla possibilità di fare la scelta più accurata, la cernita più meticolosa, direi quasi, degli elementi migliori per i tribunali.

A questo personale noi potremo affidare con tranquilla coscienza i giudizi civili di prima istanza col sistema del giudice singolo. È questo l'intimo legame che io vi dicevo esservi fra le due parti del progetto: lo sdoppiamento della carriera, il giudice unico.

Lo sdoppiamento della carriera permette di reclutare per i tribunali un personale eccellente, scelto, il quale permetterà di attuare, senza alcuna preoccupazione, il sistema del giudice singolo.

Due obiezioni si fanno da coloro che, pure essendo favorevoli al sistema del giudice unico, sono però contrari al modo come è attuato nel progetto. Mi occuperò brevemente dell'una e dell'altra.

Dapprima si dice: sono troppo giovani! Ma anzitutto mi permetto di far osservare che non bisogna diffidare dei giovani, nè credere che per amministrare bene la giu-

stizia sia necessario avere i capelli bianchi. Tutti coloro che frequentano i tribunali sanno che in molti di essi il peso maggiore degli affari è sopportato dai giovani aggiunti, ed è sopportato bene. Quando vi è un buon fondamento di coltura giuridica, la pratica per giudicare si acquista presto.

Ma non è vero, poi, che si tratti di giovani tanto acerbi. Bisogna distinguere, a questo proposito, i termini che sono scritti nella legge da quelli che si verificano nella pratica.

L'onorevole Cimorelli diceva che ha impiegato sette o otto anni per diventare aggiunto: eppure la legge del 1865 disponeva che dopo due anni si diventasse aggiunto. Anche ora la legge dice che dopo un anno l'uditore è nominato aggiunto, eppure nella pratica ce ne vogliono due e mezzo almeno.

Bisogna tenere bene distinti i termini di diritto, che rappresentano il minimo fissato dalla legge per arrivare a un dato posto, dai termini di fatto, che sono determinati dalle contingenze della carriera, e che di solito sono molto più lunghi di quelli scritti nella legge.

Io non credo affatto di esagerare prevedendo che il tempo per l'uditorato, quando sia attuata questa legge, sarà, di fatto, per lo meno di quattro anni. Ed allora, quando si consideri che l'età media in cui si prende la laurea è a ventiquattro anni, e si aggiungano i due anni che si debbono passare nel collegio, si ricava che il giudice potrà, in media, funzionare come giudice unico soltanto a trenta anni.

E non mi pare che l'età di trent'anni sia troppo acerba; non mi pare che si tratti di giovincelli, come si dice.

E vengo all'altra obiezione. Si dice: ammesso pure che il nuovo giudice, disposto nel progetto, sia atto a funzionare da giudice singolo, ma allora lo si aspetti!

Ma, onorevoli colleghi, le leggi non si possono fare, dirò così, a spizzico!

Io ho inteso parlare qui, da diversi colleghi, di un piano regolatore. Bellissima cosa in teoria! Ma gli onorevoli colleghi che ne hannoparlato, hanno dimenticato di dirci in che modo si può fare praticamente, secondo il nostro diritto costituzionale, un efficace piano regolatore. Nell'attesa che ce lo insegnino, contentiamoci di fare come sempre si è fatto:

Tutte le riforme complesse ed organiche sono fatte per essere attuate nel tempo. Non è possibile che una riforma organica sia attuata immediatamente nella sua in-

tierezza, perchè l'organismo esistente non può essere spazzato via d'un colpo per sostituirvi il nuovo. Il nuovo organismo portato dalla legge nuova viene a poco a poco a sostituirsi a quello precedente, e così la nuova legge avrà a poco a poco la sua completa attuazione.

Se un ministro che ha una riforma organica da proporre alla Camera, dovesse prima aspettare che ne fosse attuata una parte per proporre l'altra, evidentemente non raggiungerebbe mai il suo intento.

Io auguro all'onorevole Finocchiaro-Aprile una lunga vita ministeriale. Ma, nonostante il fervore e la sincerità di questo augurio, che non possono essere messi in dubbio, io non sono niente affatto sicuro che egli potrà attuare il giudice singolo, quando dovesse aspettare che fosse prima attuato interamente lo sdoppiamento della carriera.

Oltredichè, poi, è da tener presente che l'attuazione della legge ora in esame, è progressiva, e comincerà subito a verificarsi con i primi concorsi.

Ma guardiamo poi in faccia a questo spettro del giudice unico e vediamo se esso è poi tanto pauroso, anche con i giudici attuali. Io non starò qui a farvi una enumerazione degli scrittori, più o meno autorevoli, che hanno propugnato il sistema del giudice unico; sarebbe inutile. So anch'io che vi sono altrettanti scrittori, non meno autorevoli, che hanno sostenuto il contrario. E neanche ricorrerò alla storia, nè alla legislazione comparata. La storia nessun lume ci può dare.

CAMERA. La storia può darci consiglio.

VENZI. La storia, onorevole Camera, serve per illuminarci quando si tratta di penetrare nella intima essenza di un istituto, e conoscerne a fondo la struttura; ma a nulla serve quando si tratta di vedere se un istituto nelle attuali condizioni sociali debba essere mantenuto o soppresso.

L'esempio delle altre nazioni non è neanche un argomento decisivo, perchè ogni nazione ha i suoi caratteri specifici, che sono intimamente legati coll'ordinamento giudiziario, ed anzi ne costituiscono il substrato fondamentale.

Entriamo, dunque, nel vivo della questione. Ed anzitutto io voglio provare a rimuovere gli inconvenienti che i colleghi avversari hanno prospettato. A me pare che tali inconvenienti, o non esistano, o siano molto esagerati.

Anzitutto si dice: voi dovrete riformare tutte le leggi, il codice di procedura civile, il codice civile, il codice di commercio. Non è esatto, onorevoli colleghi. Basteranno pochi articoli di coordinamento; nel vero senso di questa parola. A persuadercene, basta avere presente che il progetto di riforma parla di giudizi di prima istanza, e non di tutta la materia che si svolge avanti i tribunali. Di modo che il giudice unico dovrà sostituirsi al collegio soltanto nei casi in cui attualmente il tribunale giudica in prima istanza.

Perciò ogni qualvolta la legge affida il giudizio ad un giudice, contro il provvedimento del quale ammette il ricorso al collegio, le cose rimangono come sono adesso ed il giudice singolo non ha luogo. (*Interruzioni — Commenti*).

Credo che, con questa limitazione, o, meglio, con questo chiarimento del disegno di legge, ogni difficoltà per il coordinamento venga a sparire.

Voci. Non è possibile!

VENZI. È possibilissimo, perchè il progetto non distrugge il collegio, ma lo mantiene accanto al giudice singolo. Si potrebbe anche dubitare che, nella frase giudizi di prima istanza, siano compresi i giudizi in prima ed ultima istanza.

Voi sapete che una questione presso a poco simile si fa per il ricorso in Cassazione contro le sentenze inappellabili del conciliatore. E qui, occorrerà una parola del ministro che chiarisca l'argomento. Se mi è permesso d'esprimere la mia opinione, crederei che, trattandosi di materie inappellabili, il sistema del giudice singolo debba avere applicazione: perchè l'inappellabilità è indice della poca importanza di tali materie.

Infatti, i provvedimenti inappellabili, quali sono? Sono principalmente nei giudizi d'espropriazione e nei giudizi di fallimento, e si riferiscono a pronunzie incidentali, non pregiudicanti in modo sostanziale il merito.

Altro inconveniente, secondo taluni, sarebbe quello di dover aumentare le aule dei tribunali e delle cancellerie. Anche questo è assolutamente insussistente. È evidente, infatti, che l'unica conseguenza che avrà il disegno di legge sarà che nell'aula, invece di sedere tre giudici, siederà un giudice solo, il quale deciderà tutte le cause che verranno poste in deliberazione. Nell'udienza successiva siederà un altro giudice; e così via.

Si dirà che il giudice verrà ad essere troppo carico di lavoro. Ma non è vero: perchè il numero maggiore delle cause che esso prenderà in ciascuna udienza, sarà compensato dal minor numero delle udienze.

Si potrebbe anche pensare a disporre che all'udienza siedano più giudici in modo da dare al presidente la possibilità di distribuire tra i medesimi le varie cause, secondo la importanza delle medesime.

Questo ed altri provvedimenti si potranno escogitare; non è il caso ora di soffermarsi sopra. Quello che mi preme ora d'affermare, è che il nuovo disegno di legge non porterà aumento nè di un'aula nè di un cancelliere.

Un altro inconveniente, che s'affaccia, è quello relativo alla provvisoria esecuzione.

Non voglio ripetere quanto già disse benissimo l'onorevole Abozzi, dimostrando che questo inconveniente è, per lo meno, molto esagerato. Col procedimento sommario la decisione dell'appello nel merito può seguire con sollecitudine, in modo da prevenire la esecuzione.

In ogni modo è certo che in questa materia anche attualmente si verificano non pochi inconvenienti, e sarebbe bene che l'onorevole ministro li prendesse in esame per una riforma, la quale non credo sarebbe molto difficile, perchè basterebbe capovolgere il sistema attuale e far diventare regola quella che ora è eccezione, cioè regola la prestazione della cauzione, ed eccezione la dispensa dalla medesima.

Non mi pare che altri inconvenienti siano stati prospettati. Quindi, tolti di mezzo gli inconvenienti, vediamo quali sarebbero i vantaggi del sistema; perchè, com'è evidente, non basta provare che un istituto non produrrebbe inconvenienti per introdurlo, modificando la legislazione vigente.

Il vantaggio principale del giudice unico è quello che si riferisce alla responsabilità, ma non nel senso, come qualcuno ha ritenuto, esponendosi ad una facile critica, di individuare, di precisare questa responsabilità, perchè tale effetto in materia civile è già ottenuto colla firma che l'estensore appone alla sentenza; ma nel senso che il sentimento della responsabilità è acuito, ingigantito nel giudice che deve giudicare da solo. Il giudice che sa di essere solo, di non poter fidare che sulle proprie forze, di non poter avere l'aiuto di nessuno, certamente metterà maggiore attenzione nello studio delle cause. Egli sa che la sentenza sarà tanto più facilmente

soggetta alla critica, in quanto il critico non avrà la remora di pensare che è stato un collegio che ha deciso in quel modo; nè egli potrà avere la scusa di poter dire che come lui hanno pensato anche altri. Quindi il senso di responsabilità del giudice sarà acuito nel più alto grado dal sentirsi solo, e così si avrà la garanzia maggiore per uno studio accurato della causa.

Ed inoltre si avrà il vantaggio inestimabile di contribuire alla formazione del carattere dei giovani magistrati; vantaggio grandissimo, onorevoli colleghi, perchè, come sapete, nel nostro paese abbonda l'ingegno, ma difetta il carattere.

Ho inteso lamentare la mancanza, che si avrebbe, della palestra del collegio in primo grado. Ma a questa palestra di scarsa efficacia nel primo grado di giurisdizione, io preferisco una buona scuola del carattere, qual'è data dal sistema del giudice unico.

Altro vantaggio non trascurabile è quello del risparmio del tempo, che renderà possibile un maggior rendimento di lavoro.

In questo senso, onorevole Venditti, io la ho interrotto, e dell'interruzione le domando scusa. Ma non creda, neanche per un momento, che io abbia, non soltanto detto, ma pensato, che il tempo impiegato dal magistrato ed in genere dal funzionario, nell'adempimento del proprio dovere, sia tempo perduto.

E si avrà anche il vantaggio della riduzione del numero. Questa riduzione, onorevoli colleghi, è molto maggiore di quella che apparisce dalla tabella annessa al progetto, perchè, come voi sapete, in molti tribunali si lamenta la scarsità del personale, per modo che, se si dovesse mantenere il sistema vigente, il numero dei giudici dovrebbe essere aumentato.

La riduzione del numero dei magistrati è, poi, un vantaggio grandissimo, non per le conseguenze finanziarie, perchè in tema così importante, qual'è l'amministrazione della giustizia, simili considerazioni non devono avere alcun peso; ma è un vantaggio grandissimo, perchè il Paese non può dare tanti magistrati tutti buoni e valenti quanti ora pretendiamo.

Pensiamo che l'Italia è il paese che comparativamente ha più magistrati di tutti i paesi d'Europa!

Del resto, onorevoli colleghi, non crediate che io sia così fervido partigiano del giudice unico, da lasciarmi trascinare dal calore della discussione a difenderlo fino al punto di disconoscere i vantaggi del collegio.

Mi ricordo il *cave a consequentiariis*, e mi guardo da coloro che mi domanderebbero: una volta che il giudice singolo è tanto utile, perchè non lo si pone in tutti i gradi di giurisdizione? Io, ripeto, riconosco volentieri anche i vantaggi del collegio, e ripeto, come conclusione, quello ch'è stato già detto da molti, che, cioè, i vantaggi ed i pregi dell'uno e dell'altro sistema si bilanciano.

Ed è per questo che approvo pienamente il disegno di legge, il quale contempla i due sistemi. E se qualcuno si dovesse lamentare, questi non potrebbe essere che il partigiano del giudice unico; perchè, dopo tutto, il giudice unico è relegato in un solo grado di giurisdizione, nell'inferiore e solo in parte, mentre invece negli altri due gradi superiori e nella parte penale rimane il collegio.

E non v'è affatto da spaventarsi se il collegio viene eliminato nel primo grado di giurisdizione in materia civile.

In questo grado la questione si aggira specialmente sul fatto; la cernita dei vari elementi di fatto, che si presentano per lo più aggrovigliati e confusi al primo scontro dei litiganti, male si presta ad una discussione collegiale, in cui uno soltanto dei componenti il collegio ha piena conoscenza degli elementi della causa e gli altri poco, o nulla, ne sanno; mentre in appello la discussione collegiale può essere utile, perchè allora la causa è bene chiarita negli elementi di fatto e la discussione collegiale può rappresentare veramente il risultato collettivo delle cognizioni e dei giudizi di tutti i componenti. Efficacia massima avrà poi il collegio nella Cassazione, dove oggetto del dibattito è soltanto la questione di diritto.

Onorevoli colleghi! L'Italia ha un'altissima e nobilissima tradizione giudiziaria.

Anche in tempi di dispotismo la magistratura italiana seppe tenere alta, con la retta amministrazione della giustizia, la face del diritto.

A tutti sono noti i nomi dei Senati di Piemonte e di Genova, della Magna Curia e del Sacro Concilio napoletano, delle Rote, romana e fiorentina, che lasciarono tracce indelebili di eterna sapienza nella patria giurisprudenza.

Anche attualmente la magistratura, nonostante il difettoso ordinamento, tiene con sufficiente dignità il suo posto, checchè ne dicano i censori fatui e superficiali, come benissimo li chiamava l'onorevole Berenini.

Ed io, qual magistrato, sento il dovere di ringraziare vivamente l'onorevole Berenini, l'onorevole Abozzi, l'onorevole Fiamberti e gli altri, che ciò hanno riconosciuto e proclamato.

Ma ora che per l'Italia si apre un'era nuova; ora che sapienza di governo, concordia di popolo, eroismo di soldati hanno condotto felicemente a termine la bella impresa, che ha dato all'Italia il posto che le spetta tra le nazioni europee; ora è necessario che anche la magistratura si sollevi a maggiore altezza, a quell'altezza che le è additata dalle gloriose tradizioni del passato, e che è richiesta dalle brillanti speranze dell'avvenire della nostra patria.

È mia ferma convinzione che il progetto dell'onorevole Finocchiaro-Aprile costituisca un buon avviamento per questa strada gloriosa, e perciò vi esorto a dargli la vostra approvazione. (*Vivissime approvazioni — Moltissimi deputati e l'onorevole ministro si congratulano coll'oratore.*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fumarola, il quale svolgerà il seguente ordine del giorno:

« La Camera, ritenendo che, prima di procedere all'abolizione del collegio giudicante in prima istanza in materia civile, convenga attuare un organico riordinamento delle circoscrizioni giudiziarie, passa all'ordine del giorno ».

FUMAROLA. Onorevoli colleghi, anche io, che terrò per brevissimi istanti la parola, come l'onorevole Venzi sento di dover compiere oggi modestamente il mio dovere. Parlerò con una grande preoccupazione, che m'ingombra l'animo, non per mancanza di fiducia nella vostra cortesia e nella vostra indulgenza, che sono oramai tradizione, ma perchè penso che sia audace in quest'Aula, dopo così lungo dibattito, tentare di aggiungere una sola parola a quanto si è detto sull'importante argomento.

Voi tutti ben conoscete come da mesi l'opinione pubblica sia stata attratta verso il problema della riforma giudiziaria in modo quasi appassionante. Da mesi, dopo le elevate discussioni seguite nell'altro ramo del Parlamento, nei collegi forensi, nelle curie d'Italia, nei Congressi, nella pubblica stampa, ogni lato dell'importante problema è stato completamente sviscerato, e tutti hanno osservato che urgente ne è la soluzione, tutti hanno rilevato che una riforma si impone necessariamente per ovviare al

malessere grande, che travaglia non solo l'ordine giudiziario, ma la funzione stessa della giustizia.

Ora, onorevoli colleghi, nonostante la deferenza grande, e, mi si consenta la parola, l'affetto profondo che io provo per l'eminentissimo ministro guardasigilli, il quale finora ha dato prove mirabili del suo spirito innovatore e geniale in tanti rami, malgrado questo sentimento dell'animo mio, io non trovo che l'attuale disegno di legge sottoposto all'esame ed alla discussione della Camera, abbia in sé gli elementi completi per vincere questo doloroso malessere.

Anche esso è avvelenato da un vizio di origine, che ha sempre finora ostacolato il successo a quelle varie decine di progetti di legge, che sono stati altre volte sottoposti all'esame della Camera. Anche esso è dominato da due preoccupazioni: una di carattere economico, chechè voglia dirne nel suo patriottismo l'onorevole ministro, e l'altra di rispetto delle convenienze e delle esigenze locali.

Fino a quando non si avrà arditamente il coraggio di proclamare che con scarsi mezzi non è possibile rimuovere grossi inconvenienti, — fino a quando non si riconoscerà che l'ordine giudiziario, il quale compie la missione più delicata e più elevata in ogni civile convivenza, deve essere posto in condizione di accogliere nel suo seno i migliori a garanzia di tutti, e deve perciò come nella classica concezione romana venire collocato al disopra di qualsiasi altra classe di pubblici funzionari, — fino a quando i suoi componenti non verranno largamente assicurati contro le piccole snervanti necessità quotidiane e non vedranno elevati i loro assegni in modo da non temer confronti con altre forme di personale attività — e fino a quando non si instaurerà una organica revisione delle circoscrizioni che porterà non tanto ad una notevole soppressione di organi inutili, quanto ad una più equa ripartizione del lavoro e ad un più largo e facile contatto dei giudicanti colle grandi masse che giustizia invocano — è vano parlare di riforme efficaci.

Ciò a maggiore ragione quando si consideri, come è stato da tutti rilevato, che, per la natura speciale della materia, sia pericoloso ed anzi condannevole il sistema di introdurre rapidi mutamenti di norme in un campo che mira a proteggere le forme essenziali di vita di uno Stato libero e civile.

Voi tutti ricorderete le severe, dolorose

parole or non è guari pronunciate da uno fra i più alti magistrati italiani e fra i più insigni giuristi, al cospetto della nostra Corte suprema:

« Ogni programma di nuove riforme ha dovuto adattarsi a ripieghi mediocri, a restrizioni meschine. Il miglioramento economico, riconosciuto e proclamato da molti ministri come impegno della nazione verso i suoi giudici, è stato dilazionato, polverizzato, ridotto a misura derisoria. Tèmi ha visto cangiato il peplo lucente in ruvido sacco; ed è stata rimandata, mendicante divina, ad implorare la munificenza dei severi guardiani dell'Erario, quando i suoi legittimi tutori si sono confessati impotenti ad adempiere le magnifiche promesse... ».

Ora tutto ciò è mortificante; e i lamentati inconvenienti non sono destinati neppure oggi a scomparire.

Questo ha riconosciuto lo stesso onorevole guardasigilli in una delle sue mirabili relazioni che hanno accompagnato le varie fasi del progetto. Anche egli ha detto che « pur troppo è addolorato di non avere mezzi maggiori », ed ha soggiunto che, date le condizioni generali della vita pubblica e le necessità della difesa nazionale, non era possibile ottenere di più.

Siamo dunque di fronte ad un primo passo.

Sotto questo rispetto l'iniziativa del ministro merita lode. Esaminiamola brevissimamente.

Anzitutto si propone un aumento annuo di spesa per circa un milione e settecentomila lire, destinandosi tal somma a migliorare gli assegni ai magistrati.

Oltre a ciò il progetto mira a rimuovere una larga serie d'inconvenienti.

Così, esso tende a risolvere il problema (lo chiamiamo ora tutti così) delle sedi disagiate, di quelle tali sedi che ispirano un grave senso di terrore nell'animo dei nuovi magistrati, e che quasi tendono ad allontanare i valorosi dal dedicarsi a quella carriera; tende a mitigare il problema degli assegni molto ridotti; tende a diminuire le asprezze della carriera per i valorosi; elimina l'attuale criterio meccanico ed ingiusto vigente per le promozioni; ed infine mira ad ottenere una più equa distribuzione di lavoro. Tutti questi scopi crede l'onorevole ministro di poter raggiungere mercè il suo disegno di legge; e sopra tutto ritiene di dovere introdurre il nuovo sistema del giudice unico, per elevare, acuire il senso della responsa-

bilità, e per diminuire la quantità dei giudici dedicati a un collegio.

Ora, malgrado i buoni propositi dell'onorevole ministro, e la sua concezione ampia, precisa ed organica, possiamo noi dire davvero che, coll'attuazione pratica del disegno di legge, gli inconvenienti spariscano?

No, davvero; e a convincersene è bene considerare la parte del disegno che si riferisce allo sdoppiamento delle carriere. La carriera di pretore e quella di giudice, sono state separate ma non distinte; così almeno si legge nelle varie relazioni ministeriali, nelle quali giustamente è rilevata la grande importanza della funzione pretoria. Specie nei piccoli centri, lo sentiamo e lo sappiamo tutti, il pretore compie opera difficile, mirabile, scolpita nella frase magnifica dell'ex guardasigilli nostro collega illustre, l'onorevole Fani: « È faro di civiltà in mezzo alle popolazioni rurali ». E i pretori prestano (l'hanno rilevato tutti) non solo opera di giustizia assidua e pura, ma anche opera di educazione morale. Non è esatto che l'aspra vita dei primi tempi isterilisce gli animi e gli intelletti; e l'onorevole ministro, che la conosce, deve essere orgoglioso della sua giovane magistratura, che costituisce un insieme mirabile per ingegno e per energia; e deve ricordare, egli, come sommi magistrati nostri, decoro della sapienza italica e che hanno fama mondiale, siano venuti proprio da quell'umile classe del pretorato che si dice che per le sue condizioni d'ambiente isterilisce l'animo e l'intelletto della gioventù.

No, il pretorato, se pur svolgesi traverso a gravi difficoltà di vita, non soffoca e non distrugge energie! Il pretorato distoglie forse i giovani dall'avviarsi e dal dedicarsi a quella carriera, ma non distrae coloro che hanno eroicamente voluto incontrare il sacrificio dall'adempimento dei loro doveri. Bene, adunque, l'onorevole ministro non ha voluto riprodurre le disposizioni del progetto Fani, istituyente due diverse famiglie di magistrati, ed ha anzi dichiarato che era pericoloso il far risorgere la divisione fra bassa ed alta magistratura.

Purtroppo però, se di una vera bassa magistratura, non è a parlare si leggono nel progetto alcune norme le quali non sono destinate certo ad accrescere prestigio ai nuovi pretori che si ha intenzione di creare. Così, primieramente l'esame d'ammissione alla magistratura è reso più facile.

Soppresso il Diritto Romano, una delle difficoltà maggiori viene ad essere eliminata.

Ammessi poi i giovani alla magistratura, si aprono per essi due vie che non sono assolutamente parallele. I più timidi, i più bisognosi, i più pigri sceglieranno la via del pretorato: dopo un anno avranno lo stipendio completo e si dedicheranno all'esercizio delle complesse loro funzioni.

I più ricchi, i più forti, coloro che hanno più fede nell'avvenire, più energia per affrontare gli ostacoli, sceglieranno la carriera di giudici.

Ma, onorevole ministro, non basta questo semplice rilievo di fatto per far ritenere che vi è per lo meno una presunzione di più scarso valore per parte di coloro che s'avviano alla carriera di pretore, in confronto di quelli che s'avviano alla carriera di giudice? E allora non è umano, naturale, che nell'opinione pubblica il pretore appaia diminuito, il pretore che compie quell'opera difficile a cui voi nella vostra sapienza e nella vostra giustizia avete elevato un inno mirabile, non è giusto che il pretore appaia di fronte agli umili, che con la giustizia sua hanno maggior contatto, come una sottospecie nella grande famiglia della magistratura?

So bene che la vostra intenzione è così alta, e così pura e così nobile che non ha voluto nè vuole che si diffonda una così errata opinione, ma io ho denunciato quest'inconveniente che risulta dal progetto, desideroso ed ansioso d'udire una parola autorevole che valga a rimuovere le mie preoccupazioni: che dica che la funzione del pretore deve ritenersi sempre altissima e delicata, e che mantenga nell'animo delle popolazioni tutto quel prestigio e tutto quel rispetto che l'altezza della funzione richiede.

Attualmente, è ben vero, la carriera del pretore è attraversata da diversi ostacoli, che spingono oggi il Parlamento ad abbandonare il sistema vigente e che risale all'onorevole Orlando.

Anzitutto vi è il problema delle sedi disagiate, nelle quali son condannati i giovani ardenti magistrati a trascorrere lunghi anni, nella impazienza, in ambienti difficili, presso popolazioni rurali che talvolta non offrono i primi elementi di benessere, senza libri a loro disposizione, in condizioni primitive di comunicazioni.

Ma d'ora innanzi quel problema e quel disagio verranno acuiti, perchè le cattive sedi andranno divise fra un minor numero di persone.

Il presente disegno di legge poi stabilisce che i pretori debbano passare attraverso

quattro lunghe e lente categorie, e debbano essere sottoposti ai relativi scrutini, e possano con difficoltà pervenire alla prima categoria che per molti sarà il punto d'arresto e la meta suprema.

Ora tutto ciò non concorrerà di certo ad elevare nella pubblica opinione la stima per le funzioni dei pretori e la fiducia nel loro avvenire.

Questo inoltre sarà ancor più colpito dalla limitazione inspiegabile posta al termine della carriera, per la promozione ai posti della Corte d'appello.

È noto infatti che, secondo l'art. 23 del progetto, che conferisce al ministro pieni poteri, e che nel nostro caso dovrebbe diventare l'ancora di salvezza destinata ad impedire l'abbassamento d'una carriera nobilissima, soltanto un quarto dei posti disponibili è riservato ai pretori, mentre gli altri tre quarti sono per coloro che provengono dalla carriera di giudice.

Non si vede da ciò come sia troppo grave la sperequazione che si vorrebbe stabilire tra i giudici e i pretori per questo riguardo? Se un pretore ha felicemente superato tutta la lunga serie di difficoltà delle quali è irto il suo cammino, se ha raggiunto la prima categoria non solo, ma è stato anche dichiarato promovibile a scelta, dimostrando così di aver trionfato di quella naturale iniziale presunzione di debolezza, e di aver colmato quelle lacune della sua mente, quella debolezza di volontà che gli hanno impedito di aspirare alla carriera elevata di giudice, perchè dopo tanti anni di espiazione deve essere ancora punito colla condanna a non toccare, se non con scarsa probabilità, le rive sospirate della Corte d'appello, col veder riservato a sé ed ai suoi colleghi solo un quarto dei posti disponibili?

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Un terzo, non già un quarto.

FUMAROLA. Prima, se non erro, era un quarto, poi si è stabilito un terzo; ma ciò non ha grande importanza, poichè la difficoltà nelle promozioni, maggiore nei pretori in rapporto ai giudici, esiste sempre.

Veda l'onorevole ministro se non sia possibile tener presente l'osservazione che io ho formulato, e se non sia possibile eliminare anche formalmente la distinzione tra le due categorie.

Basterebbe perciò stabilire che, dichiarati promovibili a scelta i pretori di prima categoria, dopo un anno di tirocinio nei

tribunali, acquistino gli stessi diritti dei giudici.

E a tal fine potrebbe forse provvedersi con quel famoso articolo.

Così la giustizia sarebbe circondata ancora di pretori di prestigio, e le masse popolari, le folle, che di essa hanno quotidianamente bisogno, saprebbero di aver contatto non con un magistrato inferiore, ma con uno eguale a quelli che occupano anche più alti gradi nella gerarchia giudiziaria.

Ma poi, onorevole ministro, la distinzione fra le due carriere eliminerà davvero gli inconvenienti che oggi si lamentano pel disagio famoso di certe sedi?

Io sono sicuro che, malgrado l'attuazione di questa legge, ci troveremo anche domani alle prese con le stesse difficoltà che hanno fino ad oggi mortificato le volontà di tutti i ministri guardasigilli: quelle molte decine di sedi dichiarate disagiate, alle quali sono andati sempre con difficoltà i magistrati di nuova nomina che hanno saputo scovare tutti i più abili espedienti per sottrarvisi, resteranno disagiate anche domani; ora, a nulla giova che, secondo il progetto, si sia stabilita la distinzione meccanica delle sedi e delle categorie, cosicchè nelle sedi disagiate dovranno andare i pretori dell'ultima categoria: questi non mancheranno certo di escogitare espedienti e sotterfugi per non andarvi ugualmente.

Ora, io mi domando, è davvero il problema del disagio di certe sedi, insolubile o è possibile affrontarlo battendo una via ampia e diretta, quella cioè del riordinamento delle circoscrizioni?

Non rileverò che l'inconveniente sarebbe stato in gran parte eliminato dalla completa attuazione della riforma del compianto Zanardelli, che voleva ridurre il numero delle sedi di pretura e che poi trovò quelle difficoltà per cui invece di 625 non si ebbero che 276 preture soppresse.

Certo, quanti qui siamo, animati dalla difesa degli ideali di vera democrazia, non possiamo non volere che gli organi di giustizia, specie nei primi gradi, siano più a contatto colle popolazioni bisognose.

Ed allora che cosa dovrebbe farsi? A mio avviso basterebbe accettare uno dei due sistemi seguenti o contemperarli entrambi, come in Senato proponeva l'onorevole Scialoja.

Occorrerebbe, cioè, attribuire alle sedi più disagiate grosse indennità e maggiori agevolanze nella carriera di coloro che vi

sarebbero preposti. Così l'allettamento d'un eccezionale vantaggio compenserebbe il giudice del disagio, e così i naturali del luogo, bisognosi di giustizia, non soffrirebbero la doppia pena di condizioni difficili d'ambiente e di deficienze di magistrati scadenti.

Ovvero basterebbe aggruppare le funzioni della giustizia per un certo numero di sedi di minore importanza. Si avrebbe così un centro, in migliori condizioni di vita, ove risiederebbe il pretore titolare che, coadiuvato da vice-pretori di carriera, eserciterebbe le sue funzioni su larga circoscrizione, recandosi di persona nei vari centri da lui dipendenti a render giustizia. Avremmo in altri termini *il magistrato itinerante*, di cui buona prova si ha presentemente nelle risorte sezioni di pretura.

E la circoscrizione più larga toglierebbe un altro inconveniente, che non ho udito rilevare in questa ampia discussione: il grave inconveniente dei patrocinatori sforniti di diplomi e di studi legali, e che talvolta sono veri azzecagarbugli, piaga dolorosa delle preture più umili, perchè ivi è costretta la povera gente ad affidarsi a costoro che non hanno spesso preparazione scientifica, nè morale, e che il più delle volte trascinano a rovina gli interessi dei loro clienti.

Con la circoscrizione più vasta si eleverebbero così le qualità di coloro che dovrebbero attendere a tutelare le ragioni delle parti.

Ad ogni modo, l'onorevole ministro vedrà quello che attorno a questa materia potrà fare. Io mi auguro che egli possa dare assicurazioni pel futuro e possa accogliere le raccomandazioni per il prossimo avvenire.

Mi auguro soprattutto che egli attui realmente la proclamata parificazione delle carriere, e che tuteli la dignità e il prestigio dei pretori, la cui opera, irta di responsabilità e di difficoltà, può essere eguale ma non inferiore ad alcun'altra.

Ed ora, senz'altro, entro a parlare brevisssimamente della parte più appassionata del progetto, della questione cioè del giudice unico.

Mi guarderò bene dal ripetere gli argomenti che sono stati portati in questa Camera e fuori da coloro che combattono il principio della collegialità e da coloro che lo difendono. Dico soltanto che sono rimasto sorpreso nel vedere che ingegni sommi, scienziati, giuristi, professori eminenti, sono venuti qui in questa Camera a difendere il principio del giudice singolo.

Illustri colleghi come gli onorevoli Ferri e Berezini, nei loro smaglianti discorsi, hanno elevato inni al giudice singolo, a questa specie di divina concezione di giustizia per cui la potestà somma si concentra in un individuo solo, alla coscienza del quale è affidata l'altissima funzione di tutela del diritto in rapporto ai propri simili.

Ma certamente questi valorosi colleghi, per le consuetudini dei loro studi e delle loro tendenze professionali, non hanno anche frequenza di contatti coi tribunali civili, dei quali non hanno potuto rilevare tutto il meccanismo del funzionamento pratico; il loro giudizio è perciò imperfetto.

Ho udito invece con ammirazione ed entusiasmo la parola vivida, sempre animatrice di fede ed istruttiva per noi, dell'onorevole Vittorio Emanuele Orlando in difesa del concetto dell'istituto della collegialità.

Ho poi rilevato un altro fenomeno, quello cioè che la maggior parte dei magistrati si è dichiarata favorevole all'istituto del giudice collegiale e non già a quello del giudice unico.

E del pari ho osservato l'altra circostanza che dalle varie curie d'Italia, che hanno fatto udire in gran numero la loro voce attorno all'importante problema, sono pervenute manifestazioni contrarie alla proposta riforma: nessuna voce di plauso, che io mi sappia, è giunta per la progettata nuova istituzione.

E queste manifestazioni sono venute non già da sedi di tribunali minori, per cui possa dirsi che la voce fosse mossa da una specie di interesse di difesa, dalla preoccupazione di vedere domani quei tribunali diminuiti o soppressi, ma sono venute dai tribunali di Napoli, di Genova, di Lecce, di Milano, di Lucera, dalle prime curie d'Italia che concordi hanno energicamente espresso il loro avviso contrario al giudice unico.

E non basta. Durante le lunghe more della discussione di questo progetto di riforma giudiziaria, i magistrati d'Italia hanno espresso ripetutamente, nei loro congressi e nelle loro associazioni il loro pensiero. Ebbene, malgrado il grande, ardente, umano loro desiderio di vedere giungere in porto questo travagliato progetto, che assicura una certa quantità di miglioramenti ad una classe che merita tutto, malgrado ciò, i magistrati d'Italia hanno onestamente riconosciuto che non sempre il giudice singolo è opportuno, e che vi sono casi in cui il cozzo di opinioni tra i componenti il collegio è

necessario come è necessaria l'espressione di un pensiero collegiale, che offre per tutti maggiori garanzie.

Quei magistrati ci hanno detto inoltre che la Camera di consiglio, contro la quale tanti strali si sono rivolti e contro la quale tanto si è detto e si è scritto, non funziona male. Ora io porto dinnanzi alla Camera questi ricordi e questi rilievi di fatto, e domando all'onorevole ministro: crede egli nella [sua coscienza, nella sua grande onestà, nella sua illuminata preparazione scientifica, che sia matura l'Italia per una riforma così improvvisa?

Venendo, dopo ciò, a qualche dettaglio, io mi permetto di invocare alcuni chiarimenti su alcuni punti della parte del progetto relativa al giudice singolo, e che per me restano molto oscuri.

Chi saranno i giudici unici, hanno detto taluni nostri colleghi? Saranno i giudici di nuova nomina, giovani inesperti, dopo due anni di uditorato, o saranno quei giudici stanchi, che costituiscono attualmente un pericolo e la cui scarsa operosità si è voluta correggere?

Ed i nuovi collegi giudiziari dovranno essere davvero formati da una testa senza braccia? Imperocchè secondo l'articolo 19 il collegio è per regola formato dal solo presidente, e solo per eccezione potrà avere uno o più giudici. E questi collegi giudiziari formati da un solo elemento come funzioneranno? Dice il ministro: prenderemo i pretori vicini, i giudici dei tribunali vicini e così completeremo il collegio.

Ma questi pretori che sono messi in quella tale condizione d'inferiorità, come saranno capaci di bene giudicare collegialmente? Ed i giudici dove si andranno a prendere, quando oramai sono organizzate le cose in modo che non ce ne sarà esuberanza in alcun posto? E perchè mai il collegio civile dovrebbe occuparsi [delle sole sentenze dei pretori, e non di altre controverse più importanti?

A questo proposito, onorevole ministro, io non sono soddisfatto di una osservazione che ho letto nella sua relazione, anzi noto con piacere [che un riguardoso rilievo è stato fatto anche dalla valorosissima Commissione.

Dice il ministro che il giudizio di prima istanza dinnanzi ai tribunali è quasi una schermaglia, un giudizio di assaggio.

Ebbene, l'onorevole relatore si è lamentato di questa definizione e dice che il ministro avrebbe potuto astenersi dal darla,

perchè essa scredita la funzione di questo giudice schermatore, perchè acuisce lo spirito di litigiosità, perchè diffonde l'opinione che il giudice singolo non è nemmeno il primo gradino, non è l'esperimento, ma una schermaglia di giustizia.

Ed ancora ha il relatore osservato che vi sono dei casi in cui la decisione di questo primo giudice diventa irrevocabile, sia quando l'appello non sia stato presentato in tempo, sia quando non sia stato presentato regolarmente.

Non è una schermaglia. Guardate le statistiche e troverete che gran parte di questi giudizi di prima istanza restano *res judicata*.

Eppoi, onorevole ministro, speriamo che quell'articolo 23 dia la materia ad ovviare ancora all'inconveniente, ma ella, che è maestro, sa come sia delicato il campo della provvisoria esecuzione delle sentenze di primo grado.

Quando le parti avranno tra le mani il giudizio, la sentenza esecutiva del magistrato di primo grado, potranno con quel giudizio giungere a conseguenze gravissime.

Domando in qual modo potrà provvedersi agevolmente; bisogna che questo inconveniente sia eliminato o almeno mitigato, quanto alla accensione delle iscrizioni, quanto alla esecuzione provvisoria delle sentenze e in molti altri simili casi.

Si dice che col giudice singolo si avrà economia di giudici e così si migliorerà direttamente la sorte dei magistrati; ma abbiamo udito dall'onorevole Orlando, che ha certamente esperienza maggiore della nostra per la lunga e degna direzione del dicastero di grazia e giustizia, affermare che questa famosa economia è un po' fantastica, perchè bisognerà aumentare il numero dei cancellieri e anche dei giudici, per lo meno presso quei tribunali che oggi ne difettano; e quindi se dei giudici si potranno sopprimere in qualche tribunale, bisognerà agguingerli in qualche altro e quindi l'economia non sarà che illusoria.

Si dice che si avrà anche economia di tempo perchè le statistiche insegnano che le sentenze dei pretori si conseguono in minore quantità di tempo e sono soggette all'appello in un numero di casi minore delle sentenze dei tribunali. Ma noi sappiamo che le sentenze dei pretori si ottengono in minor quantità di tempo perchè sono le forme della procedura pretoriale più semplici, perchè il termine di quella procedura non è paragonabile ai termini che si debbono rispettare dinanzi ai tribunali; sap-

piano anche che l'opera dei patrocinatori legali accresce l'importanza dei giudizi innanzi ai tribunali e costringe a maggiori studi i giudicanti, mentre il giudizio si restringe a minori proporzioni davanti al pretore. Ed allora pur la economia del tempo sfuma.

Occorrerebbe piuttosto mettere termini procedurali in armonia alle esigenze del tempo nostro, perchè mentre, come già si è osservato, non vi è sede di tribunale che non sia attraversata da una ferrovia, da un telegrafo o da un telefono, i termini procedurali portano gravi indugi nelle liti.

Si dice poi che il pretore è già un ottimo tipo di giudice unico, e ciò appare anche dalle statistiche, le quali dicono che i pretori danno un numero di sentenze soggette all'appello minore del numero delle sentenze soggette all'appello da parte dei tribunali.

Ma, onorevoli colleghi e onorevole ministro, i giudici dei pretori non sono forse i tribunali? Se dunque i tribunali li prendete come elemento formatore della vostra statistica giudiziaria per dimostrare che fanno bene i pretori, perchè quando i tribunali giudicano e debbono essere alla loro volta giudicati, un tale elemento di valore non deve essere considerato?

E domando ancora: tutta quella serie di atti complessi per i quali è necessario il giudice singolo, gli atti, per esempio, per quali funziona il giudice delegato ai fallimenti, il giudice delegato agli esami testimoniali, il giudice delegato alle graduazioni e via dicendo, si dovranno rimandare per le contestazioni o le omologazioni dinanzi allo stesso?

Mi pare che il collega onorevole Venzi abbia rilevato che l'articolo 18 è concepito in modo da far credere che in certi casi debba funzionare il tribunale; ma io, per il modo con cui quell'articolo è scritto, potrei ritenere il contrario, perchè esso dice che i tribunali funzionano soltanto per i giudizi penali e per gli appelli in materia civile.

Ora, dato l'ordinamento della nostra procedura, l'appello si verifica nei casi stabiliti dal codice di procedura e non è appello il giudizio di rinvio del giudice graduatore o del giudice del fallimento; ed allora in questi casi come sarà regolata la materia? Ed in tutti quei casi difficili che riguardano lo stato di fallimento, lo stato delle persone e delle famiglie, nei giudizi di interdizione o di inabilitazione, nei giudizi nei quali viene ad essere tolto un patrimonio intero ad un individuo, nei giudizi di

espropriazione, in tutti quei casi insomma in cui si richiede la garanzia del collegio e dei suoi occhi molteplici che vedono meglio dei due, il giudice singolo possiamo dire nella nostra coscienza che affidi di più? Se l'esperienza ci insegna che allorquando alcuno sia stato nominato arbitro solo, prova spesso il bisogno di andare a chiedere consigli e norme ad altri per poter assumere la responsabilità di un giudizio, bisogna del pari ritenere che il giudice singolo si troverà in consimili casi difficili nella identica condizione. Ed allora, dico io, perchè non potremmo accettare l'opinione intermedia prospettata perfino dagli stessi magistrati? Giacchè il collegio non viene soppresso (perchè funzionerà negli affari civili in grado d'appello dai pretori e negli affari penali) perchè non si può ricorrere ad un mezzo ridotto, di mandare innanzi al giudice unico se mai tutta la grande massa di materie le quali non offrono difficile soluzione e grandi contestazioni; e, per determinati casi, per queste materie speciali, che riguardano l'ordine delle famiglie, per le espropriazioni, per i rinvii dai giudici delegati, perchè non mantenere la forma del collegio, una volta che questo collegio non è soppresso, e che nessuna difficoltà formale si oppone a che il collegio per questa parte possa funzionare?

Onorevole ministro, alla progettata riforma, è bene ricordarlo, osta anche la tradizione, osta anche la coscienza pubblica. Io ho ricordato che le curie d'Italia non hanno fatto pervenire una voce sola di plauso a questa parte della riforma, e molte di esse hanno invece esplicitamente dichiarato la loro irreconciliabile avversione al progetto.

Ora dove è la grande corrente della opinione pubblica che ci induca a persuaderci che la riforma è necessaria? Io vorrei qui leggere le parole di un illustre scrittore, che è caro all'animo mio, caro a tutti in questa Camera. Il quale con frase magnifica ha detto che « il legislatore il quale non sappia rispettare le tradizioni della vita giuridica di un paese, che voglia immutare profondamente e nettamente gli istituti giudiziari che sono intimamente connessi con gli ordinamenti politici e sociali farebbe opera vana, ed i suoi conati, senza salde radici nella coscienza popolare, si assomiglierebbero alle vecchie astrazioni di un filosofo che sia fuori del tutto dalle pratiche concezioni della vita ».

Queste parole sono del nostro ministro.

Perciò io credo che egli in coerenza con i suoi sentimenti, con le sue tradizioni, con le sue nobili aspirazioni vorrà temperare l'asprezza di questa riforma, vorrà mantenere solo quanto a tutti pare accettabile. Sicchè i magistrati abbiano il miglioramento cui aspirano, sicchè l'ordine giudiziario sia rinvigorito, ma non sieno feriti interessi superiori agli interessi dei magistrati, cioè, gli interessi veri ed assoluti della giustizia.

E concludo richiamando l'attenzione del ministro e della Camera su alcuni punti che riguardano disposizioni particolari del disegno di legge, e che han formato anche oggetto di voti in altro ambiente e perfino nel Senato. Io intendo parlare di un'altra piaga che affligge la magistratura minore, minore per competenza, vale a dire la piaga dei vice pretori onorari e dei conciliatori.

È bene guardare se non convenga d'urgenza disciplinare meglio le funzioni di questi che sono stati chiamati gli ausiliari della giustizia. Io ho letto una statistica di un procuratore generale, il quale ha sommato il valore delle cause soggette all'esame del giudice conciliatore: in un distretto di Corte di appello in un anno esso è salito alla cifra di parecchi milioni.

E i vice pretori? Accanto a lodevolissime eccezioni, si trovano altri che compiono spesso opera deleteria agli scopi della giustizia.

I vice pretori non sono sempre quelli che meritano di essere i coadiutori del funzionario di carriera, ma talvolta sono i trafficanti della giustizia. Ed è bene che questo sia impedito, è bene che siano fatte le scelte a quella carica con altre garanzie, ed è bene che siano nominati soprattutto, non coloro che vogliono essere, ma coloro che lo meritano, perocchè quella giustizia che ha maggiori contatti col popolo ha bisogno di maggiori garanzie formali.

E un'altra raccomandazione, in forma telegrafica, mi permetto di rivolgere al ministro: che egli cioè voglia attuare il riordinamento delle circoscrizioni. Nella relazione del Senato, il ministro lo sa, ci fu già la proposta del relatore onorevole Vacca, raccomandante la presentazione di un progetto di legge sul riordinamento delle circoscrizioni giudiziarie.

Noi ci troviamo in Italia in condizioni disastrose, e non basta neanche l'introduzione del giudice singolo ad eliminare gli inconvenienti.

Col giudice singolo, si dice, che si ripartirà un po' il lavoro dei magistrati, i quali

saranno meglio distribuiti. Ma noi vogliamo che le circoscrizioni giudiziarie siano riordinate tutte in una maniera più organica. La giustizia non deve essere mantenuta in una costruzione dei suoi organi che si assomiglia ad una piramide con larghissima base, con aspre difficoltà di carriera per i giovani magistrati.

La giustizia deve dare facilità di promozioni ai meritevoli nell'ordine giudiziario. Ed occorre che anche i tribunali, le Corti d'appello e le Corti di cassazione siano distribuite con criteri più sani.

Ricorderò qui quello che osservò l'onorevole Ferri l'altro giorno. Egli disse che vi è una parte d'Italia, dove, a mezz'ora di distanza l'una dall'altra, si trovano tre sedi di Corte d'appello e che vi è una parte d'Italia nella quale occorre percorrere una intera giornata di cammino in ferrovia, per trovare una Corte d'appello che deve rendere giustizia ad una quantità enorme di popolazione con difficili mezzi di comunicazione.

Ora io non dico che sia male tenere lontane le Corti di appello e di cassazione da coloro che hanno bisogno della giustizia; ma chiedo che tutto sia attuato in maniera più proporzionata. Comprendo che i bisogni moderni richiedono che la giustizia minuta sia più pronta ed a contatto delle popolazioni e che la giustizia più alta sia più garantita quanto più si eleva, come a cerchi concentrici che si vanno rarefacendo fino a fermarsi ad un punto solo, alla Corte suprema.

E desidero anche che la Corte suprema, pure in materia civile, sia unica, temperando però l'attuazione del progetto della Corte suprema unica con la creazione delle Corti di revisione, nei vari centri, nei quali attualmente funzionano le Corti di cassazione. Così noi torneremo quasi all'organico concepito dall'onorevole Zanardelli.

Desidero un giudice unico in prima istanza, senza limite di valore, con larga competenza, ma due magistrature elevate per i giudizi di fatto, ed il giudice di revisione.

Questa è una riforma organica e complessa, alla quale potremmo noi dare tutti i nostri entusiasmi.

E vegga ancora, l'onorevole ministro, come ha promesso al Senato ed alla Camera, se non sia il caso di attuare in forma larga la specializzazione delle funzioni, non tra giudici penali, civili e commerciali, ma tra la carriera del Pubblico Ministero e quella dei magistrati giudicanti, in modo che possano

entrambe svolgersi così che non si verifichi qualche inconveniente simile a quello al quale io ho assistito: di vedere, cioè, qualcuno che, tolto dalla magistratura giudicante e costretto ad esercitare funzioni di sostituto procuratore generale dinanzi alla Corte d'appello, veniva qui a Roma, commosso e convulso, ad invocare di essere restituito alla magistratura giudicante, o di essere allontanato dalla carriera del Pubblico Ministero, perchè aveva la fobia di parlare in pubblico, e non si sentiva di affrontare la discussione in Corte d'appello, di fronte ad avvocati valorosi, non avendo mai esercitato la sua attitudine a quella forma di discussione.

Onorevole ministro, almeno queste due carriere si tengano distinte.

E voglia poi considerarsi anche se non sia momento di condurre in porto la magistratura pei minorenni, della quale si parla ora con speciale interesse, e della quale fa lodevole oggetto di sue ricerche e studi la Commissione testè nominata. Quella magistratura si impone in modo assoluto, e ciò dimostra come pur troppo noi dovremo a breve scadenza tornare ad occuparci del complesso problema giudiziario. Tutti ricordano come sempre siano state richieste ed attuate leggi speciali per la tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli: ebbene, quando le donne e i fanciulli vengono a contatto con la giustizia, quando vengono pel cozzo delle passioni a trovarsi soggetti alla magistratura penale, o civile, il criterio giudicatore è antico e non vi sono più considerazioni di ordine psicologico e sociale; e noi andremo invano cercando l'elemento animatore della giustizia di fronte a questi inconvenienti.

Ho terminato. Chiedo scusa alla Camera, se l'ho involontariamente tediata più a lungo di quanto mi proponevo. Chiedo del pari venia all'onorevole ministro, di cui sono sincero ammiratore, se ho dovuto recare qui l'eco delle aspirazioni e delle ansie della mia regione lontana, la quale è preoccupata che la riforma giudiziaria, così come è concepita, non assicuri completamente il buon funzionamento della giustizia.

In questa Camera, hanno fatto udire parecchi colleghi voci diverse: qualcuno, la voce degli interessi professionali; altri, voci di studiosi e di curie; altri, l'eco delle masse lavoratrici.

Onorevole ministro, accolga nel suo senno, nella sua mente capace ed illuminata tutte le voci; le apprezzi; e, soprattutto, accolga quelli incitamenti modesti che da ogni parte

le vengono; e si lasci guidare dalla sua coscienza e dal suo squisito buon senso giuridico.

E noi, che intorno al problema travagliamo le nostre menti, ed i magistrati, che ansiosamente attendono che si chiudano questi nostri dibattiti, e tutta la grande massa del popolo italiano, che vuole giustizia pronta e sollecita, tutti tendiamo verso la vetta di quella alta montagna luminosa nella quale si suole raffigurare la giustizia umana. Essa rassomiglia un po' alla montagna vagheggiata da Ibsen, verso la cima della quale tendeva l'apostolo attraverso fatiche immense, attraverso asprezze di ogni genere.

Noi percorriamo (ed ella con noi, onorevole ministro) la via, lasciando forse brandelli d'illusione ad ogni rovo e ad ogni canto, ma non brandelli di fede. Su quella vetta c'è davvero la luce: la luce ideale, la luce vera del diritto, che non è luce, se non è accompagnata da un grande elemento di libertà, di civiltà e di dignità. (*Vivissime approvazioni — Molte congratulazioni*).

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli Cassuto e Pais-Serra a recarsi alla tribuna, per presentare alcune relazioni.

CASSUTO, *relatore*. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Nuovi provvedimenti per i gruppi II e III delle linee di navigazione contemplate dalla legge 30 giugno 1912, n. 685, e per le linee celeri dell'Egitto, contemplate dalla legge 30 giugno 1912, n. 686.

PAIS-SERRA, *relatore*. Mi onoro di presentare alla Camera le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Provvedimenti a favore della marina libera;

Linea di navigazione tra l'Italia e Calcutta;

Linea di navigazione fra l'Italia e il Centro America;

Linea di navigazione fra l'Italia e Londra;

Linea di navigazione fra l'Italia e il Canada.

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

Si riprende la discussione sulle modificazioni all'ordinamento giudiziario.

PRESIDENTE. Continuando nella discussione del disegno di legge « Modificazioni all'ordinamento giudiziario » ha facoltà di parlare l'onorevole Porzio.

PORZIO. Onorevoli colleghi, non un discorso. La Camera consentirà, per altro, che io brevemente dica le ragioni che mi inducono ad andare in diverso avviso da quello espresso dai miei amici personali e politici, ed a votare integralmente il presente disegno di legge, dovuto allo zelo nobilissimo dell'onorevole Finocchiaro-Aprile.

Enrico Ferri, nel suo discorso smagliante, richiama al nostro animo ed al nostro pensiero il compito dell'Italia nella sua opera di legislazione, specialmente nell'ora presente.

Sono queste cose troppo alte, troppo profonde, troppo sentite, per aver bisogno della mia povera apostrofe destinata ad esaltarle o a celebrarle; ma sono delle cose che inducono nei nostri spiriti la visione di quella che dovrebbe essere la magistratura in un grande Paese.

Il carattere speciale dello spirito moderno è appunto in una maggiore sensibilità, in questo essere divenuti più consapevoli, per modo che risentiamo più fieramente della manchevolezza, della insufficienza degli ordinamenti destinati a dare anima e vita all'alta funzione sociale che è l'amministrazione della giustizia. Forse per questo a mano a mano è diventato più vivo il lavoro di tutti quanti i Gabinetti che hanno cercato dal 1865, dal progetto De Falco, fino ad oggi, di fornire tutti quanti dei progetti i quali valessero a risolvere il grave problema.

La magistratura ha trovato in questa aula ed in questa occasione, un'attestazione che veramente meritava, tutti gli oratori hanno reso omaggio alla rettitudine ed all'onestà della magistratura italiana, ed io, l'ultimo di tutti, non posso che aggiungere la mia povera e modesta voce a quelle che così autorevolmente ed eloquentemente furono udite.

Però io non vorrei esser tacciato di iconoclastia, se, per avventura, mi permetto di presentare al vostro esame qualche aspetto di questa magistratura, non dal punto di vista dell'onestà e della rettitudine, che sono serbate da essa a forza di sacrifici, ed alle quali si rende omaggio, non ricercando

frasi per celebrarle, ma se, sotto altro aspetto, domando: son pari alla onestà, la fibra, le forze intellettuali di essa?

Pochi mesi or sono, appena ebbi l'onore di entrare in quest'aula, mi trovai ad ascoltare i discorsi pronunciati a proposito del Codice di procedura penale, ed allora notando tutte quante le nuove norme che si dettavano, pensavo: ma queste norme, chi sarà chiamato ad applicarle? Pensavo come fossero ingiuste le parole e le affermazioni che venivano dal Senato, così aspre, verso il Foro. È vero, molte volte vi sono stati urti tra difensori e giudici. Ma si urtava contro pigrizie intellettuali, quietismi intollerabili che parevano ottusità e che denunziavano la dissonanza che stride tra la vecchia cultura intransigente dei magistrati, e quella più viva, più moderna, che aleggia nelle file forensi.

Ed allora, onorevoli colleghi, io ho pensato che questa magistratura bisognava svecchiarla, che a questo bisognava provvedere, perchè basta entrare in un'aula di tribunale per sentire, per esempio, rinnegate delle dottrine e delle teoriche che viceversa a scuola ci hanno insegnato come la quintessenza del sapere.

E non c'è niente di peggio per sovvertire questo istituto, che rappresentarlo in antitesi perenne con quelle che sono le correnti vive dell'intellettualità, con quelli che sono i postulati della scienza e che formano la base della cultura moderna.

Io non oso, non pretendo che la magistratura entri in dispute di scuole.

Ma tutti sappiamo che queste due grandi persone del dramma eterno del pensiero, il Classicismo ed il Positivismo, non son cose nuove, ed esistono da che le dottrine, le teorie, i sistemi apparvero. Ora quale che sia la teoria, la scuola, è inaudito quello scherno, è intollerabile che il giudice irrida a quant'è elevata conquista scientifica.

Vi sono verità economiche, psicologiche che la Suprema Corte ostinatamente respinge con rugginosi ragionamenti. Andate a dire che il delitto non è un'attività, ma una caduta, che è un processo di terribile adattamento e vi chiameranno ironicamente poeta e filantropo, e mostreranno i magistrati la più grande compiacenza per i fieri cipigli, le attitudini ostili, i sarcasmi più amari, e le superficialità più desolanti. (*Bene!*)

E d'altra parte le procedure sono lente, tarde. Pare che all'ombra del codice si possa organizzare tutto un volo di uccelli di rapina. Si crea una lite, si procrastina,

si stanca la pazienza del litigante, si strappa una transazione e l'affare è fatto.

Dunque, se queste sono le condizioni in cui si trova la magistratura italiana, a me pare che giung a proposito il progetto, che non risolve fundamentalmente la questione, ma segna una pietra miliare notevole sopra il lungo cammino, che bisogna percorrere per arrivare a quell'alta meta, alla quale la parola eloquente di Ferri accennava.

Allora permettetemi, signori, che io brevemente esamini questo progetto di legge. Esso è preceduto da 38 altri progetti. Bene, o male, la spina dorsale di quei progetti era questa: da una parte la riforma delle circoscrizioni, dall'altra il giudice unico. Anticamente De Falco parlò di tribunali di pretura, poi De Filippo riparlò un'altra volta di questi tribunali di pretura, ma non se ne è mai fatto nulla, perchè urtarono in queste leggi, le quali miravano a risolvere più profondamente il problema dell'ordinamento giudiziario, di fronte ad ostacoli, i quali meno forti, meno bruschi, abbiamo incontrato anche oggi. Ebbene, onorevole ministro, l'unico e grave scoglio, di fronte al quale il progetto attuale parve che dovesse rompersi, era quello del famoso giudice unico.

È inutile dirlo; siamo tutti d'accordo: è bene che i magistrati siano pagati meglio. L'unico modo per penetrare le fila di elemento vivo, intelligente, operoso, è migliorare la condizione economica del magistrato, e poi non costringerlo a delle vere relegazioni in paesi lontani, sedi di piccole preture. Lasciate che respiri l'aria dei grandi ambienti.

Lo sdoppiamento della carriera è un felice ritorno a quelle celebri leggi napoletane che ogni giorno di più emergono in tutta la loro alta sapienza. E tutti d'accordo: il concorso ha dati i risultati più infelici. Colpa di uomini, di casi, di chi volete; il certo è che il concorso ha favorito i meno adatti ed ha sollevato, spesso, gli immeritevoli, costringendo tutti i magistrati a preoccupazioni, le quali li perturbavano.

Il giudice unico è dunque il pernio della riforma. È una questione economica quella del giudice unico? L'onorevole Orlando ha dimostrato che no. Tanto meglio!

È una questione di giustizia. Io sarei indotto a votarlo anche quando l'istituzione del giudice unico dovesse rappresentare un aggravio ed un onere pel bilancio, perchè sono fundamentalmente convinto che l'istituzione del giudice unico assicuri, nei primi

gradi di giurisdizione, una maggiore garanzia di studio e di giustizia.

Non mi permetterò di ricordare gli argomenti addotti dai miei onorevoli colleghi a proposito del giudice unico. Io invece mi permetto di richiamare la Camera sopra un altro lato della questione. Il giudice unico ed il concetto del giudice unico hanno ricevuto già la sanzione della Camera in due manifestazioni solenni.

Già vi sono stati degli oratori i quali hanno domandato che la competenza del pretore fosse aumentata. Ora, caldeggiare l'aumento della competenza del pretore, significa implicitamente riconoscere che questo giudice unico merita quella fiducia che al giudice unico si vuol negare.

Ma, io vedo un'altra cosa. Noi abbiamo sancito il principio del giudice unico quattro mesi fa: quando abbiamo discusso il codice di procedura penale. Tutti gli oratori, da tutti i banchi della Camera, hanno recitato l'elogio funebre alla Camera di consiglio, tutti gli oratori hanno detto che la Camera di consiglio era un anacronismo, che, viceversa, l'unico giudice doveva essere il giudice istruttore, vale a dire il relatore della causa. E nessuna voce si levò allora contro l'istituzione del giudice unico.

Nè si dica che non è il caso di fare il paragone tra il giudice istruttore ed il giudice di tribunale, giacchè io penso che il potere di imprigionare un uomo, di mandarlo al cellulare, di rinviarlo al pubblico dibattimento, di spogliarlo di ogni dignità, di comprometterne l'onore, questo poter sia anche più forte e terribile di quello che ha quel giudice che deve decidere e giudicare sopra una servitù o sopra un patto contrattuale.

E allora non è una questione di principio. La Camera l'ha sancito il principio. È una questione d'altra indole. Sono le agitazioni che scuotono coloro i quali vedono in tale istituzione un pericolo per l'esistenza dei tribunali minori. (*Bravo!*)

Ma l'agitazione è fundamentalmente ingiusta, imperocchè l'unico modo di poter serbare i tribunali in quelle piccole sedi è l'adozione del giudice unico; giacchè il tribunale resta e per i giudizi civili e per quelli penali e per gli appelli avverso le sentenze dei pretori.

Davvero non si può discutere più sulla sostanza e sull'intima essenza della unicità del giudice; giacchè di tutte quante le teorie che sono state dette, mi permetta la Camera che nel finire ne ricordi una sola,

ricordi le parole di Bentham, il quale diceva che la probità del giudice dipende dalla sua responsabilità; quel Bentham il quale scriveva che due giudici che seggono insieme in un solo tribunale non sono che due in apparenza, ma sono meno di uno in realtà.

Il concetto della responsabilità nel giudice il quale deve scrivere e firmare una sentenza, il quale sa di essere il banditore della verità giuridica e del vero che egli ha trovato, il quale si vede giudicabile attraverso l'opera sua, è l'unico mezzo per poter stimolare e sviluppare l'intelletto e la cultura del magistrato e per rinvigorirne la fibra.

In questo modo egli diventa coraggioso, in questa guisa egli affronta la responsabilità di quanto ha scritto.

La collegialità, me lo insegnate tutti, non è sorta dettata da criteri di giustizia; non fu ispirata da coloro che credevano che dovesse questa collegialità assicurare una maggior somma di verità alle sentenze. Esse ebbe precedenti tutt'affatto politici.

Quando si volle garantire il magistrato da quelle che potevano essere le vendette, sia del principe, sia della piazza, fu creata la collegialità, che doveva servire a nascondere il responsabile di una sentenza. E furono ingenui, perchè dopo il 1830 noi sappiamo che furono colpiti in massa i giudici che sentenziarono contro od ostilmente alle intenzioni del principe.

Tutti gli argomenti sono stati posti contro il giudice unico. L'ora tarda non mi permette di dilungarmi, nè io credo dovermi occupare se occorreranno altri cancellieri, altre aule, diversi orari. Sono le piccole cose che insieme alle grandi furono portate contro tale nuova istituzione.

S'è detto che i magistrati non sono per il giudice unico. Oh no. Già Mancini — e dal 1876 ad oggi, Zanardelli, Gianturco, Finocchiaro, la riforma la collocarono su codesta base — già Mancini, dico, aveva fatto un'inchiesta. E primi presidenti che rispondevano ai nomi di Artom, Pagano-Guarnaschelli, Muzi, furono per il giudice unico. E giuristi come quelli che ho nominati, cui si possono aggiungere molti altri nomi eminenti, da Bizzozero compianto a Mortara, son favorevoli.

Ma l'onorevole Venditti ha detto: la tradizione è ostile. Ma che c'entra la tradizione? La tradizione non si consolida intorno a forme caduche, che momentanee esigenze suscitano, animano, e le quali poi son destinate ad oscurarsi ed a deca-

dere. La tradizione è nel contenuto ideale di queste forme. E mi perdoni la Camera se io ricordo quanto Giuseppe Poerio — un nome che vale una storia — dettava nel proemio alle leggi, dall'alto seggio della Suprema Corte di Napoli. L'eminente oratore, promulgate le leggi, s'augurava che la giustizia diventasse sempre più sicura di non incorrere nei suoi antichi errori, nei suoi travimenti antichi. Ecco la tradizione: l'aspirazione infaticabile verso il realizzarsi delle superiori idealità.

Ed io votando l'attuale disegno di legge non solamente non credo di romperla contro la tradizione, ma credo di concorrere a conferire maggior forza e prestigio a questa magistratura che rappresenta nell'organismo sociale la più alta idea dell'umanità. (*Vive approvazioni — Moltissimi deputati e l'onorevole ministro si congratulano con l'oratore.*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Albanese.

ALBANESE. Dopo la copiosa eloquenza dei rappresentanti la cattedra, la magistratura, il foro, e dopo una minuta ed esauriente disamina del disegno di legge, non è davvero prudente e politico infastidire la Camera, omai impossessata della materia, della quale ciascuno potrebbe ripetere ogni più dettagliata parte.

Potrei qui ripetere molti degli argomenti che si sono adottati a favore o contro i principi e le disposizioni singole di questa riforma giudiziaria, ma mi limito semplicemente a fare una dichiarazione di voto e soprattutto una raccomandazione circa un argomento sul quale tutti hanno taciuto. In sintesi si può dire che resta la indipendenza e restano tutti i buoni requisiti, che non sono privilegio soltanto della legge che ci accingiamo a mutare. Nel continuo evolversi del diritto e della società e nelle innumerevoli contingenze moderne nessun progetto di legge può contenere norme assolute che valgano senza limite di tempo. Ognuno ha portato l'esperienza delle proprie conoscenze ed ha scoperto le piaghe cancerose degli infermi, e quasi fuor di posto si è con poco misurata libertà inteso richiamare il ministro a severità verso i magistrati sotto accusa di inerzia, insufficienza, partigianeria.

Si è voluto, mi auguro credere, non criticare la famiglia, ma i pochi responsabili, le cui colpe non riflettono danno sulla istituzione.

La raccomandazione, cui ho accennato, riguarda poi il disposto contenuto nell'arti-

colo 23, riferibile alla data di decorrenza della legge, decorrenza di cui il ministro deve fissare i termini.

Ora ognuno conosce come questo progetto sia stato presentato fin dal febbraio 1911, e come per le vicende parlamentari non sia stato possibile arrivare alla sua discussione prima di oggi.

Fin dal mese di giugno lo stesso onorevole ministro diede assicurazione che il ritardo non avrebbe portato alcun danno economico circa i vantaggi della legge stessa; e lo stesso sottosegretario di Stato, rispondendo alla interrogazione dell'onorevole Cavagnari, dichiarò che l'onorevole ministro avrebbe provveduto equamente perchè il ritardo non avesse portato difficoltà ai magistrati, che non hanno colpa se ritardo vi fu per la discussione in questo ramo del Parlamento.

Nel 1911, quando fu presentato questo disegno di legge, furono contemporaneamente presentati progetti simili contenenti benefici a vantaggio di altre categorie di funzionari, come quelli della pubblica sicurezza e delle prefetture. Quei disegni di legge furono subito discussi, e quindi quei funzionari furono messi in condizione di potersi subito avvantaggiare dei miglioramenti economici loro accordati.

Io desidererei che il ministro facesse a questo proposito una dichiarazione esplicita, che valesse a dissipare il sospetto che l'approvazione di questo progetto si fosse voluta ritardare anche per ritardare i benefici del miglioramento economico, e a dar prova che i funzionari della magistratura non sono tenuti in concetto di inferiorità di fronte agli altri impiegati, i quali ogni giorno, anche nei comuni e nelle provincie, ottengono i benefici della retroattività, in considerazione del lungo tempo che intercede tra la presentazione dei provvedimenti e la loro approvazione.

Non abuso più oltre della benevolenza della Camera, e termino ripetendo che approverò integralmente il disegno di legge, il quale, se non fa conseguire tutte quante le aspirazioni del foro, della magistratura e del paese, pure segna un gran passo; e che il Parlamento, approvando questa legge, darà la prova sicura che esso si avvia alla risoluzione definitiva di un problema di grande interesse sociale. (*Approvazioni — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Dentice, il quale svolgerà il seguente ordine del giorno:

« La Camera convinta dell'importanza della riforma dell'ordinamento giudiziario circa lo sdoppiamento della carriera tra pretori e giudici, il regolamento delle promozioni, i limiti di età, salvo lievi emendamenti da introdurre in alcuni articoli del disegno di legge; convinta inoltre che per l'istituzione del giudice unico nei giudizi di prima istanza in materia civile occorran opportune riforme ai codici di rito civile e di commercio col riordinamento delle giurisdizioni e delle circoscrizioni; passa alla discussione degli articoli ».

DENTICE. Onorevoli colleghi, il dovere e l'ordine dell'onorevole Presidente m'impongono di parlare, e quindi sono dolente di essere costretto ad infastidirvi in questa ora già inoltrata, e per di più quando è anche inoltrata la discussione sull'argomento. Vi domando perciò di usarmi tutta la vostra benevolenza trattandosi di un argomento non soltanto dibattuto ma anche contrastato nelle sue varie parti, nel Parlamento e nel Paese.

Intorno alla riforma giudiziaria si affaticarono, infatti, le menti dei migliori giuristi e dei maggiori uomini di Stato che onorarono l'Italia: tuttavia, non ostante che siano stati presentati, come poco fa accennava l'onorevole Porzio, più di trentotto progetti, dei quali neppure un quarto divennero legge dello Stato, non si è trovato finora il modo di risolvere questo arduo problema, che non sarà risolto nemmeno con l'approvazione del presente disegno di legge.

Nel presente dibattito occorre veramente render lode all'onorevole guardasigilli che, nella sua sincerità, si è affrettato ad affermare che egli, nel proporre questo disegno di legge, non intendeva di risolvere interamente l'arduo problema, ma solo di ovviare agli inconvenienti più gravi, più improrogabili, che nella esecuzione dell'ultima legge si erano verificati, salvo a dare opera ad altri lati del problema non meno ardui e radicali, ma che richiedono ponderato esame di tutte le dottrine spesso in contrasto fra loro, per seguire la via sicura della più agevole soluzione.

Qui torna acconcio tributare la debita lode alla magistratura italiana, la quale, non ostante qualche lieve movimento di agitazione di un piccolo gruppo nel giugno scorso, e non ostante sia stata discussa, non sempre con equi criteri, è rimasta sempre all'altezza della sua missione.

Le agitazioni furono immediatamente sedate, e tutti riconobbero che attraverso ad esse era venuto fuori il riconoscimento delle buone ragioni dei magistrati, perchè si risolvesse una buona volta l'arduo problema del miglioramento della loro carriera per la parte economica e morale.

Anzi sul proposito occorre ricordare che un'opera utilmente efficace e proficua ha spiegato finora l'Associazione dei magistrati, la quale, ad onta delle varie correnti, delle critiche mosse e nel Parlamento e fuori, ha tenuto sempre alto il suo prestigio e ha risposto col suo libero diritto, che non è se non la esplicazione di una facoltà consacrata dallo Statuto fondamentale del Regno. Quando le accennate agitazioni si sono verificate, l'Associazione dei magistrati non vi ha preso alcuna parte, ed ha invece contribuito col noto suo non intervento a farle rimanere nei giusti limiti di una libera discussione nel campo sereno delle legittime aspirazioni della classe.

L'onorevole ministro intanto, senza badare a nessuna strenua fatica, mentre si accingeva ad altre opere legislative insigni, tra cui primeggia il nuovo codice di procedura penale, si è occupato anche della riforma giudiziaria, ritirando il progetto presentato dall'onorevole Fani, che aveva a caposaldo il giudice mandamentale per seguire una linea del tutto diversa, ed ha compiuto questo suo alto dovere di ministro di grazia e giustizia, portando senza indugi in Parlamento, in Senato prima e alla Camera dopo, il disegno di legge, di cui ora ci occupiamo.

Ora, data la brevità del tempo cui ho accennato, e la urgenza improrogabile del problema, è naturale che qualche piccolo neo, qualche difetto si sia dovuto riscontrare nella compilazione di questo progetto. E perciò io mi occuperò unicamente di questi nœi, senza però disconoscere l'importanza dei principii informatori del disegno di legge, con l'augurio che il mio dire, ispirato ai migliori sentimenti di deferenza verso il ministro di grazia e giustizia e verso l'uomo, della cui amicizia mi onoro, possa contribuire a trovare una via di uscita senza attriti e senza rimpianti.

Entrando perciò subito in argomento, mi occuperò specialmente delle basi fondamentali del progetto di riforma, cioè lo sdoppiamento della carriera ed il giudice unico, toccherò appena le proposte relative al limite di età ed al regolamento delle promozioni.

Quanto allo sdoppiamento della carriera, è inutile ripeterlo, la questione ha dato luogo a larga discussione tanto nel Senato che nella Camera; e tanto in quell'alto consesso, come nella Camera, la discussione ha portato soprattutto a riconoscere l'importanza e l'opportunità di cambiare il sistema attuale con lo sdoppiamento della carriera, tra pretore e giudice.

Si è riconosciuto, cioè, che attraverso ventidue anni di esperimento, ossia dalla legge del 1890 dell'illustre e non mai abbastanza compianto Giuseppe Zanardelli, sino al 1912, in cui si viene a discutere di questo progetto, la prova della unicità della carriera e poi della unicità dei gradi di giudice e pretore secondo i due momenti della legge Zanardelli e della legge Orlando, aveva fatto dolorosamente il suo tempo e che bisognava purtroppo tornare all'antico. Non vi era da preoccuparsi per questo, poichè Gian Battista Vico ha insegnato che i corsi ed i ricorsi si verificano in tutte le istituzioni, come nella vita delle nazioni.

Ora se lo sdoppiamento della carriera è riconosciuto come importante elemento di riforma dell'ordinamento giudiziario, sono lieto di riconoscere che l'onorevole ministro ha fatto bene ad introdurlo in questo disegno di legge, come nel tempo stesso debbesi ricordare a titolo di onore per la legge Zanardelli e per la legge dell'onorevole Vittorio Emanuele Orlando (che poc'anzi abbiamo ascoltato nell'eloquenza propria del suo alto ingegno) che in virtù di quelle leggi fu elevato il livello intellettuale della magistratura italiana, perchè con le leggi del 1890 e del 1907 gli esami fissati in modo più rispondenti all'alta missione del magistrato produssero il miglioramento dei concorsi e dettero nuove e più forti reclute alla amministrazione della giustizia, tanto da poter oggi affermare con soddisfazione che i giovani magistrati sono degni del posto che occupano e meritano la maggiore attenzione del Parlamento e del paese.

Altre quistioni toccarono queste leggi, come la modifica delle circoscrizioni di pretura, con l'abolizione di un terzo di queste magistrature, e gli esami di merito distinto, ma queste due proposte fallirono allo scopo, perchè solo in minima parte e sul principio ebbero pratica attuazione.

La questione dello sdoppiamento era ed è ponderosa: si può discutere se il sistema proposto sia preferibile o meno al progetto Fani, con la distinzione e non la separazione dalle carriere, che dovrebbero poi riunirsi

in appello, ma è certo che il sistema attuale è stato deleterio, ha allontanato elementi pregevoli dalla magistratura, mentre altri non si sono presentati ai concorsi per non sacrificare gli anni migliori della loro vita; tanto più che la legge Orlando rese più grave la condizione dei pretori pel concorso per tramutamento di sedi, che è riuscito a lasciare le buone preture ai giudici anziani, con l'impossibilità per i pretori di raggiungerli neanche in tempi remoti.

Ma purtroppo in tutte le cose umane vi è il lato buono e il lato cattivo. Lo sdoppiamento della carriera, come ci viene proposto, minaccia la vitalità della carriera stessa per le grandi difficoltà del pretorato.

Diceva, poco fa, l'onorevole Orlando, e tutti l'abbiamo riconosciuto, che appunto dalla disparità delle due carriere di pretori e di giudici erano derivate le deleterie conseguenze della legge del 1865, perchè i pretori erano ritenuti come una magistratura inferiore, e perciò il ministro Zanardelli volle procedere all'unificazione per sollevare alto il prestigio della magistratura, senza distinzione o quisquillie tra giudice dei ricchi e giudice dei poveri.

Il concorso unico, però, a mio modo di vedere, è certamente un progresso di fronte alla legge del 1865, a cui ritorniamo; e perciò, se il ministro, nella sua chiarezza, volesse porre mente alla possibilità di piccoli ritocchi di questo disegno di legge, io credo che si raggiungerebbe la desiderata finalità, specialmente in questa parte del disegno di legge che si occupa dello sdoppiamento della carriera.

Il primo emendamento dovrebbe consistere nel far passare tutti i magistrati di nuova nomina dall'uditorato al pretorato, con le norme dettate dal progetto e con l'obbligo di farvi permanere i magistrati per un intero triennio.

Dopo si dovrebbe andare innanzi col concorso per giudice a facoltà di tutti i pretori, tanto che nessuno avrebbe diritto di lamentarsi. La promozione a giudice diventerebbe la conseguenza della diversità di ingegno, di cultura, di studio, e di progresso scientifico, ed allora coloro i quali dovessero rimanerne esclusi restando invece nella carriera del pretorato, non avrebbero ragione di dolersi, perchè tutto dipenderebbe dalla minore attitudine per deficienza delle proprie forze.

Ma se questo rimedio semplice ma radicale il ministro non vorrà tener presente nell'ora che volge per attuare la legge come

è scritta in via di semplice esperimento, allora tenga conto di un altro emendamento più semplice.

Se agli uditori, dopo un anno, si accorda la facoltà di entrare nella carriera del pretorato e dopo due anni nell'altra di giudice, si può e deve dare anche la facoltà, per mezzo del famoso articolo 23 (che rappresenta quasi la manna del Signore, in tutte le difficili contingenze del disegno di legge) al magistrato pretore, cioè all'uditore divenuto pretore, nel secondo anno a contare dalla sua entrata in carriera, di accedere alla carriera superiore, all'esame per giudice e di potere dare questo esame, fino a che non raggiunga la seconda categoria, cioè in tutto quel periodo consentito al passaggio di categoria per anzianità, perchè dalla seconda categoria si passa alla prima unicamente per merito.

Perciò io limiterei la facoltà del concorso per giudici alla seconda categoria, anche perchè in ogni modo il pretore avrebbe tutto il tempo di completare i suoi studi giuridici, maturare le sue risoluzioni per diventare giudice come gli altri suoi antichi colleghi di uditorato.

Se questo potrà ottenersi, in omaggio alle disposizioni transitorie dell'articolo 23 sarà tanto di guadagnato per la pratica applicazione della legge ed un miglioramento di essa. Ma, dice l'onorevole Mendaia, non ci resterà nessuno più nella carriera dei pretori. Ma se il disegno di legge dovrà essere applicato senza variare nemmeno una linea, noi avremo un effetto anche peggiore, cioè, vedremo aggravato lo stato delle cose, perchè, è inutile illudersi, alla carriera del pretore non ci andrà nemmeno il dieci per cento dei magistrati, perchè nessuno sarà tanto ingenuo da accedervi, quando già riceve, dopo sei mesi di uditorato, nella sua qualità di uditore, 1,800 lire annue e per la sola differenza di 50 lire al mese, non sarà certo preoccupato di dovere attendere un altro anno per fare l'esame di giudice.

Sicchè, tutto considerato, io credo che la modificazione che ho proposto a questo disegno di legge, che non è modificazione sostanziale, toglierebbe di mezzo quel difetto che tanto si lamenta.

Diversamente quando si sarà creato il vuoto nella carriera di pretore, il ministro dovrà ricorrere a rimedi straordinari come avvenne con le leggi del 1875, che fecero entrare in carriera elementi eterogenei, che sono stati i veri riformati della curia e della magistratura.

Se così è, è inutile preoccuparsi più oltre di quello che si suole ripetere da molti, intorno alla differenza tra le carriere di giudice e pretore, e alla distinzione della carriera della magistratura in una carriera alta ed una carriera bassa.

Il mio ottimo amico onorevole Porzio ha accennato alle difficoltà di intendere il significato piuttosto ibrido di carriera alta e carriera bassa, che egli nel suo alto intelletto non sapeva spiegarsi. Ma invece è così semplice la cosa da intendersi agevolmente.

Non è la carriera alta o bassa di giudice o di pretore, ma è invece la condizione che è fatta al pretore di fronte al giudice da questo progetto, e diciamo bassa nel senso che il pretore, nato pretore, malauguratamente morirà pretore nel senso che non avrà mai la ventura di sbucare in Corte d'appello, nella duplice irrealizzabile ipotesi che riesca scrutinato tra i promovibili a scelta e trovi posto nei pochissimi assegnati dal presente disegno di legge, mentre invece il giudice, cioè colui che si avvia alla carriera di giudice, arriverà certo ai gradi superiori.

Tutto ciò è così chiaro e certo che non è possibile metterlo in dubbio fino a che non si vorrà dire che la luce è il buio e che il buio è la luce.

Ed allora non è alla questione della bassa o dell'alta carriera che bisogna soffermarsi, ma all'altra bensì di apprestare tutti i mezzi opportuni per rendere meno difficile, per quanto sarà possibile, l'accesso dalla carriera di pretore a quella di giudice, perchè solo così il problema sarà una buona volta risoluto.

Io ho avuto in verità una ben triste impressione del pretorato, tanto da paragonarla alla carriera di sottufficiali di fronte al giudice che sarebbe l'ufficiale, con la differenza che mentre per l'ufficiale e pel sottufficiale si riscontra tanta differenza di coltura, di attitudini, di studi, pei magistrati si verifica l'opposto, perchè entrambi il giudice ed il pretore sono venuti dallo stesso primo concorso in carriera.

Ciò non pertanto, ed a parte questi difetti, non di principio ma di pratica attuazione, io non esito a riconoscere che l'onorevole ministro ha fatto benissimo a proporre la distinzione delle due carriere.

Un altro illustre parlamentare, il senatore Perla, ebbe a rilevare un fatto veramente notevole e cioè che il pretorato è un ufficio essenzialmente distinto, con caratteristica propria, in confronto delle attitudini

dei giudici di tribunale, sia per la estensione e complessità delle funzioni giudiziarie, alle quali i pretori sono addetti, sia per la missione pacifica che ad essi è affidata, sia per la folla di incarichi speciali e complementari di cui essi sono investiti, sia per gli ostacoli ed i pericoli in mezzo a cui si svolge la loro azione e per le speciali qualità di carattere, che essi debbono avere per fronteggiarli.

È tutto un complesso di condizioni per cui potete avere giovani magistrati che presentano le maggiori garanzie e le maggiori attitudini per l'ufficio di pretore ed altri di forte cultura e di animo acceso di non meno vivo sentimento di giustizia che per le note del proprio temperamento non presentino affatto simili attitudini ed invece possono essere elementi utilizzabili assai meglio nel ben diverso campo delle funzioni riservate ai tribunali.

E la mia parola, onorevole ministro ed egregi colleghi, mirava appunto a fare questa importante osservazione che è opportuno anzi necessario che sia separata la carriera, perchè vi sono magistrati che hanno un grande sentimento di tranquillità d'animo, e sono spinti più a rimanere nell'ambito modesto dei mandamenti, anzichè nel vasto campo delle grandi città, come altri invece si sentono trascinati dall'alta ambizione del pervenire ai più alti gradi, e taluni altri ancora restano più inclini alla vita paesana e casalinga. Anche questa osservazione nel campo dell'esperienza ha avuto la sua vittima. Accenno al povero pretore di Verbicaro, Armentano, e mando alla memoria di lui un saluto di mesto rimpianto, perchè appunto in mancanza di questa distinzione di carriera un giovane di quella tempra, che era così timido, per non dire così povero di spirito, perseguitato dalla paura, fuggendo in un'ora di fobia collettiva paesana, col cuore in sussulto, cadde vittima del dovere; quest'uomo, poveretto, forse era destinato più alla carriera di giudice che di pretore. (*Commenti*).

Sicchè l'onorevole ministro, proponendo lo sdoppiamento della carriera, ha fatto opera saggia, e deve ora solamente pensare a temperarlo con opportuni emendamenti per ottenere intera la sua pratica attuazione.

Lasciamo perciò di preoccuparci più oltre degli inconvenienti che lo sdoppiamento della carriera produce, perchè tra il vantaggio ed il danno, è sempre prevalente il vantaggio; ed entriamo subito a grandi passi nella questione del giudice unico. È la ventunesima

voce che voi sentite ormai a parlarvi del giudice unico; io però farò soltanto poche e modeste osservazioni intorno a questa proposta del disegno di legge.

Dopo tante e così gravi dispute sostenute da uomini preclari la mia parola potrebbe suonare anche ardimento, perchè io non ho l'autorità necessaria per aggiungere nuove foglie di lauro alla corona degli argomenti opposti contro la proposta del giudice unico, che ha trovato nel Senato e nella Camera un coro concorde di opposizione.

Vi dirò invece che io sarei in massima favorevole al giudice unico, ma sono contrario al modo come è stato proposto per la sua applicazione; e sono contrario non solamente per ragioni obbiettive, ma perchè a me sembra che la riforma del giudice unico porti connessa con sè un'altra riforma e cioè la riforma del rito civile e del codice di commercio per quanto ha attinenza col provvedimento, coi pronunziati, con le funzioni del giudice delegato e col riordinamento delle giurisdizioni e delle circoscrizioni.

Questi motivi mi hanno spinto a presentare l'analogo ordine del giorno.

Il campo è vastissimo, voi lo comprendete, ma purtroppo, innanzi a questa larghezza di vedute ed a questa ampiezza di osservazioni, non è possibile di indugiarsi, senza far rilevare veramente la parola semplice e convinta di un uomo che vive nella vita forense ormai da quasi vent'anni, e vi può dire quante volte la teoria cozza con gli inevitabili scogli della pratica.

È inutile che ci preoccupiamo delle proposte e delle osservazioni a favore, ovvero delle osservazioni contrarie al giudice unico.

L'una e l'altra branca è degna di essere presa in seria considerazione: sono tutti veramente convinti di quello che sostengono, ci sono pregi eminenti per il giudice unico e vi sono pregi egualmente eminenti per l'istituto collegiale.

Basterebbe per tutte ricordare che è radicato nella coscienza umana il non sapersi rassegnare al giudizio del singolo; il collegio rappresenta una garanzia di indipendenza di giudizio, chi non ricorda il famoso brocardico; *senatores boni viri, Senatus aetem mala bestia*.

Ed anche in quel che rappresenta, vorrei dire, la parte politica e sociale della riforma, cioè le ragioni di libertà e di progresso, io sono stato qui a sentire, onorevole ministro, la stessa voce nel grave conflitto

che i due campi divide: la voce della libertà e del progresso.

Quelli che sostengono il giudice collegiale dicono che sono essi che riproducono l'eco, il risultato della rivoluzione francese. Quelli invece che sostengono il giudice unico, come l'illustre relatore, si riferiscono alla legge del 22 luglio 1802, la quale invece ripristinava il magistrato unico, e non il magistrato collegiale.

È evidente però, a mio modesto modo di vedere, che realmente il giudice unico rappresenta un progresso civile, veramente degno di essere preso in considerazione nella elevazione della vita civile e giuridica del paese. Perchè quando voi acuite il senso della responsabilità nel magistrato, quando lo mettete in condizioni di rispondere, non solo attraverso il collegio, ma anche attraverso la sua persona, degli atti suoi, cioè dell'opera che compie nel ministrare giustizia, non c'è dubbio che di fronte a questa necessità di cose egli debba essere e mostrarsi veramente cosciente dell'opera che compie: quando non è degno o capace di stare a quel posto, dovrà deporre le armi e ritirarsi in buon ordine.

Sicchè quando dopo queste constatazioni noi aggiungiamo che in questa Camera nel 1903 illustri parlamentari, uomini di provata esperienza e di grande cultura sono venuti qui a discutere del giudice unico, e cominciando dal nostro ministro guardasigilli, allora deputato, dalla compianta memoria di Emanuele Gianturco, tutti quelli [che si occuparono veramente con intelletto d'amore allora di questa riforma del giudice unico, tutti si può dire che furono d'accordo, o almeno la grandissima maggioranza, nel modo come il ministro guardasigilli ora ha proposto il disegno di legge, cioè di limitare il giudice unico solamente nel campo civile, lasciando il collegio nei giudizi penali e nei giudizi d'appello dalle sentenze dei pretori.

Ma la differenza fra l'una e l'altra proposta di riforma sta in ciò che allora il ministro Zanardelli presentava un progetto di riforma completa, cioè il progetto della terza istanza o del giudizio di revisione che dir si voglia, tutto coordinato insieme, che metteva il legislatore in condizioni da potere con serenità guardare all'avvenire ed avere la certezza che quelle riforme così insite e connesse al giudice unico sarebbero state tutte insieme in una volta applicate.

Ad ogni modo, anche per l'applicazione del giudice unico si sono proposti dagli ora-

tori che mi hanno preceduto, come da molti illustri scrittori, una quantità di correttivi. Io non mi fermerò a questi correttivi perchè sono noti alla Camera, sono noti ai cultori del giure. Mi limiterò a rilevare che quello che poteva rappresentare e che poteva parere la più importante delle questioni, la questione della clausola provvisoria, non ha, nella pratica forense alcuna importanza.

Perchè basta ricordare che la clausola provvisoria, che è data nei giudizi di prima istanza, viene corretta con un'opportuna disposizione dall'articolo 182 del codice di rito: è data facoltà al presidente della Corte d'appello, chiamato ad occuparsi della domanda di inibitoria della clausola provvisoria o della sua applicazione, di poterla rendere nulla con un provvedimento emanato in contraddittorio od in assenza delle parti, sospendendone l'applicazione fino alla decisione in appello del relativo gravame di merito.

Se dunque con questo mezzo, ben previsto nel codice di procedura, i litiganti possono ottenere l'inefficacia o l'annullamento della clausola provvisoria, francamente io credo che non sia il caso di preoccuparsene più del necessario, avvisando a qualche cosa di più radicale e di più grave, che porterà implicita l'attuazione del giudice unico. Ed eccomi, onorevole ministro, ad accennare in che cosa consista una delle mie preoccupazioni.

Con l'attuazione di questa riforma si manifesta il grave conflitto tra le attribuzioni del giudice delegato e quelle del presidente.

Dove si potranno trovare i correttivi alla discussione dei reclami contro i provvedimenti del giudice delegato, che sarà anche giudice unico?

Le sentenze di cui all'articolo 913 del codice di commercio, che sono inappellabili in tema di fallimento, produrranno il grave pericolo che per opera del giudice unico potrà capitare ad una famiglia un grave danno e l'inevitabile conseguenza di distruggere il patrimonio di tanti creditori, quando non vi sia altro rimedio che quello straordinario di cassazione o di revocazione.

Sicchè per questa, come per altri moltissimi casi, noi entreremo nella riforma così del codice di procedura civile, come del codice di commercio. Ecco perchè mi sono preoccupato molte volte ed ho fatto rilevare anche in via privata all'onorevole ministro queste gravi difficoltà. Ed egli ha avuto la

benevolenza di dire a me, e ad altri colleghi presenti, che tutte le necessarie modifiche avrebbero trovato posto a suo tempo prima di mandare in esecuzione il disegno di legge di cui ci occupiamo.

Qui non bisogna dimenticare i lavori preparatori del 1906 e del 1909 dei ministri Gallo ed Orlando, i quali, preoccupati, molto più, della riforma delle giurisdizioni e della procedura civile, presentarono proposte di leggi degne della massima considerazione. Questi precedenti fra l'altro mettono in forse l'utilità di altre magistrature di terza istanza o di revisione, quando i casi contemplati nell'articolo 517 del codice di rito sono tutti, meno uno, materia di giudizio di revocazione, ed allora le proposte del ministro Finocchiaro-Aprile potranno appunto morire sul nascere.

L'onorevole ministro ci ha ricordato appunto quel tale articolo 23, non mai abbastanza lodato e laudabile, dicendoci che, in virtù di esso, si darà facoltà al ministro di attuare nei termini che crederà questo disegno di legge in tutto od in parte, a seconda della maggiore o minore convenienza, contemporaneamente alle riforme generali del codice di rito tanto invocate.

Sicchè allora l'onorevole ministro verrà domani a dirci, nella sua sincerità, che egli, che vede la necessità impellente di dover provvedere al miglioramento della magistratura, all'aumento degli stipendi, alla abolizione dei concorsi, sia per ciò che riguarda le promozioni, sia per ciò che riguarda i trasferimenti, farà valere la facoltà di pronta attuazione per questa parte ed invece la ritarderà per il giudice unico.

Ed allora io mi permetto di domandare: Perchè non si potrebbe trovare un mezzo termine, che darebbe soddisfazione a tutte quante le parti, specie in una materia di così alto ed obiettivo interesse?

Si potrebbero, cioè, abbinare queste questioni del giudice unico con un nuovo disegno di legge, che egli certamente verrà a presentarci per la terza istanza, o per il giudizio di revisione, o per il giudizio di revocazione.

Ed allora avremo raggiunto l'intento logico e giuridico che in questo nuovo progetto verrebbero conglobate tutte quante e le modificazioni ed i provvedimenti che sono inerenti a questa grave riforma del giudice unico e potremo tutti avere la grande soddisfazione di constatare che, sotto gli auspici di un ministro che risponde al nome di Finocchiaro-Aprile, si sarà compiuta in Ita-

lia la più grande riforma del rito civile, che meglio poteva immaginarsi, come si è compiuta quella del rito penale. (*Approvazioni*).

Ma allo stato delle cose tutto ciò resta una dolce speranza; il fatto è che esiste invece, onorevole ministro, l'opposizione di tutti i fôri d'Italia alla riforma del giudice unico. Basta riscontrare i vari ordini del giorno presentati da altri onorevoli colleghi contenenti proposte tutte contrarie al giudice unico e che riproducono i voti delle principali curie del Regno da Milano a Napoli, da Torino, a Genova, da Alessandria a Catania per esserne convinti. Io credo che questa voce concorde levata alta e forte da tutti i competenti meriti una migliore considerazione.

Il certo è che innumerevoli dubbi si sollevano nella mente innanzi a questa riforma, è una ridda di procedimenti da regolare e da innovare in tema di espropriazione, di fallimenti, di giurisdizione volontaria, di giudizi disciplinari, di questioni di stato, di interdizione, di inabilitazione; tutto importa un ponderato esame, con la necessità di nuove e concrete proposte da presentare al Parlamento e che non possono restare nell'ambito di una delegazione della Camera al ministro di grazia e giustizia.

Ma non basta: il problema delle circoscrizioni resta, sempre che non sia risolto, l'ostacolo più grave ad ogni efficace riforma. Perché debbono ancora sussistere organismi anemici, più di quaranta tribunali che non emettono più di cento o duecento cause all'anno? Mentre altri tribunali sono sempre esuberanti di affari e non vi è modo di provvedere ad un'adeguata distribuzione!

Il tribunale di Napoli, per esempio, rende ogni anno più di sedicimila sentenze; ora perchè a questo tribunale non aggregare un discreto numero di giudici dei tribunali inutili da abolirsi?

Oramai una nuova legge sulla riduzione delle preture, forse, non incontrerebbe favore, ma la riduzione dei tribunali appare di una necessità evidente.

Leviamo, onorevoli colleghi, l'animo nostro al sentimento umanitario, sbarazziamo il cammino da idee campanilistiche ed ispiriamoci tutti ai supremi interessi del paese.

Se è gloria delle varie regioni d'Italia l'aver ottenuto un grande incremento nelle industrie e nei commerci, negli studi generali e speciali, in tutto quanto è segnacolo

di civiltà e di progresso; non dobbiamo d'altro canto preoccuparci che la litigiosità sia in decadenza, che molti tribunali sieno deserti di affari; secondo me l'abolizione di questi focolari di litigi segna una nota di elevazione morale del nostro popolo, tanto che le regioni che verrebbero ad essere colpite dovrebbero accettarlo come un titolo di orgoglio cittadino. In ogni modo, solo con la riforma delle circoscrizioni, con un taglio netto il vasto problema dell'attuale riforma potrà fare un luminoso cammino.

Ma oramai, poichè non è opportuno di andare più oltre in questo tema, che è stato trattato con grande sapienza dagli illustri oratori che mi hanno preceduto, io mi fermo aspettando una parola rassicuratrice dell'onorevole ministro.

Voglio soltanto fare qualche altra osservazione circa il contenuto della relazione della Commissione parlamentare e precisamente circa i voti presentati da alcuni magistrati nell'interesse della loro carriera.

Vi sono vari voti, i quali sono stati accennati dall'egregio relatore onorevole Pozzi e tutti accolti dalla nostra Commissione.

Tra questi voti sono quelli per gli uditori giudiziari, quelli per i magistrati promovibili a scelta per merito od inclusi nel primo elenco secondo la legge Orlando, e finalmente quelli pei sostituti procuratori del Re o meglio per coloro che appartengono al pubblico ministero.

Per ciò che riguarda gli uditori, i quali non siano stati ancora abilitati alle funzioni giudiziarie, l'onorevole ministro risponderà efficacemente domani che saranno accolti nel grande grembo degli articoli 23 e 22. Perché questi uditori potranno benissimo ottenere il loro intento, visto che sono nominati magistrati in virtù della legge vecchia e quindi hanno il buon diritto di godere di tutti i benefici comuni a coloro che si trovano nelle identiche condizioni.

Così si dica degli altri voti circa la promovibilità e specialmente della triplice categoria di promovibile, di promovibile a scelta, ovvero per merito eccezionale.

Quanto ai promovibili per merito eccezionale, mi permetta l'onorevole ministro di dire che è stata offesa un po', dirò, l'acustica dei magistrati più eminenti, che aspirano ad ottenere questa dichiarazione di merito eccezionale.

Essi hanno fatto un'osservazione che mi sembra abbastanza giusta: se vogliamo stare al significato delle parole, crediamo che in

Italia non vi sarà alcuno che possa essere promosso per merito eccezionale. Perché l'onorevole ministro non trova un temperamento a questo proposito ed invece di chiamare codesti promovibili, promovibili per merito eccezionale, non li chiama promovibili per merito distinto?

L'onorevole ministro ricorda i precedenti della legge attuale, i precedenti della legge Zanardelli del 1890, e sa quale sia il merito distinto; perchè non introduciamo anche noi il merito distinto per costoro, lasciando un po' in disparte il voluto merito eccezionale?

E poi, il *summum ius* rappresenta la *summa iniuria*. Potrebbe verificarsi che, appunto perchè non è pubblica la motivazione del deliberato del Consiglio Superiore, in queste promozioni per merito eccezionale, si cada nell'arbitrio o peggio in una arbitraria interpretazione. Perchè allora non si sceglie una delle due vie: o quella di pubblicare le relazioni del Consiglio Superiore, per coloro che saranno dichiarati promovibili per merito eccezionale, o l'altra di cambiare l'indicazione da eccezionale in distinto, e spiegare nel testo dell'articolo 10 che si debbono promuovere per merito distinto coloro che si siano resi veramente degni di questo titolo, per ragione di coltura, laboriosità, carattere e pubblica estimazione? Segnate queste norme nel nostro disegno di legge, avremmo assolto il nostro compito.

Ma in questo caso non si potrebbe ricorrere nel gran grembo dell'articolo 23; si dovrebbe cambiare il testo dell'articolo 10. Il che darebbe, onorevole ministro, il fastidio di ricorrere di nuovo all'altro ramo del Parlamento.

Nella vostra sapienza vedrete quello che sarà meglio nell'interesse della giustizia e nell'interesse della magistratura.

Debbo ora occuparmi delle condizioni del pubblico ministero.

A me che non sono avvocato del fòro penale, tuttavia, come membro della Commissione parlamentare, sono venute una quantità di richieste da parte di rappresentanti del pubblico ministero; ed io credo che queste richieste, presentate alla Commissione e poi svolte in Parlamento, siano degne della maggiore considerazione. I rappresentanti del pubblico ministero hanno domandato, col voto che è raccolto negli atti della nostra Commissione, che i posti di procuratore del Re e sostituto procuratore generale che, nell'anno, si saranno

resi vacanti, vengano attribuiti per due terzi ai sostituti procuratori del Re, e per un terzo ai giudici dichiarati idonei alle funzioni del pubblico ministero, in mancanza dei quali anche l'altro terzo sarà attribuito ai sostituti procuratori del Re.

In sostanza questi magistrati vorrebbero che acquisti forza di legge il contenuto del decreto 8 dicembre 1907, e che sia serbato anche ad essi un posto in questo disegno di legge, che in apparenza sembra che li abbia un poco trascurati.

Una lunga esperienza ha dimostrato che la specializzazione delle funzioni, segnatamente per ciò che concerne il pubblico ministero, è d'una necessità impellente ma, ciò non ostante, non è stata finora, neanche in minima parte, attuata.

Non ho bisogno di ricordare alla Camera episodi che potrebbero richiamare la sua benevola attenzione in questa materia; mi basta ricordarne uno: il fatto dello sciopero di Nicastro.

Tutti sanno che lo sciopero di Nicastro ebbe luogo perchè presso quel tribunale fu destinato un procuratore del Re il quale non solo veniva dalla carriera giudicante, ma era di tarda età, non aveva alcuna attitudine per tale ufficio, e, per sopra più, era cieco. Potete immaginare quel che accadde! Il povero procuratore del Re, spinto dalla ribellione degli avvocati, dovette... trovare la via migliore. Questo fenomeno potè verificarsi non solo perchè la legge vigente ha resa più facile la possibilità di passare dalla magistratura giudicante a quella inquirente, senza la più piccola difficoltà, col semplice beneplacito della Commissione consultiva, ma anche perchè la condiscendenza dei consigli giudiziari ha reso accessibili alla promozione magistrati anziani, già sorpassati da tutti gli scrutini e destinati ad andare a riposo. E se a questo fenomeno ne aggiungiamo un altro, che s'è riscontrato nel collegio rappresentato da un illustre collega, che vedo qui vicino, quello d'un magistrato che aspettava, da un momento all'altro, d'essere collocato a riposo, ed invece fu nominato procuratore del Re presso un tribunale di minima importanza, noi avremo la prova vera che la distinzione, la specializzazione delle funzioni, segnatamente per il ramo del pubblico ministero, non è una superfluità, ma è una necessità che s'impone, appunto per il progresso dei tempi.

Ed infatti tenga presente l'onorevole ministro che la ragione di dare un titolo di speciale attenzione ai componenti del pub-

blico ministero è di grande importanza e va seriamente considerata ed accordata.

Nella tendenza prevalente alla specializzazione delle funzioni, nel ramo civile e nel penale, ed alla permanenza del giudice istruttore, non ostante sia promosso a consigliere e poi di categoria, come ci apprende l'articolo 11 del disegno di legge la richiesta di questi egregi funzionari merita completo accoglimento.

Si tenga infatti presente che il pubblico ministero si occupa dell'istruttoria, poi va a sostenere in udienza l'istruttoria da lui compiuta o da altri, ciò che non fa il giudice istruttore, ed ha altre funzioni oltre quelle giudiziarie, perchè è designato per legge tra i componenti delle Commissioni provinciali di imposte dirette e di altre funzioni speciali.

Finalmente, voi, onorevole ministro, avete proposto alla Camera, e la Camera vi ha seguito, l'abolizione del riassunto del presidente avanti alla Corte di assise e questo importa che il pubblico ministero resta incoraggiato nella lotta, in condizioni di dover sostenere più forte l'urto contro tutte le sottigliezze dell'imputato e del difensore; quindi non ha neanche dinanzi a sé la possibilità che il presidente della Corte d'assise possa venire a portare lumi per dire finalmente in che modo e come dovrà essere risolta la questione dinanzi alla coscienza dei giurati; e se non sarà più che abile il pubblico ministero non di rado dovrà soccombere nella difesa del diritto violato.

Sicchè rafforzate le condizioni del pubblico ministero, cioè messo in condizioni di doveroso privilegio, voi, onorevole ministro, dovete dire la vostra parola rassicuratrice a favore del pubblico ministero.

Io non posso, non ho l'autorità, nè il tempo di portare qui alla Camera le altre discussioni che sono state fatte al Senato, intorno a questi funzionari, però dichiaro di esser favorevole alla dichiarazione d'inaamovibilità del pubblico ministero, perchè non è giusto che magistrati di quel valore, di fronte a ciò che rappresenta una loro garanzia, si debbano trovare in condizione inferiore, forse in omaggio ad una voce solitaria per quanto illustre, che in Senato, ha creduto di sostenere che i rappresentanti del pubblico ministero non sono che dei modesti ed oscuri rappresentanti del potere esecutivo e non rivestono funzioni giudiziarie.

Ma voi, onorevole ministro, avete levata alta la voce in Senato ed avete dimostrato

quale sia la duplice funzione del pubblico ministero. Esso ha funzione giudiziaria, e la svolge in tutti i gradi di giurisdizione, dai più umili ai più elevati; è rappresentante del potere esecutivo, pel bisogno che questi ha di un organo presso la magistratura giudicante, tanto che deve significare ossequio alla magistratura l'affidare ad un magistrato questa funzione.

E ciò vorrete riconfermare alla Camera per la attesa inamovibilità di questi benemeriti magistrati.

È vero che questo provvedimento verrà con la modifica alla legge sulle guarentigie della magistratura, ma venga presto l'uno e l'altro provvedimento, per il migliore funzionamento della giustizia.

In quest'occasione colgo anche l'opportunità di dichiarare di essere favorevole all'inaamovibilità del pretore; ingiustamente un mio illustre collega, che mi ha preceduto in questa discussione nei giorni scorsi, si è preoccupato di questa inamovibilità del pretore, quasi dimenticando che oltre la legge che sta in discussione, v'è la legge Orlando del 1908 che ha delle sanzioni speciali per garantire il prestigio della magistratura; e quindi la inamovibilità se è una ragione di esistenza del pretorato deve essere da voi affermata, come l'avete affermata nel disegno di legge, perchè dà una garanzia di più a questi magistrati che sono spesso l'indice di elementi che si trovano di fronte al cozzo, al conflitto delle passioni dei partiti nei piccoli mandamenti, specialmente quando sorgono interessi che si urtano fra loro per poter raggiungere la supremazia del paese. Quindi anche per questa parte confido che voi, onorevole ministro, manterrete ferma la progettata inamovibilità.

Un'altra considerazione ed è per l'abolizione del pubblico ministero nelle Cassazioni civili. Io mi associo senza aggiungere parola a quello che è stato detto dall'onorevole Mango, e ne ho fatto cenno unicamente perchè sono stato io che ho proposto l'ordine del giorno nella Commissione parlamentare che si legge nella relazione, che ora è sottoposta all'esame della Camera.

È così evidente la utilità di togliere di mezzo un meccanismo inutile per rafforzare con nuove risorse l'intero organismo giudiziario che non si spiega il ritardo ad adottare questo provvedimento se non nella speranza che venga risolto ben presto tutto il problema della riforma della giurisdizione.

Di altri voti e proposte dovrei occuparmi singolarmente come quelli per i cen-

siglieri d'appello destinati vice-presidenti in tribunale e l'altro dei magistrati dichiarati promuovibili a scelta, per merito, od inclusi nel primo elenco secondo la legge Orlando, ma lo farò nella discussione dei singoli articoli.

Tenga solo l'onorevole ministro questo altro ricordo da parte nostra, relativo ai vice-pretori onorari.

Io mi associo per questa parte alla discussione del collega onorevole Fumarola e domando che una buona volta il problema venga risolto. O si aboliscano questi servitori gratuiti della giustizia, ovvero si rendano più saldi nelle funzioni, noi diritti come nei doveri, con agevolazioni ed indennità, che valgano almeno a compensarli in parte delle durate fatiche.

Io ho esaurito il mio modesto compito di deputato, esponendo i miei convincimenti intorno al ponderoso problema della riforma giudiziaria; non ho che a dirvi, onorevole ministro, una cosa. Voi, che avete così alto il senso della opportunità, che conoscete i vari bisogni della magistratura, che sapete le ragioni obiettive che ci hanno spinto a domandare poche ma necessarie rettifiche a questo disegno di legge, guardate nella vostra alta sapienza se non sia il caso di accogliere gli emendamenti che vi saranno proposti, per metterci in condizione di compiere intero il nostro dovere, raggiungendo così quanto si poteva di meglio in questo altro esperimento di riforma nell'ordinamento giudiziario.

Io confido, onorevole ministro, che voi, che avete saputo dimostrare la vostra grande fattività in quest'ultimo periodo fecondo dei lavori parlamentari, che avete saputo proporre e portare a compimento il nuovo codice di procedura penale, che ci avete dato la legge sulla cittadinanza, che ci apprestate anche la legge sul notariato, che avete pensato perfino alla modificazione dell'anno giudiziario, che appariva una piccola cosa, ma che è grande per le conseguenze del più proficuo lavoro giuridico, saprete e vorrete raggiungere anche l'approvazione del disegno di legge sull'ordinamento giudiziario in modo armonico, tanto da segnare una nuova traccia luminosa del progresso civile del nostro paese nelle alte sfere della giustizia, che è supremo palladio di tutte le libertà. (*Vive approvazioni — Molti deputati si congratulano con l'oratore*).

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rimesso a domani.

Interrogazioni ed interpellanze.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e delle interpellanze presentate oggi.

DEL BALZO, segretario, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'istruzione pubblica, per conoscere quali disposizioni abbia adottato per scongiurare la segnalata esportazione della collezione Layard, che si risolverebbe in uno scherno del divieto di esportazione, sancito dalla legge 20 giugno 1909 per sincera difesa delle più preziose opere d'arte esistenti in Italia e singolarmente di quelle italiane, a chiunque appartengano, e non per sola vessazione dei mercanti di anticaglie o di opere di dubbio valore.

« Rosadi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dei lavori pubblici e della marina per sapere che cosa si sia fatto, o si intenda fare per la esecuzione dei lavori portuali della piazza marittima di La Maddalena previsti dalla legge del 1907.

« Pala ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri dei lavori pubblici e delle poste e telegrafi per sapere se abbiano notizia che anche recentemente i piroscafi dello Stato della linea Civitavecchia-Golfo degli Aranci, arrivati in quest'ultimo porto non abbiano potuto sbarcare la posta e fare altre operazioni, per l'impossibilità di accostare alla calata: e perchè gli stessi piroscafi invece di rimanere inoperosi al largo, non siansi recati per le operazioni di sbarco e scarico della posta e delle merci nell'attiguo porto di Terranova, secondo precedenti impegni presi dai ministri competenti, pel caso che cattivi tempi impedissero o ritardassero lo sbarco a Golfo degli Aranci

« Pala ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra per sapere se ai soldati eritrei, i quali combatterono in Libia, dando prove mirabili di valore e di disciplina, viene applicato, per quanto riguarda le ricompense e le punizioni, il regolamento di disciplina del settembre 1908 per i militari indigeni delle truppe coloniali, ed in caso affermativo se intende di modificarlo.

« Negri de' Salvi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro degli affari esteri sulla cattura del piroscalo italiano *Adriatico* per parte di navi greche da guerra, all'imboccatura del porto di Vallona.

« Chimienti »,

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra, per sentire con quali mezzi urgenti ed efficaci intenda provvedere all'ingiusto e rattristante spettacolo che porge da anni la nostra burocrazia nella liquidazione dell'assegno votato dal Parlamento a pro dei veterani delle patrie battaglie, che la morte miete a centinaia, prima che giungano a fruire di quel modesto segno della gratitudine della Nazione.

« Giacomo Ferri ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra, per conoscere se intenda disporre che i sussidi dovuti ai reduci della Libia non siano negati a coloro che ne hanno diritto, solo perchè trascorsero dieci giorni dal congedamento alla domanda, giacchè sarebbe trattamento estremamente rigido, inumano e spesse volte ingiusto, se si tien conto della mentalità e dell'istruzione dei congedati bisognosi e delle difficoltà locali e burocratiche.

« Ferri Giacomo »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e dei telegrafi per sapere se non creda oramai doveroso provvedere al regolare funzionamento del servizio telefonico interprovinciale.

« Cipriani-Marinelli ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'istruzione pubblica per sapere, a proposito del trasferimento inflitto recentemente a un insegnante di scuole medie a Torino, se veramente debba ritenersi meritevole di provvedimenti a carico di un funzionario il fatto che questi abbia pubblicato per proprio uno scritto altrui. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Colonna di Cesarò ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro delle finanze, per conoscere se ritiene tassabili i redditi delle aziende industriali municipalizzate.

« Corniani ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il presidente del Consiglio e il ministro degli affari esteri, sulla rinnovazione anticipata ed integrale del trattato della triplice alleanza.

« Barzilai ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro degli affari esteri, sull'atto arbitrario della cattura del piroscalo *Adriatico* della benemerita Società Puglia, lesivo della dignità e degli interessi della marina mercantile italiana, ed in aperta contraddizione con le dichiarazioni rese dal Governo in risposta alle interrogazioni dei deputati Salandra e Galli in ordine alla baia di Vallona.

« Lembo ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro delle finanze, per conoscere se ed in qual modo intenda provvedere al miglioramento morale ed economico ed alla sistemazione del personale degli uffici delle ipoteche e del registro.

« Di Stefano ».

« I sottoscritti chiedono d'interpellare il ministro delle finanze, per conoscere se, dopo ripetute promesse e proposte, intenda, mediante organico, porre il personale sussidiario degli uffici di registro e delle ipoteche, chiamato a disimpegnare delicate mansioni tecniche, in condizioni di impiego corrispondenti a quelle recentemente conquistate dal personale straordinario delle Agenzie delle imposte dirette e del catasto, togliendolo da un regime di precarietà e di sfruttamento in cui è tenuto, e del quale è una rivelazione dolorosa l'opera di quel ricevitore che il pretore di Pontassieve, con recente sentenza, ha riconosciuto e condannato.

« Pescetti, Campanozzi, Merlani, Treves, Giacomo Ferri, Rondani ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro dell'interno sull'arresto e sullo sfratto dall'Italia di Gustavo Hervé.

« Marangoni ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, sull'arresto di Gustavo Hervé in Roma.

« Bissolati ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, per sapere perchè non sia stato, fin dal confine, impedito a Gustavo Hervé di offendere con la sua presenza il patriottismo degli italiani.

« Gallenga ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro dell'interno, sulle ragioni inconcepibili e i modi dell'espulsione dall'Italia del militarista rivoluzionario Hervé.

« Podrecca ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni, testè lette, saranno iscritte nell'ordine del giorno, trasmettendosi al ministro competente quella per la quale si chiede la risposta scritta.

Così pure le interpellanze saranno iscritte nell'ordine del giorno, qualora i ministri, cui sono rivolte, non vi si oppongano entro il termine regolamentare.

La seduta termina alle 19.10.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 14:

1. Interrogazioni.

2. *Votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:*

Conversione in legge del regio decreto 21 ottobre 1910, n. 735, riguardante la proroga della scadenza delle cambiali e degli assegni bancari pagabili nel comune di Napoli. (605)

Conversione in legge del regio decreto n. 558 del 29 luglio 1909 riguardante modificazioni alle tariffe e condizioni per i trasporti in considerazione della legge 7 luglio 1907, n. 489, sul riposo settimanale. (726)

Conversione in legge del regio decreto 19 gennaio 1911, n. 54, emanato in virtù della facoltà concessa dall'articolo 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, prorogata con le leggi 26 dicembre 1909, n. 721, 13 luglio 1910, n. 455 e 30 dicembre 1910, n. 910. (792)

Conversione in legge del regio decreto 12 settembre 1911, n. 1125, che proroga il termine per la revisione straordinaria delle liste elettorali comunali per i comuni delle provincie di Messina e Reggio Calabria colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908. (1034)

Conversione in legge del regio decreto 14 dicembre 1911, n. 1461, emanato a norma dell'articolo 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, e della legge 6 luglio 1911, n. 722, concernente disposizioni per la sistemazione dei conti consuntivi dei comuni, delle provincie e delle istituzioni pubbliche

di beneficenza che andarono distrutti o smarriti in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908. (1089)

3. *Seguito della discussione sul disegno di legge:*

Modificazioni all'ordinamento giudiziario (*Approvato dal Senato*). (1110)

Discussione dei disegni di legge:

4. Ordinamento delle Borse di commercio e della mediazione e tasse sui contratti di Borsa. (168)

5. Sugli usi civici e sui domini collettivi nelle provincie dell'ex-Stato pontificio, dell'Emilia e di Grosseto. (252)

6. Sull'esercizio delle farmacie. (142)

7. Sulle decime ed altre prestazioni fondiarie. (*Approvato dal Senato*). (160)

8. Facoltà al Governo di modificare la circoscrizione giudiziaria dei mandamenti e dei circondari. (138)

9. Indennità ai deputati e incompatibilità parlamentari. (121, 122, 140)‡

10. Modificazioni alla legge elettorale politica ed alla legge comunale e provinciale. (253)

11. Conversione in legge del regio decreto n. 106 del 31 gennaio 1909 che approva la convenzione per l'esercizio da parte dello Stato della ferrovia a vapore tra la stazione di Desenzano ed il lago di Garda. (219)

12. Autorizzazione di spesa per l'attuazione della legge 14 luglio 1907, n. 503, che dichiara monumento nazionale i beni di Garibaldi in Caprera. (428)

13. Pensione ed indennità agli opera della Zecca. (472)

14. Proroga del periodo assegnato per il pagamento delle annualità dovute dai comuni delle provincie venete e di Mantova, in rimborso delle somme pagate dallo Stato per speditività di sudditi poveri italiani ricoverati negli ospedali austro-ungarici ai sensi della legge 21 gennaio 1897, n. 35. (186)

15. Istituzione della Banca centrale della cooperazione e del lavoro. (347)

16. Ordinamento dell'albo giudiziario degli ingegneri, architetti ed agronomi. (591)

17. Aggregazione del comune di Santa Domenica Vittoria al mandamento di Francavilla Sicilia. (483)

18. Disposizioni sul reato di diffamazione. (85)

19. Ordinamento del Consiglio coloniale. (755)

20. Tombola telegrafica a favore del Conservatorio dei poveri orfani, dell'ospedale di Santa Chiara, della Congregazione di carità, dell'orfanotrofio femminile e dell'ospizio di mendicizia di Pisa. (803)
21. Provvedimenti per le case popolari economiche e per agevolare la costruzione ed il trasferimento di proprietà d'altri edifici ad uso di abitazione. (450)
22. Aumento del numero dei consiglieri di Stato. (578)
23. Provvedimenti per la formazione e conservazione della piccola proprietà rustica e per il bene di famiglia. (449)
24. Indicazioni stradali (*D'iniziativa del Senato*). (741)
25. Lotteria a favore delle Congregazioni di carità di Caltagirone e Grammichele. (787)
26. Tombola telegrafica a favore dell'Asilo di infanzia di Viterbo, dell'erigendo ricovero dei vecchi cronici in Orte, e degli ospedali di Orte, Vetralla, Soriano nel Cimino e Vignanello. (827)
27. Tombola telegrafica a favore degli ospedali di Furci (Santa Teresa di Riva) e Francavilla di Sicilia. (693)
28. Tombola a favore della Congregazione di carità, dell'ospedale civico e del ricovero di mendicizia d'Eboli. (890)
29. Tombola telegrafica a favore degli ospedali di Ragusa, Ragusa Inferiore, Monterosso, Chiaramonte Gulfi, Giarratana e Buccheri, e degli asili infantili e di mendicizia di detti comuni. (789)
30. Concorso dello Stato nelle spese per un monumento che ricordi in Melito Porto Salvo lo sbarco di Garibaldi. (942)
31. Riunione delle tombole e lotterie nazionali. (927)
32. Giudizio contenzioso sui conti degli Enti locali. (904)
33. Per la difesa del paesaggio. (496)
34. Modificazioni alle leggi sui limiti di età degli ufficiali generali. (301)
35. Tombola a favore degli ospedali ed asili infantili di S. Severo, Torremaggiore, Serracapriola e Casalnuovo Monterotaro, e dei ricoveri-ospedali di Castelnuovo della Daunia, Pietra Montecorvino, Casalvecchio di Puglia, S. Paolo Civitate e Chieuti. (1060)
36. Tombola a favore degli ospedali esistenti nei mandamenti di Cassino, Atina e Cervaro e nel comune di Casalvieri. (1061)
37. Tombola a favore degli ospedali di Castellaneta, Martina Franca, Ginosa, Motola e Laterza. (1062)
38. Tombola telegrafica a beneficio dell'Ospedale civile di Andria. (1069)
39. Riorganizzazione del Consiglio superiore di marina, compilazione ed approvazione del progetto di navi e dei capitolati tecnici relativi (*Approvato dal Senato*). (972)
40. Tombola a favore degli ospedali di Sora, Arpino e Isola del Liri. (1083)
41. Provvedimenti per la tutela giuridica degli emigranti. (650)
42. Istituzione di uffici interregionali di collocamento nei lavori agricoli e nei lavori pubblici. (64)
43. Tombola a favore delle Opere pie di Sant'Angelo Lodigiano. (1070)
44. Tombola telegrafica a favore dell'Asilo di mendicizia ed annesso ospedale civile di Cagnano Varano e degli ospedali di Carpino e Rodi Garganico. (1068)
45. Tombola a favore di Istituti di beneficenza di Catanzaro, Tiriolo e Sersale. (1104)
46. Provvedimenti a favore del comune di Massafiscaglia. (1106)
47. Tombola a beneficio dell'ospedale di Gugliesi. (1071)
48. Proroga di concessione di locali demaniali in uso gratuito al comune di Mantova. (1029)
49. Convenzione italo-francese per la delimitazione delle zone di pesca fra la Sardegna e la Corsica. (688)
50. Fondazione di una Cassa di previdenza per le pensioni del personale didattico e amministrativo delle scuole industriali e commerciali e del personale tecnico delle cattedre ambulanti di agricoltura. (782)
51. Sulle stazioni municipali per le disinfezioni dei locali di isolamento per le malattie infettive e sulle scuole per infermieri e disinfettori pubblici. (778)
52. Conversione in legge del regio decreto 26 novembre 1911, n. 1246, che applica dazi differenziali e generali alle merci provenienti dalla Turchia (europea e asiatica). (1086)
53. Liquidazione di debiti e crediti dell'Amministrazione postale e telegrafica verso le Società già esercenti le reti ferroviarie dell'Adriatico e del Mediterraneo per trasporti di materiali telegrafici e telefonici. (722)
54. Vendita del locale delle regie scuole in Susa di Tunisia di proprietà dello Stato. (754)
55. Tombola telegrafica a favore degli ospedali di Gaeta e di Fondi. (1160)

56. Conversione in tombola della lotteria autorizzata con la legge 11 giugno 1908, n. 272. (1180)

57. Lotteria a favore del Ricovero di mendicizia, e della Società delle case popolari di Livorno. (1173)

58. Tombola a favore del reparto tubercolosi dell'ospedale di Umbertide e degli ospedali di Pietralunga e Montone. (1187)

Seguito della discussione dei disegni di legge:

59. Modificazione all'articolo 88 della legge elettorale politica. (387)

60. Relazione della Giunta delle elezioni sull'accertamento dei deputati impiegati. (Doc. VIII-*bis*)

61. Modificazione dell'articolo 77 della legge 7 luglio 1907, n. 429, riguardante l'ordinamento del servizio delle strade ferrate non concesse all'industria privata. (709)

PROF. EMILIO PIOVANELLI

Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia.

Roma, 1912 — Tip. della Camera dei Deputati.

